



COLLEZIONE
"IL NUOVO DIRITTO,"

N. 232

1936

Dott. CONCETTO BUFARDECI

In tema di esercizio abusivo della
Odontoiatria



"IL NUOVO DIRITTO,"

ROMA - VIA GRACCHI, 6

1936 - XIV

» 173 — F. COSTANTINO: Questioni in tema di prescrizione presuntiva	» 3.—
» 174 — G. GRECO: Iscrizione nel Pubblico registro automobilistico e prova della proprietà dell'autoveicolo	» 3.—
» 175 — T. GRIEB: La determinazione del salario giornaliero agli effetti della indennità per infortunio	» 3.—
» 177 — V. CELLITTI: La vendita di cosa altrui e il fondamento della nullità di cui all'art. 1459 C. C.	» 3.—
» 178 — B. CARAVITA: Il subbietto passivo e il godimento dei diritti nell'azione di spoglio	» 4.—
» 179 — G. GRECO: Il diritto a rimborso delle spese per alimenti erogati dal tutore nell'interesse del minore	» 3.—
» 180 — A. SETTEMBRE: Alcuni speciali consigli di famiglia	» 3.—
» 181 — E. CAPALOZZA: Sulla applicabilità del procedimento ingiunzionale e di quello cautelare alle controversie del lavoro	» 4.—
» 182 — P. VELTRI: Effetti civili della colpa concausale del lesa e risarcibilità del danno morale	» 4.—
» 183 — E. CONTIARI: La consuetudine nel diritto penale	» 4,50
» 184 — C. CORSONELLO: Il reato omissivo	» 4.—
» 185 — G. LOCATI: Natura delle sanzioni per le violazioni della legge finanziaria	» 4.—
» 186 — E. TORRESI e B. CARAVITA: Sulla competenza del Pretore in tema di reclamo di proprietà dei mobili pignorati dall'Esattore	» 4.—
» 187 — G. G. LOSCHIAVO: L'inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro per l'art. 509 Cod. Penale	» 3,50
» 188 — T. GRIEB: La difficoltà di esecuzione e l'art. 572 C. P. C.	» 3,50
» 189 — G. MASI: Il tribunale per i minorenni e la sua prima attuazione	» 2.—
» 190 — G. GIOVANELLI: La pignorabilità dei salari, degli stipendi privati e della indennità di licenziamento	» 4.—
» 191 — R. MESSINI: La presunzione del pericolo nell'incendio ed in altri delitti contro la incolumità pubblica	» 4.—
» 192 — C. CORSONELLO: L'azione di danni contro il denunziante non costituito parte civile	» 3.—
» 193 — V. ARMELLINO: Il privilegio del locatore su cose altrui esistenti in locali adibiti all'esercizio commerciale del conduttore	» 3.—

Dott. CONCETTO BUFARDECI

In tema di esercizio abusivo della Odontoiatria



ROMA

TIPOGRAFIA BODONIANA - VIA DEI BRESCIANI, 37-38 - TELEF. 53-547
1936-XIV

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA ODONTOIATRIA.

Hanno diritto di esercitare l'odontoiatria, e quindi non commettono il reato di esercizio abusivo dell'arte sanitaria, quegli esercenti che, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ebbero a conseguire l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'odontoiatria ai sensi dell'art. 3 del D. L. 22-8-1915 n. 1311.

R. Pretura di Revere, 4 febbraio 1935; est. BUFARDECI — imp. Benatti.

Al pubblico dibattimento è soltanto emerso che un giorno imprecisato del giugno scorso anno, certo Trevini Bellini Silvestro si recò nel gabinetto dentistico di proprietà dell'imputato, per farsi estrarre un dente guasto. Non ha saputo il teste precisare chi sia stato ad estrarli il dente; e pur ricordando di essere stato accompagnato in anticamera dall'imputato, non ha potuto affermare che sia stato proprio costui ad eseguire l'estrazione del dente; essendovi nel gabinetto altre persone in camice bianco. L'imputato, pur escludendo di aver estratto il dente di cui trattasi, poichè afferma che l'operazione venne eseguita dal medico direttore dottor Fattori, ha invocato in suo favore il nuovo testo unico della legge sanitaria, e sostiene che in forza di tale testo, e precisamente dell'art. 367, egli sia autorizzato all'esercizio della odontoiatria. Ha poi prodotto vari documenti, fra cui un certificato del comune di Ostiglia in data 6-3-1924, da cui risulta che egli venne iscritto nell'elenco dei dentisti esercenti a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, numero 1311 e 65 reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, sin dal 7 agosto 1920; altro certificato dello stesso comune da cui risulta che l'imputato ha pubblicamente esercitato l'odontoiatria in Ostiglia; un atto di notorietà della Pretura di Fiume del 19 aprile 1933, da cui risulta che l'imputato esercitò notoriamente in Fiume dal 1 dicembre 1919 a tutto luglio 1930 la professione di dentista; ecc.

Risulta in atti inoltre che il Benatti è in possesso di un diploma rilasciato in data 17 luglio 1916 dalla *Ecole Dentaire Française* di Parigi, sotto il numero 212, bis.

Osserva il decidente che poichè l'imputato ha invocato in proprio favore la vigente legge sanitaria (T. U. 27 luglio 1934, n. 1265), uopo è affrontare preliminarmente la questione di diritto sollevata, onde vedere se in forza del nuovo testo di legge l'imputato abbia effettivamente diritto di esercitare l'odontoiatria, quantunque non abilitato all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Prima di scendere all'esame della disposizione invocata, si ritiene opportuno accennare ai precedenti storici, non esclusi i lavori preparatori, di cui indubbiamente fan parte i disegni di legge, giacchè solo da una disamina, per quanto fugace, di tali precedenti, è possibile penetrare appieno il pensiero legislativo e ricostruirlo, per stabilire i motivi che determinarono il precetto, gli scopi cui esso tende, l'occasione in cui fu emanato. Il pensiero dell'oggi, di solito, non è che lo svolgimento e la elaborazione del pensiero dell'ieri; e spesso la portata vera della norma scaturisce quasi di per sè dai precedenti storici, anche se di questi non siasi reso ben conto il legislatore.

L'esercizio della odontoiatria, sino al 1888 fu libero. Solo con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, si richiesero diplomi di abilitazione; e successivamente, con la legge 31 marzo 1912, n. 298, si richiese addirittura la laurea in medicina e chirurgia. Fu però cura costante del legislatore quella di sanare, mediante disposizioni transitorie, la posizione dei dentisti pratici, ammessi a continuare il proprio esercizio professionale, ove avessero dimostrato la loro idoneità o a mezzo di titoli di studio o a mezzo di un pubblico esame.

Così anche con la predetta legge del 1912 si dettarono disposizioni transitorie intese a sanare la posizione degli esercenti abusivi.

Quando scoppiò la guerra europea, per favorire il rimpatrio dei sanitari che trovavansi all'estero, muniti di diplomi esteri, si provvide col D. Lt. 22 agosto 1915, n. 1311, che coll'art. 3 così dispose:

« E' concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilitati dai relativi diplomi.

« Il godimento di questa concessione è subordinato alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza e in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901, n. 45 ».

Nel 1923 il Governo, per sistemare definitivamente il personale sanitario proveniente dall'Estero, vi provvide con R. D. L. 22 marzo 1923, n. 795, disponendo che tutti coloro che muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie avessero esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno a norma dell'art. 3 del succitato D. Lt. 22 agosto 1915, n. 1311, potevano definitivamente venire autorizzati a continuare nel Regno l'esercizio professionale (art. 1). Tale decreto poi espressamente dichiarava confermata la concessione di cui all'art. 3 del suddetto decreto del 1915 per altri sei mesi dalla pubblicazione di esso decreto 22 marzo 1923 (art. 4). E coll'art. 2 fissava le norme dell'autorizzazione.

L'applicazione di quest'ultimo decreto diede però origine a molte controversie, sia in ordine ai poteri della Commissione giudicatrice, che in ordine alla procedura adottata, tanto che il Consiglio di Stato su ricorso di alcuni dentisti cui era stata negata la definitiva autorizzazione al loro esercizio professionale, ebbe ad accogliere i ricorsi medesimi con decisione 4-25 ottobre 1929, ritenendo che la Commissione non aveva poteri di apprezzare il valore intrinseco dei predetti diplomi di studio, ma solo poteva vagliarne la validità formale, che aveva luogo mediante la registrazione di essi a termine del reg. gen. sanitario, e ritenendo altresì che l'art. 1 del R. D. 22 marzo 1923, n. 795, con l'espresso richiamo al Decreto del 1915, non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del possesso del diploma estero, ma aggiungeva il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio in Italia.

L'applicazione del predetto Decreto, oltre che di dubbiezze e questioni, fu causa non ingiustificata di malumori e di disagio sovra tutto morale da parte di quei combattenti, che, solleciti ad accorrere dall'estero in Italia per adempiere al loro dovere di soldati, si videro frustrate e definitivamente stroncate le loro sacrosante aspettative.

Seguirono poi la legge 16 ottobre 1924, n. 1755, che ribadì essere la laurea in medicina requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori; e la legge 6 maggio 1928, n. 1074, comminante sanzioni per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Del malcontento sollevato e della condizione assai disparata dei dentisti pratici creata dalla applicazione dei precedenti decreti, si rese però conto il nostro Duce, che volle ovviare a tale stato di cose mediante un disegno di legge, da Lui stesso proposto, di cui agli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura, Sessione 1929 (33) Doc. n. 1711, dal titolo: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici ». Esso venne presentato alla Presidenza il 25 aprile 1933. La prima parte del disegno mira a sistemare vecchie categorie di dentisti; la seconda riguarda coloro che prestarono servizio di odontoiatria durante la guerra libica e nella guerra 1915-1918 nel Regio Esercito; seguono altre categorie di dentisti provenienti dalle provincie redente. E infine segue la categoria che più riguarda l'odierno imputato. Ecco come la Relazione dà ragione del provvedimento, sotto la lettera G: « Quest'ultima categoria riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra ai quali venne concessa, a sensi del D. Lt. 22 agosto 1915, nu-

mero 1311 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione e che non conseguirono l'autorizzazione definitiva a termine del R. D. L. 22 marzo 1923, n. 795.

« In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio di Stato, alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occasione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che, secondo lo spirito della Legge, non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'autorizzazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla convalida del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

« E' sembrato quindi equo comprendere nel presente provvedimento legislativo anche costoro fra i quali, è opportuno rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomi dell'*Ecole Dentaire*. Aggiunge la Relazione che la portata del provvedimento è assai ristretta e si concreta esclusivamente in una revisione di casi particolari, basata sull'equità e sulla giustizia.

L'art. 1 di tale Progetto autorizzava a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, si trovassero in una delle condizioni seguenti:

« (Omissis) g) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria a sensi del R. D. 22-3-1923 n. 795 pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Dlt. 22 agosto 1915 n. 1314, purchè non abbiano definitivamente rivolto ad altro campo la propria attività ».

Tale disegno di legge però non pervenne alla discussione, avendo il Parlamento delegato al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria. Difatti la legge 6 luglio 1933, n. 947, diede facoltà al Governo del Re non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie leggi sanitarie, ma anche quella di modificarle ed integrarle. Quindi non semplice facoltà di coordinamento, ma anche di innovazione delle disposizioni esistenti, facoltà di cui il Governo fece largo uso in materia, ad esempio, di concorsi per i posti di Ufficiale Sanitario, medico condotto, ecc., dove il testo unico ha introdotto innovazioni sostanziali.

Sorge ora spontanea la domanda: il nuovo testo unico ha anche innovato nella materia che ci occupa? Sarebbe fare un grave torto alla saviezza del Legislatore Fascista ritenere di no, ritenere cioè che sia rimasto senza alcun eco nella nuova legge il voto espresso da Colui che, quale Ministro dell'Interno, è il dirigente supremo della Pubblica Sanità. Ma esaminiamo senza preconcetti il nuovo Testo unico. Esso, all'art. 367 delle disposizioni transitorie così dispone.

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decret o legge 16 ottobre 1924, n. 7755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria;

b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1933, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno e dal R. D. 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.

« Alle persone che si trovano nelle condizioni sopraindicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie ».

Il comma a) del succitato articolo autorizza quindi all'esercizio odontoiatrico tutti coloro che a tale esercizio furono legalmente abilitati prima del 1924. Senza distinguere fra autorizzazione temporanea durante la guerra e auto-

rizzazione definitiva: chi sia stato per una volta legalmente abilitato all'esercizio della odontoiatria prima del 1924, lo si consideri tuttora.

Che tale sia la portata dell'articolo in esame, è fatto palese non solo dai precedenti storici, fra cui soprattutto il disegno Mussolini, ma dalle seguenti considerazioni. Il decreto n. 795 del 22 marzo 1923 innanzi tutto non abrogò, neppur tacitamente, il precedente decreto n. 1311 del 22 agosto 1915, perchè non è affatto incompatibile con questo, anzi espressamente ne conferma l'applicazione, con l'art. 4. Il decreto del 1923 può ritenersi abbia solo derogato al precedente decreto del 1915, giacchè, pur mantenendo ferma la concessione, si fa a richiedere altre condizioni perchè la concessione stessa abbia effetto duraturo, anzi definitivo. Pertanto nulla vieta che una disposizione successiva — intesa come è a sanare una situazione anormale — restituisca valore ed efficacia ad altra disposizione di favore, che fin dalla sua origine — notisi — non era sottoposta a restrizione alcuna di durata, ma solo imponeva, per godere della fatta concessione, alcune condizioni, quali la prova della qualità di cittadino italiano rimpatriato per la guerra e la registrazione del diploma a norma del reg. gen. sanitario.

Osservasi che se anche pei dentisti muniti di diploma estero si fosse preteso, quale titolo abilitante, l'autorizzazione definitiva ottenuta in base al decreto del 1923, sarebbe bastato aggiungere siffatta categoria a quelle menzionate nella prima parte dell'art. 365; giacchè quando il nuovo testo unico volle che la concessa sanatoria avesse per fondamento l'autorizzazione definitiva suddetta, lo disse espressamente, come fece nel comma b) del succitato art. 365, relativo all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice. Se pei dentisti vollesse creare apposita e distinta norma, lo si fece a ragion veduta, e cioè per includere nella sanatoria la categoria di coloro che furono anteriormente al 1924 comunque abilitati legalmente all'esercizio odontoiatrico. Che il nuovo testo unico, pur non abbia limitato il beneficio in questione ai tuttora abilitati, ma lo abbia invece esteso a coloro che furono comunque abilitati in forza di disposizioni anteriori, lo si ricava anche dalla diversa locuzione letterale da esso adoperata. Mentre la legge 16-10-1924 n. 1175, invero, faceva salvi i diritti di « coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria in virtù di disposizioni anteriori... »; l'art. 367 del nuovo testo fa salvi i diritti di « coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori... ».

Non può pertanto esservi dubbio che il pensiero del legislatore sia stato il seguente: coloro che furono legalmente abilitati prima del 1924, e comunque abilitati — sia in via temporanea che definitiva — si considerino tuttora abilitati.

D'altronde, come ormai generalmente ed autorevolmente si ritiene, la portata vera di una norma è persino indipendente dalla effettiva e concreta volontà di chi la redasse, poichè la legge vale per quello che esprime, non già per quello che vollero i suoi redattori; e non soltanto gli effetti soggettivamente voluti, ne sono il contenuto, ma tutti quelli che la norma è in se stessa capace di produrre. In tal senso può dirsi che la legge sia talora più saggia del legislatore stesso, in quanto la particolare intenzione di costui può essere sorpassata dalla portata stessa della norma, ove la sua interpretazione ne permetta — senza pur violarne la lettera e lo spirito — un ulteriore o più ampio campo di dominio.

Ma, ripetesi, sarebbe fare un grave torto al legislatore fascista ove potesse ritenersi ch'egli abbia completamente obliterato le ragioni di equità e di giustizia che informavano il progetto presentato dallo stesso Capo del Governo, il quale, come si è accennato, intendeva legalizzare la situazione di alcune categorie di dentisti, e in special modo di quella degli ex combattenti rimpatriati a causa della guerra, che ottennero a suo tempo di venire autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria in via temporanea.

Oltrechè quindi la lettera della legge, suffraga l'interpretazione data al disposto dell'art. 367 del nuovo testo unico lo spirito animatore di esso, che è quello di ovviare, per evidenti ragioni di equità e giustizia, alla grave sequenza venutasi a creare nella stessa categoria di esercenti l'odontoiatria

senza laurea, alcuni dei quali, ad esempio, pur sforniti di un serio titolo di studio, possono legalmente attendere al loro esercizio sol perchè furono accorti ad impugnare il provvedimento ministeriale che ne li escludeva; oppure ottennero, anche sforniti di alcun titolo, il riconoscimento legale del loro esercizio, in conseguenza di una mera formalità (quale l'autorizzazione data dall'ex Governo Fiumano); altri invece — come nel caso dell'odierno imputato — pur forniti di un serio diploma, qual'è quello dell'Ecole Dentaire di Parigi, e che se rimasti all'Estero avrebbero ottenuto la legalizzazione del proprio titolo; pur avendo esercitato pubblicamente nell'ex Stato libero di Fiume e trascurato i propri interessi all'Estero per accorrere doverosamente all'appello della Patria, dovrebbero essere considerati degli abusivi.

Perciò si è provveduto, con la disposizione in esame, ad autorizzare, quantunque sforniti di laurea, all'esercizio odontoiatrico quegli esercenti (rimasti ormai in numero assai esiguo) comunque abilitati a tale esercizio prima del 1924.

Nel caso in esame adunque è da ritenere che l'imputato, esercitante in base ad una disposizione anteriore al 1924, e precisamente in base al decreto 22 agosto 1915 n. 1311, sia autorizzato all'esercizio della odontoiatria, in forza dell'art. 367 del nuovo testo unico, risultando in atti che il diploma francese da lui conseguito venne debitamente registrato al comune di Ostiglia e convalidato dalla Prefettura di Mantova. Mentre in vero per il decreto del 1923 spettava al Ministero concedere l'autorizzazione, pel decreto del 1915 fu demandato alle autorità locali (Comune e Prefettura) la potestà amministrativa di autorizzare l'esercizio odontoiatrico (art. 65 reg. 3-2-1901 n. 45). Avendo quindi il comune e la Prefettura riconosciuta la validità del titolo e data l'autorizzazione all'esercizio odontoiatrico durante la guerra, tale autorizzazione, già perfetta, oggi rivive per l'art. 367 del succitato testo unico.

L'imputato pertanto dovrà venire assolto perchè il fatto a lui ascritto non costituisce reato.

Dell'esattezza di questa massima non è lecito dubitare: essa si ispira a rigorosa precisione di concetti giuridici e rappresenta il risultato di uno studio veramente pregevole fatto dall'estensore della sentenza sui precedenti storici e sui lavori preparatori della disposizione legislativa in esame (confermata dal Tribunale di Mantova addì 28-1-1936).

La particolarità del reato ci porge occasione di fare un rapido accenno agli sviluppi del problema dei cosiddetti « dentisti pratici ».

Fino al 1888 l'esercizio della odontoiatria era libero: le varie Università conferivano, di fatto, diplomi di dentista, e nessun disposto di legge disciplinava l'esercizio della professione.

A questo periodo di assoluta libertà seguì la legge 22 dicembre 1888 n. 5849, la quale, diretta a riordinare e regolare tutta la materia sanitaria, subordinò, tra l'altro, l'autorizzazione all'esercizio della professione di dentista al conseguimento di diplomi di abilitazione rilasciati da una Regia Università in base a titoli i più disparati.

Senonchè, nemmeno questo periodo di tolleranza poteva durare, e così non si tardò ad avvertire la necessità di richiedere la laurea in medicina come titolo indispensabile per poter esercitare l'odontoiatria: l'obbligo della detta laurea fu sancito con la legge 31 marzo 1912 n. 298.

Naturalmente, fu cura del legislatore di dettare delle disposizioni transitorie, intese a sanare la posizione di alcune categorie di dentisti pratici che si trovavano ad esercitare già la professione nei

precedenti periodi di libertà o di tolleranza, onde la loro sistemazione giuridica appariva giustificata da diritti acquisiti o da stati di legittime « aspettative », degni di considerazione. Dette ragioni di equità e di giustizia ispirarono precisamente le disposizioni, prima dell'art. 3 del D. Luog. 22-8-1915 n. 1311, poi degli art. 1 e 4 del R. D. legge 22 marzo 1923 n. 795, quindi dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1924 n. 1755, infine dell'art. 367 del vigente T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265. (Ricorderò per inciso che le sanzioni disposte nelle leggi precedenti al codice son da ritenersi abrogate e l'abusivo esercizio va represso con la sanzione dell'art. 348 C. P. Così ha deciso anche la Cassazione 13-3-1935 su *Riv. pen.* 1935, 1355).

A questo punto una naturale osservazione s'impone: la portata del citato art. 367 lett. a del nuovo T. U. Leggi sanitarie è ragionevolmente circoscritta a coloro che abbiano esercitato la professione di odontoiatra, non solo di fatto, ma altresì legalmente, cioè per effetto di regolare abilitazione conseguita in virtù di disposizioni di legge anteriori all'anno 1924. In altri termini, l'accennata disposizione deve intendersi essenzialmente come una sanatoria di casi individuali, i quali risultino o addirittura sorretti da un fondamento giuridico (diritti quesiti) o comunque meritevoli di particolare considerazione sotto il profilo dell'equità, in quanto basati su fatti acquisitivi superiori alle « semplici aspettative ».

All'infuori di questi casi individuali deve riprender vita il regime di rigore, giustamente stabilito per la repressione del non mai abbastanza deprecato abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie.

A. FOSCHINI

- > 194 — G. GRECO: Cessione di azienda e pagamento della imposta di R. M. dovuta dal cedente > 3.—
- > 195 — M. GIANNELLI: Il fallimento delle società irregolari come organismo e come patrimonio > 3.—
- > 196 — G. CATALDI: La responsabilità dell'appaltatore nell'espletamento di pubblici servizi per conto della pubblica amm. > 3.—
- > 197 — F. LONARDO: Il limite del mandato al procuratore ad litem > 3.—
- > 198 — G. LOSCHIAVO: La clausola penale nel contratto individuale del lavoro > 3.—
- > 199 — G. TARISSI: Sulla competenza in materia di controversie relative al rapporto fra ricevitori e supplenti postali > 3.—
- > 200 — T. CANGINI: La competenza del Pretore nell'azione di sfratto del precarista > 4.—
- > 201 — G. BONINI: Ingiurie e molestie a mezzo del telefono e costruzione di parte civile della Società Telefonica > 4.—
- > 202 — A. VISCO: Denuncia infondata ed azione di danni > 3.—
- > 203 — B. VISTOSO: Natura e limiti della responsabilità in ordine alle circostanze aggravanti del reato > 4.—
- > 204 — A. PALAZZO: Ancora dell'appello incidentale del P. M. > 3.—
- > 205 — F. LUCIFERO: Autoveicoli per noleggio da rimessa > 3.—
- > 206 — M. DINI: Il reato di mancata frequenza ai corsi premilitari > 3.—
- > 207 — F. MOBILIO: Sospensione del giudizio civile in occasione di falso giuramento > 4.—
- > 208 — R. DAVI: Il tentativo nel delitto colposo > 3.—
- > 209 — G. BONINI: Il tentativo nel delitto colposo > 3.—
- > 211 — L. BURATI: Osservazioni sul computo delle pene > 3.—
- > 212 — F. OBIERNA: La misura del risarcimento del danno in seguito a reato commesso in istato di provocazione > 4.—
- > 213 — E. ONDEI: Sul reato di uso indebito del distintivo del P. N. Fascista > 4.—
- > 214 — E. CAPALOZZA: La configurazione giuridica dell'aberratio ictus > 3.—
- > 215 — F. CIGOLINI: La circolazione delle trattorie agricole nel nuovo codice stradale > 3.—
- > 216 — F. RIZZI: L'aggravante del tempo di notte in rapporto al reato di violazione di domicilio > 3.—
- > 218 — U. CEDRANGOLO: Sulla risarcibilità del danno dipendente da atto necessitato > 4.—
- > 219 — G. TARISSI DE JACOBIS: Competenza e procedura relativa alle controversie sul contratto di mezzadria > 3.—
- > 220 — G. GRECO: Ricostruzioni di edifici e condizioni e limiti per la esenzione delle imposte > 3.—

Tip. LA BEDONIANA - Brecciani, 37 - Tel. 53-547 - Roma

Lire 3

COLLEZIONE
"IL NUOVO DIRITTO,"

N. 232

1936

Dott. CONCETTO BUFARDECI

In tema di esercizio abusivo della
Odontoiatria



"IL NUOVO DIRITTO,"

ROMA - VIA GRACCHI, 6

1936 - XIV

• 173 — E. GARAVITO: Questioni in tema di prescrizione personale	• 2—
• 174 — G. GEMMI: Ineritismo nel Pubblico registro immobiliare e prova della proprietà dall'autostato	• 2—
• 175 — T. GEMMI: La determinazione del salario giornaliero agli effetti della inabilità per infortunio	• 3—
• 177 — V. GARAVITO: La vendita di cose altrui e il fondamento della nullità di cui all'art. 1458 C. C.	• 2—
• 178 — B. GARAVITO: Il soggetto passivo e il giudizio del giudice nell'azione di spoglio	• 4—
• 178 — G. GEMMI: Il diritto a rimborso delle spese per alimenti erogati dal tutore nell'interesse del minore	• 2—
• 180 — A. SERRANO: Alcuni speciali consigli di famiglia	• 2—
• 181 — E. CARACENA: Sulla costituzione del procedimento impugnatorio e di quello relativo alle controversie del lavoro	• 4—
• 182 — P. VILLO: Effetti civili della colpa, concausa del fatto e responsabilità del danno morale	• 4—
• 183 — E. CORRADI: La consuetudine nel diritto penale	• 438
• 184 — C. GEMELLI: Il vanto onorario	• 4—
• 184 — G. LOCATELLO: Natura delle sanzioni per le violazioni della legge Roccoleone	• 4—
• 186 — E. TOMMASI e B. GARAVITO: Sulla competenza del Pretore in tema di rilascio di appalti dei mobili pagorati dell'Esattore	• 4—
• 187 — G. C. LOCCATELLO: L'insussistenza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro per l'art. 309 Cod. Penale	• 238
• 188 — T. GEMMI: La difficoltà di accensione a l'art. 522 C. P. C.	• 240
• 189 — C. MARI: Il tribunale per i minorenni e la sua prima affermazione	• 2—
• 190 — U. GARAVITO: La pignorabilità dei salari, degli stipendi, pensioni e delle indennità di infortunio	• 4—
• 191 — B. MORSINI: La prescrizione del periodo nell'illecito ed in altri delitti contro la incolumità pubblica	• 4—
• 192 — C. CANTONAZZA: L'azione di danno contro il denunciante non esaltato per il civile	• 2—
• 193 — V. ANTONIARO: Il privilegio del locatore su cose altrui esistenti in locali adibiti all'esercizio commerciale del conduttore	• 3—

Dott. CONCETTO BUFARDECI

In tema di esercizio abusivo della Odontoiatria



ROMA

TIPOGRAFIA BOONIANA - Via dei BRESCIANI, 37-38 - TELEF. 53-547

1936-XIV

fermare che sia stato proprio costui ad eseguirlo, dovè nel gabinetto altre persone in camice bianco. L'imputato, pur escludendo di aver estratto il dente di cui trattasi, poichè afferma che l'operazione venne eseguita dal medico direttore dottor Fattori, ha invocato in suo favore il nuovo testo unico della legge sanitaria, e sostiene che in forza di tale testo, e precisamente dell'art. 367, egli sia autorizzato all'esercizio della odontoiatria. Ha poi prodotto vari documenti, fra cui un certificato del comune di Ostiglia in data 6-8-1924, da cui risulta che egli venne iscritto nell'elenco dei dentisti esercenti a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, numero 1311 e 65 reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, sin dal 7 agosto 1920; altro certificato dello stesso comune da cui risulta che l'imputato ha pubblicamente esercitato l'odontoiatria in Ostiglia; un atto di notorietà della Pretura di Fiume del 19 aprile 1933, da cui risulta che l'imputato esercitò notoriamente in Fiume dal 1 dicembre 1919 a tutto luglio 1930 la professione di dentista; ecc.

Risulta in atti inoltre che il Benatti è in possesso di un diploma rilasciato in data 17 luglio 1916 dalla Ecole Dentaire Francoise di Parigi, sotto il numero 212, bis.

Osserva il decidente che poichè l'imputato ha invocato in proprio favore la vigente legge sanitaria (T. U. 27 luglio 1934, n. 1265), uopo è affrontare preliminarmente la questione di diritto sollevata, onde vedere se in forza del nuovo testo di legge l'imputato abbia effettivamente diritto di esercitare l'odontoiatria, quantunque non abilitato all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Prima di scendere all'esame della disposizione invocata, si ritiene opportuno accennare ai precedenti storici, non esclusi i lavori preparatori, di cui indubbiamente fan parte i disegni di legge, giacchè solo da una disamina, per quanto fugace, di tali precedenti, è possibile penetrare appieno il pensiero legislativo e ricostruirlo, per stabilire i motivi che determinarono il precetto, gli scopi cui esso tende, l'occasione in cui fu emanato. Il pensiero dell'oggi, di solito, non è che lo svolgimento e la elaborazione del pensiero dell'ieri; e spesso la portata vera della norma scaturisce quasi di per sé dai precedenti storici, anche se di questi non siasi reso ben conto il legislatore.

L'esercizio della odontoiatria, sino al 1888 fu libero. Solo con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, si richiesero diplomi di abilitazione; e successivamente, con la legge 31 marzo 1912, n. 298, si richiese addirittura la laurea in medicina e chirurgia. Fu però cura costante del legislatore quella di sanare, mediante disposizioni transitorie, la posizione dei dentisti pratici, ammessi a continuare il proprio esercizio professionale, ove avessero dimostrato la loro idoneità o a mezzo di titoli di studio o a mezzo di un pubblico esame.

Così anche con la predetta legge del 1912 si dettarono disposizioni transitorie intese a sanare la posizione degli esercenti abusivi.

Quando scoppiò la guerra europea, per favorire il rimpatrio dei sanitari che trovavansi all'estero, muniti di diplomi esteri, si provvide col D. Lt. 22 agosto 1915, n. 1311, che coll'art. 3 così dispose:

1). Tale decreto poi espressamente dichiarava confermata la concessione di cui all'art. 3 del suddetto decreto del 1915 per altri sei mesi dalla pubblicazione di esso decreto 22 marzo 1923 (art. 4). E coll'art. 2 fissava le norme dell'autorizzazione.

L'applicazione di quest'ultimo decreto diede però origine a molte controversie, sia in ordine ai poteri della Commissione giudicatrice, che in ordine alla procedura adottata, tanto che il Consiglio di Stato su ricorso di alcuni dentisti cui era stata negata la definitiva autorizzazione al loro esercizio professionale, ebbe ad accogliere i ricorsi medesimi con decisione 4-25 ottobre 1929, ritenendo che la Commissione non aveva poteri di apprezzare il valore intrinseco dei predetti diplomi di studio, ma solo poteva vagliarne la validità formale, che aveva luogo mediante la registrazione di essi a termine del reg. gen. sanitario, e ritenendo altresì che l'art. 1 del R. D. 22 marzo 1923, n. 795, con l'espresso richiamo al Decreto del 1915, non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del possesso del diploma estero, ma aggiungeva il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio in Italia.

L'applicazione del predetto Decreto, oltre che di dubbiezze e questioni, fu causa non ingiustificata di malumori e di disagio sovra tutto morale da parte di quei combattenti, che, solleciti ad accorrere dall'estero in Italia per adempiere al loro dovere di soldati, si videro frustrate e definitivamente stroncate le loro sacrosante aspettative.

Seguirono poi la legge 16 ottobre 1924, n. 1755, che ribadì essere la laurea in medicina requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori; e la legge 6 maggio 1928, n. 1074, comminante sanzioni per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Del malcontento sollevato e della condizione assai disparata dei dentisti pratici creata dalla applicazione dei precedenti decreti, si rese però conto il nostro Duce, che volle ovviare a tale stato di cose mediante un disegno di legge, da Lui stesso proposto, di cui agli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura, Sessione 1929 (33) Doc. n. 1711, dal titolo: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici ». Esso venne presentato alla Presidenza il 25 aprile 1933. La prima parte del disegno mira a sistemare vecchie categorie di dentisti; la seconda riguarda coloro che prestarono servizio di odontoiatria durante la guerra libica e nella guerra 1915-1918 nel Regio Esercito; seguono altre categorie di dentisti provenienti dalle provincie redente. E infine segue la categoria che più riguarda l'odierno imputato. Ecco come la Relazione dà ragione del provvedimento, sotto la lettera G: « Quest'ultima categoria riguarda quei dentisti rimpatriati a causa della guerra ai quali venne concessa, a sensi del D. Lt. 22 agosto 1915, nu-

mero 1311 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione e che non conseguirono l'autorizzazione definitiva a termine del R. D. L. 22 marzo 1923, n. 795.

Tale disegno di legge però non pervenne alla discussione, avendo il Parlamento delegato al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria. Difatti la legge 6 luglio 1933, n. 947, diede facoltà al Governo del Re non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie leggi sanitarie, ma anche quella di modificarle ed integrarle. Quindi non semplice facoltà di coordinamento, ma anche di innovazione delle disposizioni esistenti, facoltà di cui il Governo fece largo uso in materia, ad esempio, di concorsi per i posti di Ufficiale Sanitario, medico condotto, ecc., dove il testo unico ha introdotto innovazioni sostanziali.

Sorge ora spontanea la domanda: il nuovo testo unico ha anche innovato nella materia che ci occupa? Sarebbe fare un grave torto alla saviezza del Legislatore Fascista ritenere di no, ritenere cioè che sia rimasto senza alcun eco nella nuova legge il voto espresso da Colui che, quale Ministro dell'Interno, è il dirigente supremo della Pubblica Sanità. Ma esaminiamo senza preconcetti il nuovo Testo unico. Esso, all'art. 367 delle disposizioni transitorie così dispone.

b) I cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1933, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno e dal R. D. 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.

« Alle persone che si trovano nelle condizioni sopraindicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie ».

Il comma a) del succitato articolo autorizza quindi all'esercizio odontoiatrico tutti coloro che a tale esercizio furono legalmente abilitati prima del 1924. Senza distinguere fra autorizzazione temporanea durante la guerra e auto-

aggiunge la Relazione che la portata del provvedimento è assai ristretta e si concreta esclusivamente in una revisione di casi particolari, basata sull'equità e sulla giustizia.

L'art. 1 di tale Progetto autorizzava a concedere, entro il 31 dicembre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, si trovassero in una delle condizioni seguenti:

« *(Omissis)* g) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio della odontoiatria a sensi del R. D. 22-3_1923 n. 795 pur essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 del Dlt. 22 agosto 1915 n. 1311, purchè non abbiano definitivamente rivolto ad altro campo la propria attività ».

la prova della qualità di cittadino italiano rimpatriato per
registrazione del diploma a norma del reg. gen. sanitario.

Osservasi che se anche pei dentisti muniti di diploma estero si fosse preteso, quale titolo abilitante, l'autorizzazione definitiva ottenuta in base al decreto del 1923, sarebbe bastato aggiungere siffatta categoria a quelle menzionate nella prima parte dell'art. 365; giacchè quando il nuovo testo unico volle che la concessa sanatoria avesse per fondamento l'autorizzazione definitiva suddetta, lo disse espressamente, come fece nel comma *b*) del succitato art. 365, relativo all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice. Se pei dentisti vollesi creare apposita e distinta norma, lo si fece a ragion veduta, e cioè per includere nella sanatoria la categoria di coloro che furono anteriormente al 1923 comunque abilitati legalmente all'e-

senza laurea, alcuni dei quali, ad esempio, pur sforniti di un serio titolo di studio, possono legalmente attendere al loro esercizio sol perchè furono accorti ad impugnare il provvedimento ministeriale che ne li escludeva; oppure ottennero, anche sforniti di alcun titolo, il riconoscimento legale del loro esercizio, in conseguenza di una mera formalità (quale l'autorizzazione data dall'ex Governo Fiumano); altri invece — come nel caso dell'odierno imputato — pur forniti di un serio diploma, qual'è quello dell'Ecole Dentaire di Parigi, e che se rimasti all'Estero avrebbero ottenuto la legalizzazione del proprio titolo; pur avendo esercitato pubblicamente nell'ex Stato libero di Fiume e trascurato i propri interessi all'Estero per accorrere doverosamente all'appello della Patria, dovrebbero essere considerati degli abusivi.

Perciò si è provveduto, con la disposizione in esame, ad autorizzare, quantunque sforniti di laurea, all'esercizio odontoiatrico quegli esercenti (rimasti ormai in numero assai esiguo) comunque abilitati a tale esercizio prima del 1924.

Nel caso in esame adunque è da ritenere che l'imputato, esercitante in base ad una disposizione anteriore al 1924, e precisamente in base al decreto 22 agosto 1915 n. 1311, sia autorizzato all'esercizio della odontoiatria, in forza dell'art. 367 del nuovo testo unico, risultando in atti che il diploma francese da lui conseguito venne debitamente registrato al comune di Ostiglia e convalidato dalla Prefettura di Mantova. Mentre in vero per il decreto del 1923 spettava al Ministero concedere l'autorizzazione, pel decreto del 1915 fu demandato alle autorità locali (Comune e Prefettura) la potestà amministrativa di autorizzare l'esercizio odontoiatrico (art. 65 reg. 3-2-1901 n. 45). Avendo quindi il comune e la Prefettura riconosciuta la validità del titolo e data l'autorizzazione all'esercizio odontoiatrico durante la guerra, tale autorizzazione, già perfetta, oggi rivive per l'art. 367 del succitato testo unico.

L'imputato pertanto dovrà venire assolto perchè il fatto a lui ascritto non costituisce reato.

Dell'esattezza di questa massima non è lecito dubitare: essa si ispira a rigorosa precisione di concetti giuridici e rappresenta il risultato di uno studio veramente pregevole fatto dall'estensore della sentenza sui precedenti storici e sui lavori preparatori della disposizione legislativa in esame (confermata dal Tribunale di Mantova addì 28-1-1936).

La particolarità del reato ci porge occasione di fare un rapido accenno agli sviluppi del problema dei cosiddetti « dentisti pratici ».

Fino al 1888 l'esercizio della odontoiatria era libero: le varie Università conferivano, di fatto, diplomi di dentista, e nessun disposto di legge disciplinava l'esercizio della professione.

A questo periodo di assoluta libertà seguì la legge 22 dicembre 1888 n. 5849, la quale, diretta a riordinare e regolare tutta la materia sanitaria, subordinò, tra l'altro, l'autorizzazione all'esercizio della professione di dentista al conseguimento di diplomi di abilitazione rilasciati da una Regia Università in base a titoli i più disparati.

Senonchè, nemmeno questo periodo di tolleranza poteva durare, e così non si tardò ad avvertire la necessità di richiedere la laurea in medicina come titolo indispensabile per poter esercitare l'odontoiatria: l'obbligo della detta laurea fu sancito con la legge 31 marzo 1912 n. 298.

Naturalmente, fu cura del legislatore di dettare delle disposizioni transitorie, intese a sanare la posizione di alcune categorie di dentisti pratici che si trovavano ad esercitare già la professione nei

rizzazione definitiva: chi sia stato per una volta legalmente abilitato all'esercizio della odontoiatria prima del 1924, lo si consideri tuttora.

Che tale sia la portata dell'articolo in esame, è fatto palese non solo dal tenore dell'articolo stesso, ma dalle parole di Mussolini, ma dalle se-

esercizio odontoiatrico. Che il nuovo testo unico, pur non abbia limitato il beneficio in questione ai tuttora abilitati, ma lo abbia invece esteso a coloro che furono comunque abilitati in forza di disposizioni anteriori, lo si ricava anche dalla diversa locuzione letterale da esso adoperata. Mentre la legge 16-10-1924 n. 1175, invero, faceva salvi i diritti di «coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria in virtù di disposizioni anteriori...»; l'art. 367 del nuovo testo fa salvi i diritti di «coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori...».

Non può pertanto esservi dubbio che il pensiero del legislatore sia stato il seguente: coloro che furono legalmente abilitati prima del 1924, e comunque abilitati — sia in via temporanea che definitiva — si considerino tuttora abilitati.

D'altronde, come ormai generalmente ed autorevolmente si ritiene, la portata vera di una norma è persino indipendente dalla effettiva e concreta volontà di chi la redasse, poiché la legge vale per quello che esprime, non già per quello che vollero i suoi redattori; e non soltanto gli effetti sogget-

teriore o più ampio campo di dominio.

Ma, ripetesi, sarebbe fare un grave torto al legislatore fascista ove potesse ritenersi ch'egli abbia completamente obliterato le ragioni di equità e di giustizia che informavano il progetto presentato dallo stesso Capo del Governo, il quale, come si è accennato, intendeva legalizzare la situazione di alcune categorie di dentisti, e in special modo di quella degli ex combattenti rimpatriati a causa della guerra, che ottennero a suo tempo di venire autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria in via temporanea.

Oltrechè quindi la lettera della legge, suffraga l'interpretazione data al disposto dell'art. 367 del nuovo testo unico lo spirito animatore di esso, che è quello di ovviare, per evidenti ragioni di equità e giustizia, alla grave sequela venutasi a creare nella stessa categoria di esercenti l'odontoiatria

precedenti periodi di libertà o di tolleranza, onde la loro sistemazione giuridica appariva giustificata da diritti acquisiti o da stati di legittime « aspettative », degni di considerazione. Dette ragioni di equità e di giustizia ispirarono precisamente le disposizioni, prima dell'art. 3 del D. Luog. 22-8-1915 n. 1311, poi degli art. 1 e 4 del R. D. legge 22 marzo 1923 n. 795, quindi dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1924 n. 1755, infine dell'art. 367 del vigente T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265. (Ricorderò per inciso che le sanzioni disposte nelle leggi precedenti al codice son da ritenersi abrogate e l'abusivo esercizio va represso con la sanzione dell'art. 348 C. P. Così ha deciso anche la Cassazione 13-3-1935 su *Riv. pen.* 1935, 1355).

A questo punto una naturale osservazione s'impone: la portata del citato art. 367 lett. a del nuovo T. U. Leggi sanitarie è ragionevolmente circoscritta a coloro che abbiano esercitato la professione di odontoiatra, non solo di fatto, ma altresì legalmente, cioè per effetto di regolare abilitazione conseguita in virtù di disposizioni di legge anteriori all'anno 1924. In altri termini, l'accennata disposizione deve intendersi essenzialmente come una sanatoria di casi individuali, i quali risultino o addirittura sorretti da un fondamento giuridico (diritti quesiti) o comunque meritevoli di particolare considerazione sotto il profilo dell'equità, in quanto basati su fatti acquisitivi superiori alle « semplici aspettative ».

All'infuori di questi casi individuali deve riprender vita il regime di rigore, giustamente stabilito per la repressione del non mai abbastanza deprecato abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie.

A. FOSCHINI

- > 194 — G. GRECO: Cessione di azienda e pagamento della imposta di R. M. dovuta dal cedente > 3.—
- > 195 — M. GIANNELLI: Il fallimento delle società irregolari come organismo e come patrimonio > 3.—
- > 196 — G. CATALDI: La responsabilità dell'appaltatore nell'espletamento di pubblici servizi per conto della pubblica amm. > 3.—
- > 197 — F. LONARDO: Il limite del mandato al procuratore ad litem > 3.—
- > 198 — G. LOSCHIAVO: La clausola penale nel contratto individuale del lavoro > 3.—
- > 199 — G. TABISSI: Sulla competenza in materia di controversie relative al rapporto fra ricevitori e supplenti postali > 3.—
- > 200 — T. CANGINI: La competenza del Pretore nell'azione di sfratto del precarista > 4.—
- > 201 — G. BONINI: Ingiurie e molestie a mezzo del telefono e costruzione di parte civile della Società Telefonica > 4.—
- > 202 — A. VISCO: Denuncia infondata ed azione di danni > 3.—
- > 203 — B. VISTOSO: Natura e limiti della responsabilità in ordine alle circostanze aggravanti del reato > 4.—
- > 204 — A. PALAZZO: Ancora dell'appello incidentale del P. M. > 3.—
- > 205 — F. LUCIPERO: Autoveicoli per noleggio da rimessa > 3.—
- > 206 — M. DINI: Il reato di mancata frequenza ai corsi premilitari > 3.—
- > 207 — F. MOBILIO: Sospensione del giudizio civile in occasione di falso giuramento > 4.—
- > 208 — R. DAVI: Il tentativo nel delitto colposo > 3.—
- > 209 — G. BONINI: Il tentativo nel delitto colposo > 3.—
- > 211 — L. BURATI: Osservazioni sul computo delle pene > 3.—
- > 212 — F. ODIERNA: La misura del risarcimento del danno in seguito a reato commesso in istato di provocazione > 4.—
- > 213 — E. ONDEI: Sul reato di uso indebito del distintivo del P. N. Fascista > 4.—
- > 214 — E. CAPALAZZA: La configurazione giuridica dell'*aberratio ictus* > 3.—
- > 215 — F. CIGOLINI: La circolazione delle trattorie agricole nel nuovo codice stradale > 3.—
- > 216 — F. RIZZI: L'aggravante del tempo di notte in rapporto al reato di violazione di domicilio > 3.—
- > 218 — U. CEDRANGOLO: Sulla risarcibilità del danno dipendente da atto necessitato > 4.—
- > 219 — G. TABISSI DE JACOBIS: Competenza e procedura relativa alle controversie sul contratto di mezzadria > 3.—
- > 220 — G. GRECO: Ricostruzioni di edifici e condizioni e limiti per la esenzione delle imposte > 3.—

Tip. LA BODONIANA - Bresciani, 37 - Tel. 53-547 - Roma

Lire 3

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI ALLE LL.EE. I PREFETTI

DENTISTI PRATICI MUNITI DI TITOLI ESTERI.

Alcuni dentisti, pratici, forniti del diploma dell'ex Regno del Montenegro e dell'Ecole dentaire di Parigi, presentarono, a suo tempo separati ricorsi al Consiglio di Stato contro il provvedimento di questo Ministero, che respingeva per tardività, le domande da essi avanzate allo scopo di ottenere l'autorizzazione dell'esercizio della odontoiatria, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 22 marzo 1923, n. 795. Il predetto consenso, con pronunzia pubblicata nell'adunanza del 3 marzo 1936, respingeva i ricorsi, accogliendo la tesi sostenuta dall'avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'Amministrazione.

Senonchè gli interessati ai sono avvalsi del predetto giudicato per riprodurre davanti a questo Ministero la tesi già sostenuta davanti all'Alto Consesso Amministrativo (che non potè discuterla perchè eccedeva i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi) che essi, cioè, ammessi all'esercizio professionale in virtù ~~art. 367~~ del D.L. 22 agosto 1915, n. 1311 riguardanti i sanitari connazionali, muniti di titolo estero e rimpatriati e rifugiati in Italia in occasione della guerra 1915-1918, dovessero considerarsi autorizzati, non più in via provvisoria (come disponeva il suddetto decreto luogotenenziale) ma in via definitiva, in relazione al disposto dell'art. 367 lett. a) del Testo Unico indicato.

La questione, in questo suo nuovo aspetto, ha formato oggetto di esame da parte dell'Autorità Giudiziaria, in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione, la quale, co

la decisione pronunciata il 10 novembre 1936, ha ritenuto che il 2° comma dell'art. 367 del T.U. suindicato dovesse essere interpretato come ~~veramente~~ convalida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici col D.L. del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guerra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termine del citato decreto 22 marzo 1933 n. 795.

Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo Collegio al citato articolo necessita ora provvedere sulla domanda in proposito presentata dal sig.....
residente.....

E poichè, per la legge 5 giugno 1930 n. 943 i dentisti pratici non possono esercitare l'odontoiatria senza essere iscritti nell'albo aggiunto dei Medici, ed in base al R.D.L. 5 Marzo 1935, n. 184 l'iscrizione nell'albo è di competenza del Sindacato provinciale di categoria; si prega l'E.V. di trasmettere l'istanza allegata a codesto Sindacato, provinciale dei Medici per i provvedimenti di competenza. Allo scopo peraltro, di metterlo in grado di adottare la sua decisione con piena cognizione di cause, si prega l'E.V. d'informarlo dei precedenti della questione di che trattasi e di sottoporgergli che l'iscrizione deve aver luogo quando il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano;
- b) sia rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza o in occasione della guerra;
- c) sia munito di diploma estero che abiliti all'esercizio dell'odontoiatria;

d) abbia fatto, a suo tempo, registrare il diploma a termine dell'art.65 del Regolamento generale sanitario approvato con B.D. 3 febbraio 1901 n.45.

Per quanto si riferisce al diploma occorre avvertire che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 4 aprile 1929, Anno VII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco, perchè "tale facoltà non è sancita dalla lettera del Decreto Legge, nè può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi."

E', invero, il possesso del diploma estero che abilita se nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già per effetto dell'art.3 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia.

Sembra, quindi a questo Ministero, che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del premetto Consesso

Nell'ipotesi, poi, che il Sindacato dovesse respingere la istanza suindicata, esso dovrà notificare all'interessato la forma della deliberazione adottata, avvertendolo che entro 30 giorni dalla notificazione stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art.28 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184.

d) abbia fatto, a suo tempo, registrare il diploma a termine dell'art. 65 del Regolamento generale sanitario approvato con B.D. 3 febbraio 1901 n. 45.

Per quanto si riferisce al diploma occorre avvertire che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 4 aprile 1929, Anno VII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco, perchè "tale facoltà non è sancita dalla lettera del Decreto Legge, nè può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi."

E', invero, il possesso del diploma estero che abilita se nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già per effetto dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia.

Sembra, quindi a questo Ministero, che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del preletto Consesso

Nell'ipotesi, poi, che il Sindacato dovesse respingere la istanza suindicata, esso dovrà notificare all'interessato la forma della deliberazione adottata, avvertendolo che entro 30 giorni dalla notificazione stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art. 28 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

III

ARIANO EUGENIO residente in Lodi, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà n.4, Roma

contro

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO
per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 XVII e notificata il 17 maggio 1939.

F A T T O

Il sig. Eugenio Ariano, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311, fece istanza al Sindacato Medico della provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano, con suo provvedimento 27 ottobre 1937, respinse l'istanza dell'Ariano, talchè que-

sti ricorresse, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc./me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 134, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 933, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione per incompetenza o eccesso di potere."

D I R I T T O

1°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra

facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo."

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una in-

interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc./ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc./ma Corte di Cassazione portata la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo in copia autentica al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronuncia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni ai prefetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuo-

ve direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'ab-
bo aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sin-
dacati si conformarono ai dettami della Corte di Cas-
sazione e agli autorevoli consigli contenuti nella cir-
colare del Ministero per gli Interni. Taluni, e fra
questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le
domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul
reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Com-
missione Centrale per le professioni Sanitarie, con-
futando la interpretazione che della Legge ha dato
la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati
secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li
definisce, gli abilitati in via provvisoria e tempo-
ranea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte del-
l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie : l'in-
terpretazione data dall'autorità giudiziaria con la
sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da
una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di
quest'ultima, dopo aver confessato la propria perples-
sità ("non sfugge al Collegio - si legge nella deci-

sione impugnata - la concessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"); si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè: se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno data l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autori-

tà giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacché esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora il Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perché il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronuncia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nell'applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giudizidionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione su-

tentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissione Amministrativa, sia di organi del potere esecutivo, sia dei Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc./me Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione/è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione.

Una tale indagine si collega a quella circa

l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale ~~XXXXXXXXXXXX~~
eccesso si verifica quando "l'applicazione della legge è c
contraria ai concetti che l'hanno ispirata e allo sco-
po cui è diretta", oppure quando vi è in tale applicazio-
ne un "travisamento dei fatti" ossia un errore palese.

(vedi: Pappalardo, L'eccesso di potere. Nel 2° volume degli
Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato).
Se pertanto noi potremo dimostrare che tutte le motivazioni
della impugnata sentenza traggono origine da un errore,
ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è vi-
ziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dot-
trina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di
potere.

Si legge nella decisione impugnata (pag. 10 quarta
riga)

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie
"si limitava a riportare integralmente la norma ecce-
"zionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre
"1924 n. 1755".

L'errore di questa asserzione è dimostrabile con la
integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755 : Pos-
sono esercitare l'odontoiatria :

Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto.

Art. 367 lettera a) del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria:

Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755.

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ora è questa diversità che ha richiamato l'attenzione dei magistrati. E' questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre era, ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa dizione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto si è indotta ad indagare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico. Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione:

1°)- Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori."

2°)- Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Né importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel Testo Unico, ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque, e ciò agli effetti dell'indagine era sufficiente il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°)- Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabili-

to; onde il non averlo detto nei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la profesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha motivato il suo provvedimento di rimpulsa con alcuni argomenti, sui quali ha insistito anche nelle sue controdeduzioni, e cioè : che l'Ariano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonia, che non ha provato il suo rimpatrio dell'estero e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che fu per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava a negare all'Ariano anche il possesso legittimo di quella abilitazione cosiddetta provvisoria o temporanea che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Ariano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione centrale con la sua decisione ha chiaramente giudicato delle eccezioni del Sindacato e ha ritenuto, contrariamente all'assunto del Sindacato predetto, avere l'Ariano ottenuta l'autorizzazione di cui alla legge del 1915. A pag. 8 dell'impugnata decisione (seconda riga e seguenti) si legge: "Nei rapporti della situazione personale del ricorrente, sta di fatto che egli ottenne - è vero - l'autorizzazione provvisoria e temporanea". Questo giudizio della Commissione rimane. esso conferisce il diritto all'Ariano, ove siano adottati i principi della Corte di Cassazione nell'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico di essere, senz'altro iscritto nell'albo aggiunto, giacchè la legittimità della sua abilitazione cosiddetta temporanea o provvisoria è stata pienamente riconosciuta.

Con questa osservazione, che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso, crediamo di dare anche la migliore e la più pratica risposta ai timori infondati ed eccessivi con i quali la impugnata sentenza della Commissione si prospetta una prossima invasione di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi. La Commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi sanitari, teme che sia consentita così una

"ammissione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. Invece non tutti coloro che richiedono l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Ariano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esale della Commissione a questo riguardo sarà per l'avvenire la migliore garanzia che vorremo prudentemente applicare le norme transitorie del Testo Unico nella interpretazione della Corte dei diretti; norme che, per il loro stesso carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più umana comprensione, un periodo di larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERTANTO SI CHIEDE

Annularsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col n. 80, pubblicata il 30 Marzo 1939-XVII^o, e notificata all'Ariano il 17 Maggio stesso anno.

Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei

Medici di Milano di iscrivere Eugenio Ariano nelle
elenco transitorio dei dentisti abilitati a continua-
re l'esercizio della professione ai sensi dell'art.
3 ultimo comma del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 134; con-
vertito nella legge 27 maggio 1935. n. 933;
con tutte le conseguenze di legge.

Roma 1° giugno 1939-XVII

Si producono:

- a) Bolletta del deposito di lire seicento versate
all'Ufficio del Registro - atti giudiziari di Roma
(Palazzo di Giustizia) il giorno 1939-XVII e
pertante il n.
- b) Copia della sentenza della Corte di Cassazione
del 10 novembre 1936 n.675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Eugenio Ariano
residente a Lodi nomino a mio procuratore speciale
l'avv. S.E. Ivano Bonomi perchè mi rappresenti e mi
assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sex.Unite)

per ottenere l'annullamento della decisione n.30 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 e notificata il 17 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato e in ispecie il potere di sottoscrivere il ricorso che precede notificarlo, depositarlo, discuterlo presso la Suprema Corte eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi, Piazza della Libertà 4.

Roma 12 Giugno 1939 - XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente sig. Eugenio Ariano.

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

DI

ARIANO EUGENIO residente in Lodi, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivance Bonomi, Piazza della Libertà n.4, Roma

contro

IL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI MILANO
per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata il 30 marzo 1939 XVII e notificata il 17 maggio 1939.

F A T T O

Il sig. Eugenio Ariano, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 n.1311, fece istanza al Sindacato Medico della provincia in cui esercita, e cioè al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, per essere iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di Cassazione in sede penale - all'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Milano, con suo provvedimento 27 ottobre 1937, respinse l'istanza dell'Ariano, talchè que-

sti ricorresse, comè come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie. Istituitosi il giudizio, con la produzione di documenti e di memorie da parte dell'Ariano, e con repliche del Sindacato in difesa del suo provvedimento, la Commissione Centrale ha emesso il suo giudizio con la decisione in epigrafe, rigettando il ricorso dell'Ariano.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso ricorso alle Ecc./me Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 134, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 933, e che suona così :

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione per incompetenza o eccesso di potere."

D I R I T T O

1°

Con D.L. 25 agosto 1915, volendosi agevolare i sanitari italiani che, muniti di diplomi esteri, erano rientrati o stavano per rientrare in Patria, sospinti dalla guerra

si permise a costoro di esercitare nel regno la professione a cui il predetto diploma li abilitava.

Più tardi, con D.L. 22 marzo 1923, si intese regolare per i dentisti questa agevolazione, e si prescrive che l'abilitazione di cui avevano usufruito sarebbe diventata definitiva mediante decreto ministeriale emesso su parere di apposita Commissione.

Si venne costituendo così due specie di abilitati quelli che poterono ottenere il decreto ministeriale e che si considerano definitivamente abilitati, e quelli che - per circostanze varie e spesso per ritardo nella presentazione della domanda - non poterono ottenere detto decreto. Quale sorte doveva riservarsi a questi ultimi ?

La questione rimase aperta per molti anni, durante i quali si tentò di risolverla con un intervento legislativo di cui è traccia nel disegno di legge 25 aprile 1933-XI n.1711 presentato al Parlamento dal Capo del Governo e inteso a sistemare, dopo una prova, gli odontoiatri non abilitati definitivamente. Ma quel disegno di legge non fu discusso, e, invece, il Parlamento delegò al potere esecutivo, con legge 6 luglio 1933 n. 947, il compito di raccogliere in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, con

facoltà di modificarle e di integrarle. Ne venne così il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Nelle disposizioni transitorie del predetto Testo, all'art. 367 si legge:

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo."

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".

La disposizione venne subito invocata dagli odontoiatri abilitati dalla legge del 1915, ma non abilitati definitivamente da quella del 1923. Se noi siamo stati, essi dicevano, abilitati da disposizioni anteriori all'ottobre 1924 (e il R.D. 22 agosto 1915 è indubbiamente una disposizione anteriore) noi dobbiamo usufruire del beneficio introdotto nelle norme transitorie del nuovo Testo Unico.

Senonchè mancava, fino a poco tempo fa, una in-

interpretazione definitiva che confermasse questo assunto.

Ma avendo avuto codesta Ecc./ma Corte di Cassazione occasione di pronunciarsi sul ricorso in sede penale dell'odontoiatria Benatti, imputato di esercizio abusivo della professione, essa poté esaminare la questione e risolverla nel senso che l'articolo 367 del Testo Unico sia da interpretare favorevolmente alla tesi degli odontoiatri.

La sentenza della Ecc./ma Corte di Cassazione portata la data 10 novembre 1936 XV e il n. 675. Essa è stata resa dalla Terza Sezione Penale e respinge il ricorso del P.M. di Mantova confermando il giudicato dei primi e dei secondi giudici, con la piena assoluzione del Benatti perchè il fatto a lui imputato non costituisce reato. Tale sentenza noi alleghiamo in copia autentica al presente ricorso, perchè essa è la più esauriente confutazione della tesi accolta nell'impugnata decisione.

In conformità alla pronunzia della Corte del Diritto che dettava una precisa norma interpretativa dell'art. 367 del T.U. Sanitario il Dicastero dell'Interno emanò disposizioni siprofetti perchè essi indicassero ai Sindacati Provinciali Medici le nuo-

ve direttive per l'iscrizione degli odontoiatri nell'anno aggiunto prescritto dalla legge. Ma non tutti i Sindacati si conformarono ai dettami della Corte di Cassazione e agli autorevoli consigli contenuti nella circolare del Ministero per gli Interni. Taluni, e fra questi il Sindacato Medico di Milano, respinsero le domande degli odontoiatri e negarono l'iscrizione. Sul reclamo dell'interessato si è pronunciata ora la Commissione Centrale per le professioni Sanitarie, confutando la interpretazione che della Legge ha dato la Corte di Cassazione e ritenendo che gli abilitati secondo le disposizioni del 1915 - o, come essa li definisce, gli abilitati in via provvisoria e temporanea - non possano ottenere l'iscrizione.

II°

Siamo di fronte a due interpretazioni opposte dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie : l'interpretazione data dall'autorità giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione, e quella data da una giurisdizione speciale : la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie. Invano la decisione di quest'ultima, dopo aver confessato la propria perplessità ("non sfugge al Collegio - si legge nella deci-

sione impugnata - la concessione fra la motivazione della sentenza e la questione speciale ch'esso è chiamato a risolvere"); si industria di far credere che il compito assegnato alla Commissione è diverso da quello assegnato alla autorità giudiziaria, talchè la Commissione è competente a dire il contrario di quel che ha detto la Cassazione. Vano tentativo! Basta leggere la sentenza del Supremo Collegio e quella della Commissione per constatare che identico è il punto in decisione, e cioè: se il titolo dell'autorizzazione provvisoria è valido o meno all'autorizzazione definitiva e quindi - corollario obbligato - all'iscrizione nell'albo.

E allora se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno dato l'autorità giudiziaria e una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità.

Nessuno potrà obbiettare che l'autorità giudiziaria sia competente a giudicare d'un reato quale è l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, e quindi sia competente a indagare pregiudizialmente se questo esercizio sia abusivo o legale. L'autori-

tà giudiziaria può quindi - come hanno fatto i giudici di merito e quelli di diritto - esaminare se le disposizioni di legge vigenti consentono o meno l'autorizzazione all'esercizio della professione, e, qualora stabilisca che esse la consentono, dichiarare che il fatto dell'esercizio non costituisce reato.

Una volta risolto dalla Suprema Corte questo punto di diritto, ne discende che ogni odontoiatra abilitato dalla legge del 1915 sfugge alle sanzioni della legge penale, giacché esso non abusa, ma usa di un suo diritto. Infatti tutte le sentenze penali pronunciate contro dentisti dopo la sentenza della Corte di Cassazione si sono ispirate ai criteri della sentenza stessa.

Può ora un Collegio speciale, quale è la Commissione Centrale, contraddire all'interpretazione che dell'art. 367 T.U. ha dato l'autorità giudiziaria e modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato? Evidentemente no. Se fosse il contrario, se la pronuncia della Commissione potesse aver valore, si avrebbe questa mostruosa situazione: una Commissione che nega l'iscrizione negli albi e quindi

minaccia per gli esclusi le sanzioni della legge penale, e un'autorità giudiziaria che quegli stessi esclusi ritiene legittimamente abilitati e che li assolve perchè il fatto dell'esercizio non costituisce reato!!!!....

E' principio universalmente ammesso che spetti al magistrato di interpretare la volontà del legislatore. Il magistrato - scriveva un insigne maestro del diritto - si trova in una posizione eccezionale: "ciò che egli pronuncia è senz'altro ciò che si deve ritenere voluto dal legislatore". Per la necessità di separare, nello Stato moderno, le funzioni di sovranità, il magistrato è ritenuto sovrano nell'applicazione della legge. Certamente lo Stato si è preoccupato che la funzione giudizidionale non tramodi in abuso od usurpazione di illegittimo potere. Per questo si è disposto che le pronunzie dei giudici siano, per volere delle parti, sottoposte ad una Corte Suprema del diritto che garantisca anche la costante uniformità del giudicato. Di più si è ammesso il principio della interpretazione su-

tentica delle leggi, interpretazioni che spetta esclusivamente al potere legislativo per inderogabile norma statutaria.

Ogni decisione quindi, sia di Commissione Amministrativa, sia di organi del potere esecutivo, sia dei Collegi speciali, rivolta a interpretare la legge contrariamente a quanto ha deciso la suprema Corte del diritto, rappresenta un eccesso di potere tentato da organi incompetenti. Per questo noi denunziamo la decisione impugnata per incompetenza ed eccesso di potere.

III°

Se la conclusione cui siamo giunti non fosse ritenuta pregiudizialmente sufficiente a mettere nel nulla il giudicato della Commissione Centrale, le Ecc/me Sezioni Unite potranno scendere all'esame dei motivi per i quali la Commissione/è arrivata a dare all'art. 367 T.U. una interpretazione contraria a quella stabilita dalla Corte di Cassazione.

Una tale indagine si collega a quella circa

l'eccesso di potere, non essendo dubbio che tale ~~XXXXXXXXXXXX~~ eccesso si verifica quando "l'applicazione della legge è contraria ai concetti che l'hanno ispirata e allo scopo cui è diretta", oppure quando vi è in tale applicazione un "travisamento dei fatti" ossia un errore palese. (vedi: Pappalardo, L'eccesso di potere. Nel 2° volume degli Studi in occasione del centenario del Consiglio di Stato). Se pertanto noi potremo dimostrare che tutte le motivazioni della impugnata sentenza traggono origine da un errore, ci sarà lecito concludere che la decisione impugnata è viziata da errore, il quale è - secondo un autorevole dottrina - un elemento in cui può concretarsi l'eccesso di potere.

Si legge nella decisione impugnata (pag. 10 quarta riga)

"L'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie si limitava a riportare integralmente la norma eccezionale contenuta nell'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755".

L'errore di questa asserzione è dimostrabile con la integrale riproduzione dei due articoli :

Art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755 : Possono esercitare l'odontoiatria :

"Coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto".

Art. 167 lettera a) del Testo Unico delle leggi Sanitarie. Possono esercitare l'odontoiatria:

"Coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924 n. 1755."

Dunque le due disposizioni non sono identiche, come, per evidente errore, crede la Commissione, ma sono letteralmente, grammaticalmente, logicamente diverse. Ora è questa diversità che ha richiamato l'attenzione dei magistrati. E' questa diversità letterale che costituisce quel "cenno espresso da cui deve trasparire la modifica" che la Commissione ha lamentato di non vedere, mentre ora, ed è, a facile portata d'ogni attento lettore. Ed è proprio per questa diversa disione, indice di un concetto diverso, che la Corte del diritto si è indotta ad indigare, secondo le norme dettate dalle preleggi, quale deve essere la esatta interpretazione delle disposizioni transitorie del Testo Unico, Tre indagini ha condotto la Corte di Cassazione :

1°)- Ha indagato sul senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, per concludere che la disposizione del T.U. ha voluto "concedere l'autorizzazione all'esercizio a tutti coloro che fossero stati comunque ad esso autorizzati in forza di disposizioni legislative anteriori."

2°)- Ha accertato l'intenzione del legislatore soffermandosi sopra un disegno di legge, presentato poco prima del Testo Unico, e con il quale il Governo intendeva risolvere - sia pure con un procedimento diverso - il problema dei dentisti abilitati nel 1915. Né importa che tale disegno di legge non contenga la soluzione adottata nel Testo Unico, ma un'altra concretata nell'ammissione di una prova; esso dimostra comunque, e ciò agli effetti dell'indagine era sufficiente il proposito del legislatore di sistemare i dentisti abilitati dalla legge del 1915.

3°)- Ha avuto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, constatando che quando, per altre categorie di sanitari, il Testo Unico ha voluto prescrivere l'autorizzazione a mezzo di Decreto Ministeriale lo ha espressamente stabili-

to; onde il non averlo detto nei dentisti, costituisce un elemento interpretativo del più alto valore.

Alle tre indagini rigorose della Corte del Diritto la Commissione Centrale non oppone che la presesa identità integrale di due disposizioni, identità che non esiste e la cui asserzione quindi vizia di insanabile errore tutti i successivi ragionamenti.

IV°

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano ha motivato il suo provvedimento di rimpulsa con alcuni argomenti, sui quali ha insistito anche nelle sue controdeduzioni, e cioè : che l'Ariano è munito di un titolo estero che non conferisce l'abilitazione in Francia e Colonia, che non ha provato il suo rimpatrio dell'estero e neppure l'esercizio pubblico e notorio della professione, e che fu per questo radiato dal registro delle professioni sanitarie. L'assunto del Sindacato mirava a negare all'Ariano anche il possesso legittimo di quella abilitazione cosiddetta provvisoria e temporanea che è consentita dalla legge del 1915 e in base alla quale l'Ariano chiedeva la sua iscrizione.

Ora la Commissione centrale con la sua decisione ha chiaramente giudicato delle eccezioni del Sindacato e ha ritenuto, contrariamente all'assunto del Sindacato predetto, avere l'Ariano ottenuta l'autorizzazione di cui alla legge del 1915. A pag. 8 dell'impugnata decisione (seconda riga e seguenti) si legge: "Nei rapporti della situazione personale del ricorrente, sta di fatto che egli ottenne - è vero - l'autorizzazione provvisoria e temporanea". Questo giudizio della Commissione rimane. Esso conferisce il diritto all'Ariano, ove siano adottati i principi della Corte di Cassazione nell'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico di essere, senz'altro iscritto nell'albo aggiunto, giacchè la legittimità della sua abilitazione cosiddetta temporanea o provvisoria è stata pienamente riconosciuta.

Con questa osservazione, che suffraga la seconda richiesta del presente ricorso, crediamo di dare anche la migliore e la più pratica risposta ai timori infondati ed eccessivi con i quali la impugnata sentenza della Commissione si prospetta una prossima invasione di dentisti negli albi aggiunti dei medici-chirurghi. La Commissione, infatti, che è prevalentemente composta di egregi saniteri, teme che sia consentita così una

"abilitazione meccanica" di dentisti che non offrono alcuna garanzia di capacità e possono quindi nuocere alla sanità pubblica. Invece non tutti coloro che richiedono l'iscrizione negli albi possono provare - come ha provato vittoriosamente l'Ariano - di essere nel possesso legittimo della così detta abilitazione temporanea del 1915, e il prudente esito della Commissione a questo riguardo sarà per l'avvenire la migliore garanzia che verranno prudentemente applicate le norme transitorie del Testo Unico nella interpretazione della Corte dei diritti; norme che, per il loro stesso carattere di transitorietà, hanno ufficio di collegare, con la più usata comprensione, un periodo di larghezza ad un altro di assoluta severità.

PERANTO SI CHIEDE

Annullarsi la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti la professione sanitaria segnata col n. 60, pubblicata il 30 Marzo 1930-XVI^o, e notificata all'Ariano il 17 Maggio stesso anno.

Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei

Medici di Milano di iscrivere Eugenio Ariano nelle
elenco transitorio dei dentisti abilitati a continua-
re l'esercizio della professione ai sensi dell'art.

3 ultimo comma del R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184; con-
vertito nella legge 27 maggio 1935. n. 933;

con tutte le conseguenze di legge.

Roma 1° giugno 1939-XVII

Si producono:

a) Bolletta del deposito di lire seicento versate
all'Ufficio del Registro - atti giudiziari di Roma
(Palazzo di Giustizia) il giorno 1939-XVII e
pertante il n.

b) Copia della sentenza della Corte di Cassazione
del 10 novembre 1936 n.675.

MANDATO SPECIALE - Io sottoscritto Eugenio Ariano
residente a Lodi nomino a mio procuratore speciale
l'avv. S.E. Ivano Bonomi perchè mi rappresenti e mi
assista avanti la Ecc. Corte di Cassazione (Sez.Unite)

per ottenere l'annullamento della decisione n.80
della Commissione Centrale per le professioni sani-
tarie pubblicata il 30 marzo 1939 e notificata il
17 maggio stesso anno conferendogli tutti i poteri
inerenti al mandato e in ispecie il potere di sotto-
scrivere il ricorso che precede notificarlo, deposi-
tarlo, discuterlo presso la Suprema Corte eleggendo
domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E.
Ivanoe Donomi, Piazza della Libertà 4.

Roma 12 Giugno 1939 - XVII

Si certifica autografa la firma del ricorrente
sig. Eugenio Ariano.



61777

R. PRETURA DI REVERE

IL PRETORE TITOLARE

26 luglio 1939

Eccellenza,

In riscontro alla Sua gentilissima lettera del 26 andante, La ringrazio innanzi tutto ^{per} assai sentitamente l'interessamento spiegato per mio cognato Accolla.

Ricordo benissimo di aver letto lo studio del Cons. Pappalardo negli Annali di dir. e giur.; e poichè nel Repertorio del Foro it. è inserita la massima affermata dalla Cassazione, relativa al caso Benatti, e dallo stesso Rep. rilevo che la sentenza della Cassaz. fu pure pubblicata dagli Annali, è motivo di ritenere che lo studio del Pappalardo costituiva una nota a detta sentenza. Perciò V. E. potrà rintracciare detto studio a pag. 71 della predetta rivista (Annali), anno 1938. Io ebbi a prestito il relativo fascicolo dal sig. Podestà di Sernide, ing. dott. Cavallini - Poichè domani dovrò recarmi a Sernide in quella sede distaccata di Pretura, mi accerterò se effettivamente risulta pubblicato a pag. 71 del 1938; in caso contrario non mancherò di avvertirLa.

La sentenza di cui trattasi fu anche pubblicata dalla Giustizia pen., 1937, II, 39 e dalla Riv. pen., 1937, 328 - ignoro però se annotata.

Con profondo ossequio, mi abbia

Ille F. V. devoto
Clemente Guarnieri

Nino Pappalardo

Nota: Desp. fruisitorie ^{in quanto}
dentisti pratici

2 argomenti letterali: uno logico -

salvo i diritti acquisiti da coloro che sono
(bott. 1924

569 a. " " " da coloro che siano stati

Ma allora doveva dire sono

per le posizioni essenziali consolidate
si disse sono stati

" Queste differenze di linguaggio legislativo
non sono intenzionali (per troppo il
legislatore moderno è troppo affarcenti
dato nel suo immenso lavoro per
accorgersi della differenza fra un
" sono " e un " siano stati ")

Non voleva il legislatore dar
vita a autorizzazioni già estinte

Secondo letterale -

Deviene poi agli veterinari sanitari
perché più largo coi dentisti e

più rigido con gli altri.
Io credo che se avesse voluto
dare col 6. 11., una sanatoria
l'avrebbe data a tutti e non ai
soli dentisti;
1915

Le disposizioni del disegno
di legge non sono passate
nel testo unico.

Quel disegno comprend. otto e
sette categ. di dentisti.

Lei butta a mare, una
sola sabato

Così, e ammettiamo che l'art. 7
abbia riprodotto le disposizioni

del disegno legge, dovremo dire

che il governo abbia unito
radicalmente in pochi mesi,

2

Poiché Ella desiderava conoscere
il mio pensiero e poiché le
ho scritto che tale pensiero
poteva calcolarsi nella misura
già praticata per il ricorso
alla Commissione Centrale, così
per maggior precisione - le
comfermo che tale pensiero
può stabilirsi in £ 4000, nella
quale posso anche comprendere
le circa 500 lire occorrenti
per la ballatura e la stampa
della memoria.

Appena tale memoria sarà
stampata, le invierò ~~una~~
alcune copie per sua informazione
colgo l'occasione per inviarle
i migliori auguri per l'anno
nuovo.



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 1280-1457-1838-2080-3062
R. G. 193

39

Roma,

- 5 GEN. 1940 Anno XVIII

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa
la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno
- 1 FEB 1940 Anno XVIII
per la discussione del ricorso'

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1/ Curti Cesari & Audit. Ott. Meris | Corina |
| 2/ Ariano Bugnari & | Milano |
| 3/ Spennappè Barbieri & | Verelli. |
| 4/ Tommasi Curiani & | Palermo |
| 5/ Bergognoni Felice & | Roma |

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Luigi Bonomi

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria
indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera
della sentenza denunciata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai
Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima
Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

V. E. Brown

Roma 13 gennaio 1940

Gregorio Ariano,

La Corte di Cassazione
discuterà in Sezione Unite il suo
ricorso nell'udienza del 1 febbraio.

Come ebbi a dirle fino dal giugno
scorso, reputo opportuno redigere
una memoria a stampa, di
cui due copie su carta da bollo
di L. 18, per ~~copiare~~ illuminare
meglio la Corte sul punto
di diritto in discussione.

Le sarà una spesa fra le
400 e le 500 lire soprattutto per
la carta bollata, ma reputo
che la memoria sia utilissima.
~~Il suo caso~~ ~~La legge~~

~~Al mio corpo~~ ~~sarà~~ ~~disposto~~
~~insieme a far recapitare altri~~

La sulla decisione e ne fra d'una
comune ^{proprio} nel suo caso
che avverrà la discussione, ma
fatti ~~la~~ ~~decisione~~ ^{soltanto la} decisione
civessa sul suo ri'verso
~~che~~ è un'ipotesi e motivata,
tutte le altre fanno
a quella, ~~sono~~ riferimenti

~~congiunto~~ ~~di~~ ~~severa~~

Il colgo l'occasione per
inviare i migliori saluti, ed
auguri

Roma, 10 giugno 1940

Egregio Beruti,

Ho ricevuta la sua cartolina proprio mentre mi giungeva l'avviso della Corte che passa al 1° febbraio la discussione davanti alle Sezioni Unite del suo ricorso presentato il 10 giugno dello scorso anno.

~~Il~~ ~~Sei~~ Disentero quindi la tesi che ha già avuto fortuna davanti la Sezione Penale della Corte di Cassazione con la viva speranza che i magistrati ~~non~~ ricomfermino una sentenza che mi pare ~~essere~~ giustificata.

Se ottengo la vittoria, ~~ella~~ ^{dei} ~~non~~ non è un diplomatico che montenegrino (per i quali vi sono ~~ostilità~~ ^{opposizioni} gravissime) potrà fondamente ritenere di essere ammesso al libero esercizio.

Per la discussione non ci sono
spese. Per l'onorario liado con
veniente di precisarlo fin
d'ora che lo stabilirei ~~in~~ con
nella cifra, certa non eccedeva
di lire duemila.

In attesa di leggerla, le
invio i miei migliori
saluti ed auguri.

Burma, 10 gennaio 1940

Egregio Spermaggiati,

Oggi mi è ~~giunto~~ stato comunicato che il suo ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, verrà discusso ~~in~~ nella udienza del 4° febbraio.

Insieme al suo saranno ~~discussi~~ ^{discussi} altri eguali ricorsi, fra cui quello di Adriano ~~che~~ ^{che} ha per il quale la Commissione Centrale aveva stesa la più ampia e motivata sentenza. ~~Il~~ ^{Si} preparerò una memoria ^{di} stampa per illuminare ulteriormente la Corte sui punti di diritto della causa.

Questo per la questione della interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario. Per la questione invece - che si svolge su adde per le - riguardante i diplomi

montenegrini, non ho avuto
da lei alcuna notizia. È stato
in So, per altro, che ~~alcuni~~
~~dentisti come~~ il Bigon di
Vicenza, è stato processato nella
sua città e condannato con la
condizionale. Ora è in appello.

Altri dentisti invece sono stati
interrogati per delega del giudice
istruttore di Napoli e volendosi
~~abbinare la procedura a quella~~
~~di alcuni napoletani~~ ~~interrogati~~
~~di essi~~.

Gli sa qualche cosa
in proposito? cosa contro

È in attesa di sue
notizie, le invio i
migliori saluti.

Roma, 10 gennaio 1740

Egregio Sommo,

Il suo desiderio di apprettare la discussione in Cassazione sta per essere esaudito.

Il ricorso suo, e quella di Ariano Ceruti, Bergonzoni, e Perrinatti, saranno discussi nella udienza del 10 febbraio.

Sto preparando una memoria per illuminare ulteriormente la Corte.

Cordiali saluti.

Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Adiungo 1° febbraio 1940

Memoria riassuntiva

per Eugenio Ariano ricorrente

contro il
Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano

per annullamento

della decisione 30 marzo 1939 XVII N. 80 della
Commissione Centrale per gli esercenti professioni sanitarie.

Cassano 19

Sezione Reale della Corte di Cassazione

Udienza del 1° febbraio 1940

Memoria per Eugenio Ariano

ricorrente ~~co~~

contro il Sindacato Provinciale ^{Associazione dei} Medici di Milano

~~La~~ ~~La~~ con la legge 31 marzo 1912 ^{si prescrive per} l'esercizio della odontoiatria ~~la~~ laurea in medicina e chirurgia. ^{Successivamente} ~~però~~ ~~per~~ ~~per~~ ai dentisti non laureati, ma ^{ma} forniti di diplomi esteri, si usa un particolare riguardo. ~~È opportuno~~ ~~rispondere~~ ^{rispondere} ~~rispondere~~ ^{rispondere} con esattezza le varie disposizioni legislative che furono proposte ~~e~~ emanate ^{in questa} materia.

Provvedimento del 1915

Durante la grande guerra, e per favorire il rimpatrio dei sanitari (non quindi dei soli dentisti) che si trovavano all'estero, ^{mentre} muniti di diplomi esteri, si emanò il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1915 N. 1311, che con l'art. 5 così dispone:

Proposte legislative del 1933.

5

Il 25 aprile 1933 il Capo del governo
Ministro degli Interni presentava al
Parlamento un disegno di legge con
questo titolo: « Sistemazione giuridica
di alcune categorie di dentisti pratici »
(Camera dei Deputati, XXVIII legislatura,
Documento N. 1711.) Fra le sette categorie
di dentisti pratici da sistemare era
compresa quella dei ~~dentisti~~ diplomati all'estero
che, per cause diverse non avevano
potuto ottenere l'autorizzazione prevista
dal decreto-legge 22 marzo 1923. La relazione
al disegno di legge era giustificata
la proposta?

« In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio di Stato, alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occasione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che, secondo lo spirito della Legge, non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'autorizzazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla convalida del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

« È sembrato quindi equo comprendere nel presente provvedimento legislativo anche costoro fra i quali è opportuno rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomati dell'École Dentaire. »

~~Con l'articolo 1~~ Con l'art. 1 di tale
disegno di legge si autorizzava a concedere
~~per~~ in seguito ad una prova per
esami l'abilitazione all'esercizio della
odontoiatria ai dentisti già abilitati
~~dalla~~ dalla legge dell'agosto 1915
ma non definitivamente abilitati
secondo le norme della legge del marzo 1923.

La legge del 1933 e il Testo Unico

Il disegno di legge non giunse alla ^{risordata} discussione. Successo con legge 6 luglio 1933 n. 947, il Parlamento delegò al Governo del Re i poteri legislativi in materia sanitaria, dovendo raccogliere non solo le varie leggi sanitarie, ma anche di modificarle e integrarle.

Il Testo Unico (approvato con decreto 27 luglio 1934 n. 1265) nelle disposizioni transitorie contenute all'art. 367 ^{in merito} la seguente disposizione:

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto o legge 16 ottobre 1924, n. 7753, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria »

Dizione diversa, concetto diverso

~~Legge con disposizioni~~ avendo sotto gli occhi le varie disposizioni legislative è facile constatare:

- 1° Che la ~~disposizione transitoria~~ disposizione contenuta nell'art. 367 lettera a) del Testo Unico è affatto identica a quella contenuta nell'art. 1 del Decreto-legge

16 ottobre 1924. Nel Testo Unico
si ~~esce~~ parla di coloro che si sono
stati abilitati; mentre nel decreto
del 1924 si parlava di coloro che sono
abilitati.

2. La sequenza dei provvedimenti
e delle proposte legislative
lascia credere che il legislatore
abbia ^{voluto} come ne aveva facoltà
innovare in questo campo
~~più che~~, ~~proibito~~ ~~abbia~~ ^{stretti} aveva
manifestata l'intenzione di
sanare (pur con un diverso
procedimento) la situazione di
quella ~~determinata~~ categoria
di dentisti.

Insomma, diverso diversa signi-
fica concetto diverso. Non è arguibile
la ~~tesi di~~ ^{la tesi di} ^{esposta}
da un commentatore certo autore
vole, ~~che~~ ~~queste~~ secondo la quale
« queste differenze di linguaggio
legislativo non sono intenzionali. »

giustificare queste ~~distinzioni~~ ^{distinzioni} ~~del legislatore~~ ^{del legislatore}, quel commentare
ha dovuto deplorare che il legislatore
moderno sia troppo affacciato
nel suo immenso lavoro per accor-
gersi della differenza fra i
"sono" e non sono stati 77#
Ma il ~~giudice~~ ^{magistrato, interprete della legge}, ha il dovere di
della differenza e deve ^{quindi} cercare
~~se il testo~~ ^{se} quale sia l'
~~interpretazione~~ ^{esatto} significato e la
precisa portata della disposizione
legislativa, ~~senza lasciarsi~~ ^{senza}
~~lasciarsi da~~ che non può essere
(per la serietà stessa del legi-
slatore) ~~per l'importanza~~
vole distrazione, ~~ma pure~~ ^{per}
~~che~~ Ed è questo ^{proprio} che, ~~che~~ ^{chiediamo}
chiesto ad una Sezione di questa
Ecc. Corte (la quale ha ~~ad~~ ^{confer-}
mato autorevolmente la nostra
interpretazione) mi ^è di anno
ancora a coteste ^{Sezioni} Unite.

L'art. 367 del Testo Unico

Per l'esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi sanitarie mi seguiremo le norme stabilite nelle Preleggi, e cioè:

- a) attribuiremo alla disposizione legislativa il senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse;
- b) accetteremo l'interpretazione del legislatore;
- c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe.

L'art. 367 usa le parole « si sono stati
^{legalmente} abilitati », e così si discosta dalle disposizioni del ~~decreto~~ 16 ottobre 1924 che usa le parole: « sono ^{legalmente} abilitati ». ^{Nelle due disposizioni è} È mutato il tempo dei verbi mentre per il resto esse ~~sono~~ ^{sono} ~~identiche~~ ^{identiche} se si è mutato il tempo. ~~Quunque~~ ^{Quunque} ~~è~~ ^è ~~mutato~~ ^{mutato} ~~il~~ ^{il} ~~tempo~~ ^{tempo} dei verbi ~~introdurre~~ ^{introdurre} ~~una~~ ^{una} ~~altra~~ ^{altra} ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~è~~ ^è ~~voluta~~ ^{voluta} introdurre un altro e diverso

concetto. È precisamente questo, che
si deduce, dalla compressione delle
parole: chi è ^{dal significato e} ~~abilitato~~ stato abilitato
da disposizioni precedenti, si è
considerato abilitato. Ossia chi
è stato abilitato
~~una volta~~ una volta, per una
qualunque delle disposizioni prece-
denti, lo resta.

Si è voluto ~~essi da un comment~~
da taluno supporre (ma
le supposizioni sono sempre arbitra-
rie) che quella sostituzione del "siano stati" al
"sono" ~~non ha significato~~ ~~traduzione~~
dipenda ~~dalla~~ dalla circostanza ^{di}
~~che~~ ~~mentre~~ che mentre nel 1924 il
fatto della conseguita abilitazione legale
era prossimo, nel 1934 era lontano.
L'argomento non regge. L'autorizzazione
doveva avvenire, entro un breve termine,
secondo il disposto del decreto 23 marzo 1925,
per cui, nell'ottobre 1924 il fatto della
conseguita abilitazione era già
~~restituito~~ ai fini grammaticali; altrettanto ~~restituito~~ quanto
dieci anni più tardi.

La verità è questa: che l'uso del
"sono" o del "siano stati" non
~~si~~ ^{riflette} ~~traduce~~ la vicinanza o la
lontananza del fatto ~~o~~ specifico
della abilitazione, ma ~~traduce~~ ^{traduce}
due concetti diversi. Se si volevano
ammettere ^{soltanto} ~~di diritto~~ ~~di~~ coloro che
avevano ottenuto ~~l'abilitazione~~ l'autoriz-
zazione ai sensi del decreto del 1923 si
doveva dire "sono", se si voleva
invece, ammettere anche coloro,
che ~~da~~ ^{da} disposizioni precedenti,
~~per potersi far legge~~ ~~usa il~~ ~~per~~
~~Abitat~~ erano stati, ^{ma} ^{qualunque} volta,
abi legalmente abilitati, si doveva
dire "siano stati". Il Testo
Unico avendo adottato questa
dizione ha ~~inteso~~ ~~voluto~~
~~disporre~~ ^{voluto} esprimere un
nuovo concetto e una nuova
volontà.

Nel dubbio occorre, secondo le norme

delle Preleggi, l'accertamento delle ¹⁰
intenzioni del legislatore. Ma ~~essa~~ è indu-
bitabile che l'intenzione del legislatore
nell'aprile del 1933 (cioè un anno
prima dell'emanazione del Testo Unico)
era di sanare la condizione di
talune categorie di dentisti pratici
fra cui quella di coloro che, ^{pur} abilitati
dalla legge del 1915, non ~~avevano~~ ^{erano}
~~tempestivamente~~ ~~non~~ ~~possedevano~~ ~~la~~
in possesso dell'autorizzazione prescritta
legge del 1923 ~~per~~ ~~far~~ ~~la~~ ~~loro~~ ~~esercizio~~
dalla legge del 1933.) ~~all'esercizio della~~
~~professione~~ ~~autorizzata~~. Il passo della relazione
del disegno di legge 25 aprile 1933, ~~che~~
sottoscritta dal capo del governo,
~~che~~ ~~abbiamo~~ ~~in~~ ~~fronte~~ ~~più~~ ~~adatto~~
dimostra chiaramente ~~che~~ ~~intenzione~~
le intenzioni del governo ^{quali fossero}
il Parlamento delegava a cui
in questi giorni - i pieni poteri per
in modificare, integrare e raccogliere
in Testo Unico le varie leggi
sanitarie.

11
Si è osservato che ~~con~~ quel disegno
di legge ~~il~~ il legislatore si
meva di ~~provvedere~~ sanare la ^{situazione} ~~propria~~
dei dentisti pratici mediante
prova per esami, e che le
~~ben~~ che avrebbero beneficiato
di quella legge sarebbero state ^{una} ~~sette~~
~~ben~~ sette. ~~Ma ciò non infirmava~~
il vostro argomento, anzi lo raffor-
za. Noi dubitiamo ~~che~~ ricercare
l'intenzione generica del governo,
~~che~~ e questa ^{intenzione} vera per la sanatoria,
e non per l'immutabilità delle
~~disposizioni~~ ^{disposizioni} precedenti. Che se poi, con
la disposizione transitoria del
Testo unico, ~~il~~ il governo non
~~ha fatto~~ ^{ha fatto} ricorso alla sua ^{preferita} ~~soluzione~~
(prove per esami), ma ha risolto
con un piccolo ritocco una piccola
questione, ciò è appunto spiegabile
col fatto che non si sono sanate
tutte le sette categorie di dentisti
ma solo una, che per come

~~Si è osservato nella discussione l'importanza~~
~~che le istituzioni del~~
leg che il ~~legislatore~~

si legge nella relazione del Capo del
Governo, più sopra riprodotta) comprende
« un esiguo numero di dentisti »
i quali, meno accorti, non
graziosi; i provvedimenti negativi
del Ministero. »

Resta da esaminare, ~~come~~ ^{per} l'esatta
interpretazione dell'art. 36, ~~esatta~~
sia stato il comportamento ^{quale}
legislatore in casi simili o in
materie analoghe.

Fra i sanitari diplomati all'estero
e riatriati in occasione della guerra
non ci sono soltanto gli odontoiatri,
ma i medici, i chirurghi, i veterinari,
i farmacisti. A tutto costume la
legge del 1915 ha conferito la
abilitazione in Italia, ^{la}
abilitazione che la legge

ge 22 marzo 1923 voleva venisse confermata da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle disposizioni transitorie del Testo Unico queste categorie di sanitari sono disciplinate in maniera diversa: per gli odontoiatri provvede l'art. 367, per gli altri sanitari provvede l'art. 365.

Per gli odontoiatri l'articolo 367 prescrive soltanto che *siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori alla legge del 1924*; e non prescrive niente di più. Per i medici, chirurghi, farmacisti ecc., l'art. 365 lettera *b* prescrive che detti sanitari « abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'Interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923 ». Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, *come l'ha detto nel caso degli altri sanitari*. Non avendolo detto, significa, in maniera indubbia, che il legislatore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per un'ingiusta valutazione confessata dal Ministero nella sua ricordata relazione) una sanatoria ~~più ampia, che~~

piena, ~~che si concretava~~ nel riconoscimento
~~in~~ della permanenza di una
abilitazione già ottenuta, in
base a qualunque delle disposizioni
di legge ~~che~~ anteriori al 1924.

I tre criteri che le leggi pongono
a fondamento dell'interpretazione
delle norme legislative ~~condurranno~~
dunque, la tesi che ~~non~~ ^{confermano}
~~è stata~~ ^{è stata} accolta dall' ~~Supremo~~ ^{Corte di}
Cassazione ed è stata respinta dalla
Commissione Centrale per le
Professioni Sanitarie, dove, accanto
ad autorevoli giuristi, si vedono in
prevalenza egregi sanitari a tutta
vigile tutela dei loro interessi
sociali.

La sentenza della Corte di Cassazione

~~La lettura della~~ sentenza 10 novembre
1936 ~~della~~ resa dalla Terza Sezione
Penale di cotesta ~~Corte~~ ^{Corte} di Cassazione
(sentenza che abbiamo prodotta in copia
autentica) conferma, ~~autentamente~~
punto per punto,
il nostro ~~in~~ esame interpretativo
della norma di legge, e stabilisce,
con l'autorità del suo giudicato, questa
massima:

~~(portanza che abbiano prodotto un capo
autentico) stabilisce queste massime~~
« I dentisti che essendo muniti di
diplomi esteri vennero provvisoria-
mente abilitati all'esercizio profes-
sionale, in forza del ~~decreto~~ D. L. 22 agosto
1915, anche se non ottennero
l'abilitazione definitiva ai sensi
del D. L. 22 marzo 1925, debbono
considerarsi abilitati ad esercitare
l'odontoiatria nel regno in
forza dell'art. 36 § delle disposizioni
transitorie del testo unico delle
leggi sanitarie. »

Questa è una massima di carattere
e di portata generale, e non è affatto
una... discriminante del reato di
esercizio abusivo, come vorrebbe
far credere l'impugnata decisione
della Commissione Centrale. Il
suo carattere di massima, a
effetto su tutti i casi, è applicabile
a tutti i casi del genere e si manifesta nelle

sentenza che abbiamo prodotta in
copia autentica ~~distinta~~ basta a
distinggere il tentativo di attribuirle
il suo importanza limitata al caso

frequenti sentenze, rese recentemente,
con le quali il magistrato penale, mi-
formando alla pronuncia della Corte
di Casazione, assolve ^{sempre} quei dentisti
abilitati dalla legge del 1915 che
vengono denunciati per esercizio abusivo
della professione.

Ma ^(e qui richiamiamo l'attenzione di questa 2^a Corte) la massima è stata accolta
anche dal potere esecutivo, ~~perché~~
quello che per legge ^{legislativa} ~~legislativa~~
compone il ~~Testo Unico delle Leggi~~
~~Sanitarie~~ ed è stata accolta in
piena libertà di scelta.

Infatti il ~~potere~~ Governo di fronte
al principio stabilito dalla
~~interpretazione data nell'art. 10~~
~~della~~ Casazione del Regno, aveva ^{di fronte}
a se, ^{aperte e libere,} o non accettare di
quella massima e provocare la
~~interpretazione~~ autentica della dispo-
sizione di legge; o farvi ora e già,
disponendo per la sua ~~pratica~~ applicazione

La prima via importava un intervento legislativo, giuridico e ~~canone~~ ^{canone} statutario che l'interpretazione delle leggi spetta al potere legislativo. ~~Essa~~ ^{data} ~~non poteva~~ ^{la} ~~data~~ ^{natura} della materia; era agevole un pronto intervento mediante un decreto - legge, ~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~da~~ ^{da} convertirsi in legge.

Scartata questa via ^{indubbiamente perché contraria} ~~il~~ ^{al} ~~potere~~ ^{del} ~~governo~~ ^{governo}, esso ^{ha} ~~voluto~~ ^{preservare} ~~presso~~ ^{presso} alla ^{interpretazione} data dalla Corte di Cassazione alla ^{Costituzione} ~~disposizione~~ ^{disposizione} transitoria del Cost. ^{unico}, ~~che~~ ^{che} ~~ha~~ ^{ha} ~~portato~~ ^{portato} ~~la~~ ^{la} ~~massima~~ ^{massima} ~~della~~ ^{della} ~~ad~~ ^{ad} ~~la~~ ^{la} ~~conoscenza~~ ^{conoscenza} ~~dei~~ ^{dei} ~~Leggi~~ ^{Leggi} ~~del~~ ^{del} ~~Regno~~ ^{Regno} ~~la~~ ^{la} ~~massima~~ ^{massima} ~~stabilità~~ ^{stabilità} ~~dalla~~ ^{dalla} ~~Corte~~ ^{Corte} ~~del~~ ^{del} ~~diritto~~ ^{diritto}, ~~perché~~ ^{perché} ~~esse~~ ^{esse} ~~a~~ ^a ~~for~~ ^{for} ~~volta~~ ^{volta} ~~insopportabile~~ ^{insopportabile} ~~per~~ ^{per} ~~le~~ ^{le} ~~intenzioni~~ ^{intenzioni} ~~dei~~ ^{dei} ~~Sindacati~~ ^{Sindacati} ~~provinciali~~ ^{provinciali}.

^{nella primavera del 1937,} Nella circolare emanata dal Ministero ^{del} ~~Interno~~ ^{Interno} alle ^{L. D. G. G.} ~~L. D. G. G.~~ ⁱ ~~Prefetti~~ ^{Prefetti} ^{nel} ~~la~~ ^{la} ~~primavera~~ ^{primavera} ~~del~~ ^{del} ~~1937~~ ¹⁹³⁷ ~~si~~ ^{si} ~~leggono~~ ^{leggono} ~~queste~~ ^{queste} ~~parole:~~ ^{parole:}

« La questione (cioè ~~la~~ ^{la} ~~portata~~ ^{portata} e il signifi-

« dell'art. 367 C. U.) ha formato oggetto di

18

« esame da parte dell'autorità giudiziaria, in occasione della
« contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno
« degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione,
« la quale, con decisione pronunciata il 10 novembre 1936, ha
« ritenuto il 2° comma dello art. 367 del T.U. suindicato doves-
« se essere interpretato come convalida definitiva dell'autoriz-
« zazione, concessa ai dentisti pratici col decreto luogotenenziale
« del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia
« limitata alla durata della guerra, non sia stata convertita
« per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del
« citato decreto 22 marzo 1923, n. 795.

« Di fronte alla esplicita interpretazione
« data dal Supremo Collegio al citato
« articolo, necessita ora provvedere
« sulla domanda dei singoli dentisti»

È qui la circolare si dilunga ad
avvertire che, ~~compie~~ ^{poiché} ~~perché~~ occorre
~~essere iscritti~~ ^{per l'esercizio}
professionale ~~essere iscritti~~ ^{l'iscrizione}
nell'albo aggiunto dei dentisti, ~~essi~~
~~rispettando~~ ~~il~~ ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~Ministero~~ ~~di~~ ~~Sanità~~ ~~pubblica~~
debbano provvedere a che
~~essi~~ « l'iscrizione ~~deba~~ aver

luogo 77 quando l'aspirante dimostri
di avere tutti i requisiti richiesti
dalla D.L. del 22 agosto 1915.

Dunque il Governo, cioè il potere
 esecutivo che per delega legislativa,
 ha compilato ed emanato il
 detto Decreto delle leggi sanitarie,
 ricorrendo ^{con questo suo provvedimento} a che l'interpretazione
 data dalla Suprema Corte
~~di una massima transitoria e finale~~
~~disposizione di un che giurava ad un~~
~~piccolo gruppo di persone non è~~
 affatto in contrasto con le sue
 interpretazioni, cui i suoi ~~per~~ confermati
 propositi, cui quella difesa della
 Sanità pubblica che ~~per~~ è commessa
 alle sue ^{uffici} ~~potestà~~; ~~non~~ ^{e ricorre} ~~che~~ ^{altre}
 che quell'interpretazione ~~non~~
~~una questione che pareva~~
~~potere e doveva essere~~
 avvolta ~~per~~ anche per un senso
 di ~~una~~ equità verso un « esiguo
 numero » di dentisti ~~che con~~ ^{ai quali}
~~già~~ ~~una~~ già lungi e ~~non~~
 lo devole esercizio della professione

conferisce ~~qualche~~ ~~una~~ ~~legittima~~ ~~una~~ ~~provata~~
la aspettativa ~~legittima~~ alla sistemazione.

La Commissione Centrale e i suoi compiti

Mentre il ~~governo~~ ha fatto un passo
Ministero dell'Interno

ed al giudicato della Casapiana, è
insorta invece, contro tale

giudicato, la Commissione Centrale
per le professioni sanitarie, da
quella Commissione,

dove gli interessi professionali hanno
una voce ~~che sovrasta~~ prevalente, la

sentenza della Corte Suprema è
stata ~~impugnata~~ contraddetta e respinta.

E ~~non~~ ^{strana} basta ~~per~~ accennare a
questa situazione perché ~~l'opinione~~

la saggezza di contestare Ecc. in Corte
faccia giustizia di cose tentative.

~~con~~ ^{audace} ~~interpretazione~~ compito di ~~asserire~~ ^{Si}
affermare cioè che la legge intende

dire, ~~il~~ l'ufficio di ~~significare~~
la portata delle ~~disposizioni~~ legislative,

determinare

~~la~~ la facoltà di governare
ed applicare la legge, spettano
alla ^{Suprema} Corte del Diritto e non ad
~~altre~~ ^{altre} consessi amministrativi con
funzioni ~~particolari~~ speciali. La
dubbio quindi che il giudicato della
Commissione Centrale per le Professioni
Sanitarie sia inficiato di
incompetenza e debba essere
riparato.

In ~~la~~ ~~riparazione~~

Quando questa riparazione
verrà, e quando la disposizione
transitoria del Testo Unico verrà
ricomparsata nei termini già
stabiliti dalla saggezza della Corte,
la Commissione Centrale per
le Professioni Sanitarie potrà
~~riprendere~~ riprendere la sua funzione
più modesta ma certamente
utile. E ciò potrà, col prudente

A
emessa su ricorso Ariano e

La decisione N. 80, (qui impugnata ~~per~~) (fra le molte analoghe decisioni della Commissione sindacata, ^{essa} è la più ampia e motivata, tutte le altre essendo una parafrasi o un breve riassunto della stessa) venne notificata, a cura del collegio giudicante, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore del Re della provincia dove risiede il ricorrente. Ma, nei trenta giorni prescritti

dall'art. 32 del D. L. 5 marzo 1935-XIII, n. 184, ^{convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 383,}

non hanno ricorso né il Prefetto né il Procuratore del Re, i quali, del resto, ~~sono~~ ^{non} ~~sono~~ mai intervenuti nella controversia.

Ha ricorso invece l'interessato, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione notificato (nell'assoluto silenzio della legge) al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, il quale si è costituito per resistere. Il ricorso ~~è~~ ~~si~~ si fonda su due motivi, ~~di~~ ^{di} incompetenza ed eccesso di potere ~~come~~ ~~leggi~~ ~~indagati~~ e svolti nel ricorso stesso.

Questo per quanto riguarda l'aspetto procedurale. Quanto alla materia del ricorso, essa riguarda la posizione giuridica dei dentisti pratici, muniti di diplomi esteri.

35 copie
2 copie in
18

Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Udienza 1° febbraio 1940

MEMORIA RIASSUNTIVA

per

EUGENIO ARIANO — *ricorrente*

contra

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI
MILANO

per annullamento

della decisione 30 marzo 1939-XVII, n. 80, della Commissione
Centrale per gli esercenti/professioni sanitarie. / le

A

Con la legge 31 marzo 1912 si prescrisse per l'esercizio della odontoiatria la laurea in medicina e chirurgia. Successivamente però ai dentisti non laureati, ma forniti di diplomi esteri, si usò un particolare riguardo. È opportuno riprodurre con esattezza le varie disposizioni legislative che furono proposte o emanate in questa materia.

PROVVEDIMENTO DEL 1915:

29

Durante la grande guerra, e per favorire il rimpatrio dei sanitari (non quindi dei soli dentisti) che si trovavano all'estero, muniti di diplomi esteri, si emanò il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1915 n. 1311, che con l'art. 3 così dispone:

« È concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilitati dai relativi diplomi.

« Il godimento di questa concessione è subordinato alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza e in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901, n. 45 ».

X i

DISPOSIZIONI DEL 1923 E 1924.

Nel 1923 il Governo, per sistemare definitivamente il personale sanitario proveniente dall'Estero, vi provvede con R. D.

L. 22 marzo 1923, n. 795, disponendo che tutti coloro che/
niti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie/
avessero esercitato pubblicamente e notoriamente la loro pro-
fessione nel Regno a norma dell'art. 3 del succitato D. Lt. 22
agosto 1915, n. 1311, potevano definitivamente venire au/
zati a continuare nel Regno l'esercizio professionale. L'autoriz-
zazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che
avrebbe consultata una speciale Commissione.

Successivamente con Decreto-legge 16 ottobre 1924 si ri-
badi essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessa-
rio per l'esercizio della odontoiatria, facendo però salvi i diritti
acquisiti.

L'articolo primo di tale disposizione suona così:

« Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi denta-
ria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chi-
urgia, salvo i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chi-
urgia a tutto il 31 dicembre 1923, e da coloro CHE SONO
LEGALMENTE ABILITATI ad esercitare l'odontoiatria e la
protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del
presente decreto ».

PROPOSTE LEGISLATIVE DEL 1933.

Il 25 aprile 1933 il Capo del Governo Ministro degli In-
terni presentava al Parlamento un disegno di legge con questo

titolo: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti « pratici ». (Camera dei Deputati, XXVIII legislatura, Documento N. 1711). Fra le sette categorie di dentisti pratici da sistemare, era compresa quella dei diplomati all'estero che, per cause diverse, non avevano potuto ottenere l'autorizzazione prevista dal decreto-legge 22 marzo 1923. La relazione al disegno di legge così giustificava la proposta:

« In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio « di Stato, alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occasione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che, « secondo lo spirito della Legge, non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'autorizzazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla convalida « del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali, « meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi « del Ministero. /i

« E' sembrato quindi equo comprendere nel presente provvedimento legislativo anche costoro fra i quali è opportuno « rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti « come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomi dell'« Ecole « Dentaire ».

Con l'art. 1 di tale disegno di legge si autorizzava a concedere, in seguito ad una prova per esami, l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria ai dentisti già abilitati dalla legge del-

~~nessuno~~
nessuno
conv.

l'agosto 1915 ma non definitivamente abilitati secondo le norme della legge del marzo 1923.

LA LEGGE DEL 1933 E IL TESTO UNICO.

Il ricordato disegno di legge non giunse alla discussione. Invece con legge 6 luglio 1933 n. 947, il Parlamento delegò al Governo del Re i poteri legislativi, in materia sanitaria, dandogli facoltà, non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie leggi sanitarie, ma anche di modificarle e integrarle.

Il Testo Unico (approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265) nelle disposizioni transitorie contiene all'art. 367 la seguente disposizione:

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

« a) coloro che SIANO STATI LEGALMENTE ABILITATI a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924, n. 7755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria ».

DIZIONE DIVERSA, CONCETTO DIVERSO.

Avendo sotto gli occhi le varie disposizioni legislative è facile constatare:

1° Che la disposizione contenuta nell'art. 367 lettera a del Testo Unico non è affatto identica a quella contenuta nell'art. 1 del Decreto legge 16 ottobre 1924. Nel Testo Unico si parla di coloro che *siano stati abilitati*, mentre nel decreto del 1924 si parla di coloro che *sono abilitati*.

2° La sequenza dei provvedimenti e delle proposte legislative lascia credere che il legislatore abbia voluto, come ne aveva facoltà, innovare in questo campo. Infatti, poco prima, aveva manifestata l'intenzione, di sanare (pur con un diverso procedimento) la situazione di quella categoria di dentisti.

Insomma/dizione diversa significa concetto diverso. Non è accoglibile la tesi esposta da un commentatore certo autorevole, secondo la quale « queste differenze di linguaggio legislativo non sono intenzionali ». Per giustificare queste... distrazioni del legislatore, quel commentatore ha dovuto deplorare che « il legislatore moderno sia troppo affaccendato nel suo immane lavoro per accorgersi della differenza fra un *sono* e un *siano stati*. »

Ma il magistrato, interprete della legge, ha il dovere di accorgersi della differenza e deve quindi ricercare quale sia l'esatto significato e la precisa portata della disposizione legislativa, che non può essere (per la serietà stessa del legislatore) l'effetto di una deplorable distrazione.

Ed è proprio questo che, dopo averlo chiesto ad una Sezione di questa Ecc.ma Corte (la quale ha confermato autore-

volmente la nostra interpretazione) noi chiediamo ancora a co-
teste Ecc.me Sezioni Unite.

L'ART. 367 DEL TESTO UNICO.

Per l'esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie noi seguiremo le norme stabilite nelle Pre-
leggi, e cioè:

a) attribuiremo alla disposizione legislativa il senso fatto
palese dal proprio significato delle parole secondo la connes-
sione di esse;

b) accerteremo l'intenzione del legislatore;
mili e materie analoghe.

c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano casi si-

L'art. 367 usa le parole « siano stati legalmente abilitati »,
e così si discosta dall' disposizione del 16 ottobre 1924 che usa
le parole: « sono legalmente abilitati ». Nelle due disposizioni
è mutato il tempo dei verbi, mentre per il resto esse sono iden-
tiche. Dunque se si è mutato il tempo verbi vuol dire che si è
voluto introdurre un altro e diverso concetto. E precisamente
questo, che si deduce dal significato e dalla connessione delle
parole: chi è stato abilitato da disposizioni precedenti, sia con-
siderato abilitato. Ossia chi è stato abilitato una volta, per una
qualunque delle disposizioni precedenti, lo resti..

La Te

Si è voluto da taluno supporre (ma le supposizioni sono sempre arbitrarie) che quella sostituzione del « siano stati » al « sono » dipenda dalla circostanza che mentre nel 1924 il fatto della conseguita abilitazione legale era ~~prossimo~~, nel 1934 era lontano. Ma l'argomento non regge. L'autorizzazione doveva avvenire, *entro un breve termine*, secondo il disposto del decreto 23 marzo 1923, per cui nell'ottobre 1924 il fatto della conseguita abilitazione era già, ai fini grammaticali, altrettanto remoto quanto dieci anni più tardi.

La verità è questa: che l'uso del « sono » o del « siano stati » non riflette la vicinanza o la lontananza del fatto specifico della abilitazione, ma traduce due concetti diversi. Se si volevano ammettere soltanto coloro che avevano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto del 1923 si doveva dire « sono »; se si voleva, invece, ammettere anche coloro che da disposizioni precedenti erano stati, una qualunque volta, legalmente abilitati, si doveva dire « siano stati ». Il Testo Unico avendo adottato questa dizione ha voluto esprimere un nuovo concetto e una nuova volontà.

7e Nel dubbio soccorre, secondo le norme delle Preleggi, l'accertamento delle intenzioni del legislatore. Ora è indubitabile che intenzione del legislatore, nell'aprile del 1938 (cioè un anno prima dell'emanazione del Testo Unico) era di sanare la condizione di talune categorie di dentisti pratici, fra cui quella di coloro che, pur abilitati dalla legge del 1915, non erano in
/)

+ +
4
attuale,

possesso dell'autorizzazione/ prescritta dalla legge del 1923. Il passo della relazione del disegno di legge 25 aprile 1933, sottoscritta dal Capo del Governo, dimostra chiaramente quali fossero le intenzioni del Governo a cui il Parlamento delegava — proprio in quei giorni — i pieni poteri per modificare, integrare e raccogliere in Testo Unico le varie leggi sanitarie. / +

Si è osservato che con quel disegno di legge il legislatore si proponeva di sanare la situazione dei dentisti pratici mediante una prova per esami, e che le categorie che avrebbero beneficiato di quella legge sarebbero state non una ma sette. Ma ciò non infirma il nostro argomento, anzi lo rafforza. Noi dobbiamo ricercare l'intenzione generica del Governo, e questa intenzione era per la sanatoria e non per l'immutabilità delle disposizioni precedenti. Che se poi, con la disposizione transitoria del Testo Unico, il Governo non ha fatto ricorso alla sua soluzione preferita (prove per esami), ma ha risolto con un piccolo ritocco una piccola questione, ciò è appunto spiegabile col fatto che non si sono sanate tutte le sette categorie di dentisti, ma solo una, che (come si legge nella relazione del Capo del Governo, più sopra riprodotta) comprende « un esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero ». / 1,

Resta da esaminare, per l'esatta interpretazione dell'articolo 367, quale sia stato il comportamento del legislatore in casi simili e in materie analoghe.

Fra i sanitari diplomati all'estero e rimpatriati in occasione della guerra non ci sono soltanto gli odontoiatri, ma i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti. A tutti costoro la legge del 1915 ha conferito la abilitazione in Italia, abilitazione che la legge 22 marzo 1923 voleva venisse confermata da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle disposizioni transitorie del Testo Unico queste categorie di sanitari sono disciplinate in maniera diversa: per gli odontoiatri provvede l'art. 367, per gli altri sanitari provvede l'art. 365.

Per gli odontoiatri l'art. 367 prescrive soltanto che *siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori alla legge del 1924*; e non prescrive niente di più. Per i medici, chirurghi, farmacisti ecc., l'art. 365 lettera *b* prescrive che detti sanitari « abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'Interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923 ». Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, *come l'ha detto nel caso degli altri sanitari*. Non avendolo detto, significa, in maniera indubbia, che il legislatore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per ~~un'ingiusta valutazione confessata dal~~ Ministero nella sua ricordata relazione) una sanatoria piena, che si concreta nel riconoscimento della permanenza di una abilitazione

reclamano intertemporaneo come confessa il

già ottenuta in base ~~alle~~ delle disposizioni di legge anteriori al 1924.

I tre criteri che le Preleggi pongono a fondamento dell'interpretazione delle norme legislative confermano, dunque, la tesi che è stata accolta dall'Ecc.ma Corte di Cassazione ed è stata reietta dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie dove, accanto ad autorevoli giuristi, siedono in prevalenza egregi sanitari a vigile tutela dei loro interessi professionali.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La sentenza 10 novembre 1936 resa dalla Terza Sezione Penale di cotesta Ecc.ma Corte di Cassazione (sentenza che abbiamo prodotta in copia autentica) conferma, punto per punto, il nostro esame interpretativo della norma di legge, e stabilisce, con l'autorità del suo giudicato, questa massima:

1) « I dentisti che/essendo muniti di diplomi esteri, vennero provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale, in forza del D. L. 22 agosto 1915, anche se non ottennero l'abilitazione definitiva ai sensi del D. L. 22 marzo 1923, debbono considerarsi abilitati ad esercitare l'odontoiatria nel regno in forza dell'art. 367 delle disposizioni transitorie del testo unico delle leggi sanitarie ».

Questa è una massima di carattere e di portata generale, e

non è affatto una... discriminante del reato di esercizio abusivo, come vorrebbe far credere l'impugnata decisione della Commissione Centrale. Il suo carattere di massima, applicabile a tutti i casi del genere, si manifesta nelle frequenti sentenze, rese recentemente, con le quali il magistrato penale, uniformandosi alla pronunzia della Corte di Cassazione, assolve sempre quei dentisti abilitati dalla legge del 1915 che vengono denunziati per esercizio abusivo della professione. // te

Ma (e qui richiamiamo l'attenzione di cotesta Ecc.ma Corte) la massima è stata accolta anche dal potere esecutivo, ed è stata accolta in piena libertà di scelta.

Infatti il Governo, di fronte al principio stabilito dalla Cassazione del Regno, aveva dinanzi a sé, aperte e libere, due vie: o non accettare quella massima e provocare la interpretazione autentica della disposizione di legge; o farvi omaggio, disponendo per la sua pratica applicazione.

La prima via importava un intervento legislativo, giacchè è canone statutario che l'interpretazione delle leggi spetti al potere legislativo. E data la natura della materia, era agevole un pronto intervento mediante un decreto-legge, da convertirsi in legge. /,

Scartata questa via, indubbiamente perchè contraria alle intenzioni del Governo, esso ha preso atto della interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla disposizione transitoria

del Testo Unico, ed ha portato a conoscenza dei Prefetti del Regno la massima stabilita dalla Corte del diritto.

Nella circolare emanata, nella primavera del 1937, dal Ministero dell'Interno alle LL. EE. i Prefetti si leggono queste parole:

« La questione (cioè la portata e il significato dell'art. 367
« T. U.) ha formato oggetto di esame da parte dell'autorità giu-
« diziaria, in occasione della contravvenzione elevata per eser-
« cizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino
« alla Corte di Cassazione, la quale, con decisione pronunciata
« X 10 novembre 1936, ha ritenuto il 2° comma dello art. 367
« del T. U. suindicato dovesse essere interpretato come conva-
« lida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici
« col decreto luogotenenziale del 1915, quantunque tale auto-
« rizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guer-
« ra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizza-
« zione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1923.
« n. 795.

« Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo
« Collegio al citato articolo, necessita ora provvedere sulle do-
« mande dei singoli dentisti ».

E qui la circolare si dilunga ad avvertire che, poichè oc-
corre per l'esercizio professionale l'iscrizione nell'albo aggiun-
to dei dentisti, i Sindacati Medici Provinciali debbono provve-
dere a che « l'iscrizione debba aver luogo » quando l'aspirante

1) C
X il

] che
X +

dimostri di avere tutti i requisiti richiesti dal D. L. del 22 agosto 1915.

Dunque il Governo, cioè il potere esecutivo che, per delega legislativa, ha compilato ed emanato il Testo Unico delle leggi sanitarie, riconosce con questo suo comportamento che l'interpretazione data dalla Suprema Corte non è affatto in contrasto con le sue intenzioni, con i suoi confessati propositi, con quella difesa della Sanità pubblica che è commessa al suo ufficio; e riconosce altresì che quell'interpretazione può e deve essere accolta anche per un senso di equità verso un « esiguo numero » di dentisti ai quali un già lungo e indevole esercizio della professione conferisce una fondata aspettativa alla sistemazione.

LA COMMISSIONE CENTRALE E I SUOI COMPITI.

Mentre il Ministero dell'Interno ha fatto omaggio al giudicato della Cassazione, è insorta, invece, contro tale giudicato, la Commissione Centrale per le professioni sanitarie. In quella /) Commissione/dove gli interessi professionali hanno una voce prevalente, la sentenza della Corte Suprema è stata contraddetta e reietta.

Basta accennare a questa strana situazione perchè la saggezza di questa Ecc.ma Corte faccia giustizia di così audace

— 2 —
tentativo. Il compito di affermare ciò che la legge intende dire, l'ufficio di determinare la portata delle disposizioni legislative, la facoltà di governare ed applicare la legge, spettano alla Suprema Corte del Diritto e non a consessi amministrativi con funzioni speciali. Nessun dubbio quindi che il giudicato della Commissione Centrale per le Professioni sanitarie sia inficiato di incompetenza e debba essere riparato.

Quando questa riparazione verrà, e quando la disposizione transitoria del Testo Unico sarà riconfermata nei termini già stabiliti dalla saggezza della Corte, la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie potrà riprendere la sua funzione, più modesta ma certamente utile. E cioè potrà, col prudente esame delle particolari condizioni dei singoli ricorrenti nei confronti dei requisiti di legge, esercitare quel controllo mediante il quale si eviterà « quell'ammissione meccanica », quel « detrimento degli interessi generali » su cui si sofferma la decisione impugnata, con l'evidente intenzione di preoccupare sè stessa e anche gli altri. Ma le Ecc.me Sezioni Unite sono troppo in alto per essere sfiorate da così vani timori.

Roma, 20 gennaio 1940.

Avv. IVANOE BONOMI

Roma, 25 gennaio 1940

Egregio Collega,

Mano la memoria
riapuntiva, ora depositata in
Cancelleria.

Vedo che abbiamo, nelle notifiche del
ricorso, seguite vie diverse. Novasconi
ha notificato al Prefetto e al Procu-
ratore del Re; Ariano al Sindacato
Provinciale Medico; Squarzi al Sindacato
e alla Commissione. Ma nel silenzio
della legge ogni via era possibile.

~~La discussione è stabilita in~~
~~tre gruppi~~ ^{Gli otto ricorsi sono stati} raccolti in tre
gruppi: ciascuno ha il suo relatore
e cioè Petraccone, Carli, Michel e
Lappuli.

Dobbiamo chiedere di fondere
i tre gruppi in uno solo per dare
un'unica discussione? So che la
Corte accoglierebbe la richiesta. Ma

sarebbe necessario che tutte le
parte fossero di accordo.

con i signori Sabetti.

Roma 25 gennaio 1870

On. Avv. Merlini,

Credo che il ricorso
Ignazzoni, che si discuterà
il 1° febbraio alle Sessioni Unite
della Cassazione, sia analogo
ai cinque ricorsi che ho pre-
sentato e agli altri due del
collega Ghia, pure presentati per
la stessa indagine.

Per ciò invio la memoria
riapuntiva che tratta soprattutto
~~del momento, e l'art. 267~~
dell'interpretazione dell'art. 267
del ^{del} libro leggi sanitarie.

Dobbiamo fare tre disegni
o riunire gli otto ricorsi e
farne una sola? Se saremo
di accordo so che la Corte accetterà
la riunione.
Con i migliori saluti.

TIPOGRAFIA CONSORZIO NAZIONALE DI EMIGRAZIONE E LAVORO

(GIÀ TIPOGRAFIA NAZIONALE)

Società Anonima • Sede in Roma • Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

Fattura N. **9611**

Roma (126), **25 gennaio**

1930

Via Ennio Quirino Visconti, 2
Telef. Inter. 33.094
C. P. E. Roma 42335

On. **S. E. Prof. Avv. IVANDE BONONI**

(C. G. S. S. A. A.) Piazza della Libertà, 4

ROMA

EUGENIO ANIARO

c. SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI

DI MILANO

fogli 4 - copie 30 esempl. e due in bollo

8 fogli di carta bollata

L. 128 =

L. 144 =

L. 272 =

L. 1 =

L. 273 =



*Saldata
mercantile*

Ricorsi alle Società Anonime
dei dentisti:

1939	- Cerutti - (luglio)	1380
"	Ariano (")	1457
"	Speranzati (luglio)	1938
"	Tommer (ottobre)	3086
"	Bergonzoni (novembre)	3262

C. D. Bernavardi

Carteggi

ASSSR

Handwritten notes in the top left corner, including the number '41' and some illegible cursive text.

Handwritten notes in the top right corner, including the number '11' and some illegible cursive text.

2
1
7
19

D'Amel
Cantini
G. G. Bonaventura
Torro
Carlini (rel.)
Zaffarini
Ruggieri
Petrucci
Belfiore (Assisi)
Masci
Meale
Capoliana
Veneziani
D'Ambrasio
Culla
Russo

P. G. Cipolli

Novosibirsk
Tobolsk

Petrozavodsk

Ufa

Nov. State. Novosibirsk
Nov. State. Novosibirsk

Yaroslavl

Yaroslavl

Novosibirsk
Novosibirsk

Novosibirsk

Novosibirsk

Ricorsi di dentisti
nell'indiezza 1° febbraio
Leggiani Unite

Abbasconi } avv. Ghia
Poli } relatore: Petraccone

Carutti }
Ariano } avv. Bonorini
Speranzati }
Tommer } relatore Carlini
Berganzoni }

Iquarioni - avv. Merlini Frastini
relatore Zappulli

SEZIONI UNITE CORTE DI CASSAZIONE

Udienza del 1° febbraio

S.E. D'Amelio presidente

S.E. Tommasini

Tenturi

Porro

Carlizzi Michele relatore

Zaffulli

Ruggero

Petraccone

Masci

Meale

Capobianco

Veneziani

D'Ambrosio

Eula

Russo

Belfiore (Assisi)

P.M. =S.E. Cipolla

Aut. ermannic Sophia

Via S. Venzano 47

Bel.

40662

Sec. Liguri della Corte

Luigi Benatti imputato di esercizio abusivo della ~~dent~~ professione odontoiatrica è stato assolto dal primo e dai secondi giudici perché il fatto non costituiva reato.

Instaurata la ricerca - che certo era premiale ed assorbente - se il Benatti avesse dalla legge l'autorizzazione ad esercitare la sua professione di dentista, i giudici del merito hanno concordemente ritenuto che tale autorizzazione ~~fosse~~ ^{fosse} consentita ~~dalla~~ dal testo unico delle leggi sanitarie, che nelle sue disposizioni transitorie e precisamente nell'art. 367 - ferma e legittima la posizione dei dentisti che hanno ~~esercitato~~ esercitata, in virtù di provvedimenti speciali la professione.

Contro questa assoluzione è insorto il Procuratore del Re di Mantova asserendo che ~~ha~~ il predetto art. 367 ~~delle leggi sanitarie~~ ~~non va~~ interpretato così come hanno fatto ~~per~~ i giudici del merito, ma va interpretato in un senso ~~per~~ ristretto e che esclude il caso del Benatti.

Tutta la causa si riduce quindi all'esame del significato e della portata dell'art. 367 del testo unico delle leggi sanitarie.

Leggiamo questo articolo:

Dunque coloro che sono stati abilitati all'esercizio della professione di dentista da disposizioni anteriori al 1924 possono continuare l'esercizio, sia anche senza aver conseguito la laurea in medicina. Il Senato - hanno detto i giudici del merito - avendo in virtù della legge del 1915 esercitata la professione nel mondo pubblico e notorio, ha diritto di considerarsi abilitato per effetto della ricordata disposizione, che essendo inserita fra le disposizioni transitorie della legge, ha appunto il carattere di sanatoria.

~~Esistono~~ Non si può fare una specie di discriminazione fra le molte disposizioni legislative anteriori al 1924, ~~perché~~ ~~esse~~ ~~da~~ ~~ritenere~~ ~~che~~ ~~talora~~ ~~giacché~~ ~~esse~~ ~~hanno~~ osservato i giudici di primo e secondo grado, la legge parla di disposizioni anteriori e non di questa o di quella disposizione.

È vero che il Senato è stato legalmente abilitato ~~per~~ dalle disposizioni del 1915, ma ^{che} non è stato abilitato

(per gli europei e i legittimi riguardi di una
comunicazione di cui non è qui il caso
di discorrere) dalle disposizioni di
un provvedimento del 1915. Ma ~~la~~
è di tutta evidenza (e ~~non~~ ^{la} ~~sentenza~~
impugnata) che la legge ^{non} ~~non~~ ^{non} ~~non~~
fatto distruggere fra i diversi ^{diversi}
diventi, non può togliere valore
~~al fatto~~ all'abilitazione ^{conferita}
nel 1915 ^{solamente per il fatto che} ~~essa~~ ^{essa} non è stata
ripetuta nel 1925.

Una volta conseguita l'abilitazione
essa - ~~per l'art. 309~~ - si deve
ritenere ancora valida, chi ha esercitato
egualmente una volta, può esercitare
anche in avvenire. Chi è stato abili-
tato, lo resta. Tale è il carattere
di larga sanatoria che è ^{ne}
lettera e nello spirito dell'art. 309
che questo carattere ^{sia fatto} ~~deve~~ ^{si palesa} anche ~~dal~~ ^{dal}
^{chiare} ~~che~~ ^è ~~stato~~ ^{anche} ~~dal~~ ^{dal}
intenzioni del legislatore ^{nelle}
e il secondo quibus lo ha ^{brutto}
riproducendo il travaglio legislativo
attraverso al quale si è giunti all'articolo
del Testo Unico. Nel 1935 il capo del governo

Ministro per l'interno voleva sanare
la posizione di pochi poveri dentisti che
erano stati ~~colpiti~~ ingiustamente
colpiti dalle parziali esclusioni della
Convenzione del 1923. È il caso del Governo
presentato al Parlamento. Il disegno di
legge 25 aprile 1933 col quale il caso
del Senath veniva favorevolmente
risolto. Senath invece di insistere su
quel progetto il Governo preferì di servirsi
dei poteri espreparamente conferitigli dal
Parlamento per pubblicare un Testo Unico
dove era naturale trovare posto
nelle disp. transitorie) quelle sanatorie
di pochi poveri casi e i esso ^{sanatorie} legislativo
voleva risolvere con legge speciale.

È vero - dove giustamente i giudici
di prima e secondo grado - confermata
con l'intervento del legislatore quel
l'interpretazione dell'art. 367 che
scaturisce dalla sua letterale dizione
ed era confermata quel carattere
di larga sanatoria ~~che~~ applicando
la quale il caso Senath resta
favorevolmente risolto.

Ma qui s'insorge il Procuratore del
Re di Martona, il quale non persuaso
di quanto dice l'art. 367 (che parla
di dentisti che siano stati legalmente
abilitati) si ostina a sostenere:

1° che ~~si dentista~~ tale articolo si applica
soltanto ai dentisti che abbiano
a termini della legge del 1922 avuta
conferma della loro abilitazione con
Decreto del Ministro dell'Interno;

2° che in ^{alcune} ~~alcune~~ ^{caso} ~~caso~~ ^{si applica} ~~si applica~~ ^{soltanto} ~~soltanto ^{ai dentisti che}
provvede, ~~si sono ancora in possesso~~
di tale abilitazione e cioè siamo
al momento della promulgazione
del Testo Unico ~~in pienamente~~ ^{abilitati}.~~

Ma il Procuratore del Re ricorrente
non ha avuto fortuna (e non poteva
averla) nella scelta dell'argomento
decisivo con cui sostenere la sua tesi.

Il suo unico argomento è questo: la
dizione dell'art. 367 ~~non è~~ ^{che}
la riproduzione ^{testuale} dell'art. 1 del decreto
16 Aprile 1924; cioè non è che la solita
sanatoria consentita da provvedimenti
precedenti.

Leggiamo gli articoli delle due leggi:
L'art. 1° del 6 ottobre 1924 - ~~concesso~~ ^{ri-concesso} l'abilitazione
soprattutto a coloro che sono legalmente abilitati
in virtù di disposizioni precedenti.

L'art. 367 del Testo Unico 1934 - ^{ri-concesso}
l'abilitazione a coloro che sono stati
abilitati in virtù di disposizioni precedenti.

Cento è eguale nei due articoli salvo
il tempo dei verbi. La legge del 1924
contempla coloro che sono abilitati,
quella del 1934 coloro che sono stati
abilitati. La differenza è sostanziale.

L'art. 367 ~~che~~ ^{che} adoperando il verbo
sono stati vuol dire che ^{ri-concesso} ~~concesso~~ l'abilitazione
può anche a coloro che in virtù
di una delle dispos. ^{anteriori} del 1924 abbiano
ottenuto l'abilitazione ^{anche se}
successivamente sia stata tolta
o sospesa.

Ma c'è, a parere della Corte, un
argomento di capitale importanza
sul quale hanno insistito i giudici
di merito nell'emettere la loro
giusta sentenza: « se il legislatore
avesse inteso di ^{ri-concesso} ~~concesso~~ l'abilitazione
soprattutto a coloro che -

in base alla legge del 1927 hanno
ottenuto il prescritto decreto del Min.
Interno, lo avrebbe detto
espressamente, ^{caso} come lo ha detto
nello stesso testo stesso per altri casi.

La legge l'art. 365 del Testo Unico
in via transitoria ha contemplato di legge
altri sanitari (medici farmacisti veterinari
non diplomati in Italia. Ora per costoro
la legge esige che a Biello ottenuto
con decreto del Min. per l'Interno l'ab-
ilitazione ad esercitare nel regno in
conformità della legge del 1925.

Se dunque il legislatore avesse
voluto dire ⁱⁿ nel caso dei
dentisti così che il ^{Min.} del Re di
Mantova vorrebbe d'esso, non
aveva che un modo rapido
di farlo: includere gli odontoiatri
nella categoria ~~che~~ disciplinate
dell'art. 365.

Se non l'ha fatto, se per
gli odontoiatri ha scritto l'art.
367, se per essi non ha
usato la ^{art.} ~~art.~~ di prima del 1924

che contemplava coloro che sono
abilitati ma quella del resto
benico che contempla coloro che
siano stati abilitati ^{seguo}
e che esso ha voluto, con una
sanatoria più larga, ^{comprensiva}
quei pochi primi casi che esso
stesso voleva ^{risolvere} ^{per} ^{la} ^{via} ^{di} ^{una} ^{legge} ^{speciale}
risolvere con una legge speciale.
L'interpretazione restrittiva con
la quale il ricorrente vorrebbe
abbattere la sentenza dei primi
dei secondi giudice è dunque contraria
alla lettera della legge e alla
intenzione ^{manifestata} del ^{legislatore}

Ed ora brevi ^{altre} parole per
quattro motivi, con quali il ricorrente
ha dimostrato il suo ^{particolare}
accanimento contro ^{la} ^{sentenza} ^{dei}
giudici di merito.

Col secondo motivo ^{si} nega al Bernatti - ^{qualora}
sia respinto il mezzo principale di cui abbiamo
discorso - il beneficio dell'art. 1 del Codice Penale
è tentativo vano. Se la legge - ^{nel nostro} ^{posteriori}

caso il testo letterale della legge sanzionaria
toglie il carattere di abusività
della professione del Senatti,
imputata agli stessi? D'essere reato
nell'esercizio

il Senatti non può essere
se si commette il fatto prima della promulgazione della legge

Il terzo motivo manca di fondamento
alla sentenza e la sentenza è largamente motivata
ogni sua parte chiara e logicissima
e in

Il quarto motivo è assurdo. Esula
del campo penale per vagare - incerto
ed equivoco - nel campo delle norme
sindacali.

Il quinto motivo non può trovare
acoglimento. Il giudice di merito
aveva facoltà non obbligo di
sospendere il procedimento in attesa
di una accertata decisione del
di Stato. Abbiamo dimostrato
nella sentenza che ha fatto bene
sono a non sospendere il procedimento
giacché mancavano i presupposti
della legge. Ma concludere trattandosi
di una facoltà e non di un obbligo
la facoltà non si è violata e
se il giudice - con appropositi di legge
non sindacabili in questa sede - ha creduto di
non valersi di questa sua facoltà.

4
confido che il ricorso del Procuratore del
Re di Mantova venga rigettato con la
conferma della sentenza dei giudici.
~~lo~~ ha questa fiducia anche per
una considerazione che trascende per
singolo caso ed è di ordine generale.

Quando in una legge che rimonta
criteri generali che disciplinavano
una determinata materia, si
inscrivono disposizioni transitorie
esse hanno il carattere di
eccezione adattamento del nuovo
all'antico, ~~che~~ ~~è~~ ~~è~~ questo adatta-
mento è voluto dal legislatore
per togliere al passaggio dall'
~~antico~~ al nuovo ogni strappo
doloso, che turbi interessi, che
distrugga situazioni, che crei
~~un~~ squilibrio ~~doloso~~ ~~e~~ ~~pericoloso~~.
Le
disposizioni transitorie sono -
si permetta l'immagine - un
~~medico~~ ~~medico~~ ^{benefico} croce rossa dove
si curano e si sanano le ferite
prodotte dalle ~~nuove~~ ~~disposizioni~~
ordinarie.

libere per questa loro
stessa natura, le disposizioni
transitorie vanno interpretate
largamente, con senso di umanità
e non si può certo uscire dalla
loro lettera ma si può e si
deve scorgere lo spirito e si
la lettera consente una
interpretazione larga, e se
interpretazione che deve prevalere
su quella angusta e meschina.

Io credo fermamente che
la ~~sapienza~~ ^{sapienza} della Corte non
vorra di partirsi da queste
norme di ~~equità~~ ^{equità} e di saggezza.



Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno - Sezioni Unite

(UDIENZA DEL 1. FEBBRAIO 1940-XVIII)

Pres. S. E. D'Amelio - P. M. S. E. Pignatti - Relatore
Cons. Carlizzi.

Per il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA
DEI MEDICI di Milano

CONTRO

il ricorrente Sig. ARIANO EUGENIO, di Lodi.

I.

Con ricorso del 5 giugno 1939 il Sig. Ariano ha prodotto ricorso alle Ecc.me Sezioni Unite per l'annullamento della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie dei 14 novembre 1938 - 30 marzo 1939 con la quale veniva respinto il suo ricorso contro la deliberazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano che non aveva accolta la sua domanda di iscrizione nell'elenco aggiunto dell'Albo professionale dei dentisti per mancata produzione dei documenti giustificativi, perchè radiato dal registro nel 1924 e perchè il diploma da lui esibito non era per sè stesso abilitativo all'esercizio professionale.

Il ricorso è stato notificato al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano così come se questo fosse la parte contraria a cui il gravame doveva essere intimato, tanto che si legge nell'epigrafe del ricorso stesso essere prodotto *contro* il ripetuto Sindacato.

A noi sembra che il Sindacato non *sia parte in causa*, e che però debba essere estromesso dal giudizio in quanto esso esercitò la

funzione di giudice di primo grado sulla domanda dell'Ariano e non fu il suo avversario.

Tuttavia il Sindacato, ove parte in causa debba essere ritenuto, espone in queste note le sue osservazioni in merito al ricorso notificatogli.

II.

Il ricorrente Ariano basa il suo gravame sull'art. 32, penultima comma, del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito in legge 27 maggio 1936 n. 983 che consente all'interessato, al Prefetto ed al Procuratore del Re di proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione Centrale alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza e eccesso di potere.

Di incompetenza della Commissione Centrale, costituita a norma del ricordato R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184 non v'è nel ricorso avversario alcuna indicazione, per cui il ricorso stesso deve intendersi prodotto esclusivamente per vizio di preteso eccesso di potere, anche perché solo ed esclusivamente la Commissione di cui sopra poteva giudicare del reclamo ad essa rivolto dall'Ariano, contro la deliberazione del Sindacato dei Medici di Milano che gli aveva respinta la domanda di iscrizione all'Albo.

Ma secondo gli insegnamenti del Supremo Collegio (sentenza 3 febbraio 1938 in Foro It. 1938 I-700) *il vizio di eccesso di potere, rapportato ad un corpo giudicante di merito, non è altrimenti configurabile se non nella forma della tipica e radicale incompetenza per usurpazione di funzioni giurisdizionali spettanti ad organi di diverso ordine o per assunzione di sindacato giurisdizionale su materia sottratta a controllo contenzioso.*



E, sempre secondo gli insegnamenti del Supremo Collegio, (sentenza 22 dicembre 1938 n. 3301, Toderini c. Finanze) *a configurare l'eccesso di potere che rende denunziabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la decisione di una giurisdizione speciale occorre una indebita estensione dell'Ufficio giurisdizionale a materia che non vi sia soggetta, ossia l'invasione, per parte di un organo di giurisdizione, di un campo sottratto a qualsiasi intervento di potestà giurisdizionale.*

In quest'ultima, come in tante altre e specie nella sentenza 14 gennaio 1938 (Ist. di Cred. Agr. c. Volpe, in Giur. It. 1938 I-1-254), *le Sezioni Unite del Supremo Collegio dichiararono non costituire eccesso di potere giurisdizionale l'erronea interpretazione della legge, perchè l'interpretazione stessa, comunque errata od. ingiusta, attiene pur sempre all'esercizio della potestà giurisdizionale.*

Ora di che cosa si duole il sig. Ariano? Si duole che la Commissione Centrale nella decisione, che egli impugna abbia deciso difformemente dal pronunciato della Cassazione penale nella sentenza Benatti, alla cui motivazione egli si riporta per sostenere il proprio diritto all'iscrizione nell'Albo.

La denunciata sentenza non ha trascurato di tenere presente quel pronunciato, ed ha osservato che esso non può vincolare né il Sindacato né la Commissione nell'esame del punto di diritto se può o non essere iscritto nell'Albo ed esercitare la professione odontoiatrica chi ebbe agli effetti dell'art. 3 del Decreto Luogoten. del 1915 l'autorizzazione provvisoria ma non conseguì quella definitiva.

La denunciata sentenza afferma che *« la portata sostanziale della invocata sentenza del Supremo Consesso Giudiziario è limitata al riconoscimento che, dal punto di vista della responsabilità penale, costituisce elemento discriminante del reato di esercizio a-*

busivo di professione sanitaria la circostanza che l'imputato aveva ottenuto, a suo tempo, l'autorizzazione provvisoria. Questione questa che né il Sindacato provinciale né la Commissione sono chiamati ad esaminare, essendo la loro indagine limitata a conoscere se il postulante abbia o non i requisiti legali per essere iscritto nell'Albo.

La Commissione Centrale mentre ha dichiarato che non le sfugge la connessione tra la motivazione della sentenza della Cassazione penale sul caso Benatti e la questione speciale su cui era chiamata a risolvere, e cioè se l'Arjono aveva o non i requisiti legali per l'iscrizione nell'Albo, ha ritenuto di non potere in coerenza all'interpretazione letterale e logica delle disposizioni di legge che regolano la materia ed in coerenza con gli interessi superiori e prevalenti della salute pubblica riconoscere l'invalidità del semplice titolo di autorizzazione provvisoria ai fini dell'iscrizione nell'Albo.

Ma il ricorso avversario richiamandosi alla sentenza della Cassazione penale, su cui impernia tutta la sua difesa, rileva che se diversa è la soluzione che della medesima questione hanno dato l'Autorità giudiziaria ed una giurisdizione amministrativa speciale, è da chiedere quale delle due soluzioni ha il carattere della legittimità. Tale legittimità esso nega alla giurisdizione speciale perchè, risolto dalla Cassazione penale al punto di diritto come premessa alla dichiarazione che il fatto di quell'esercizio professionale non costituisce reato, ne deve conseguire che chi trovasi nelle condizioni del Benatti abbia diritto ad essere iscritto nell'Albo, perchè un Collegio speciale non può contraddire all'interpretazione che dall'art. 367 T.U. delle leggi sanitarie fu data l'Autorità giudiziaria e non può modificare la giurisprudenza che si è formata su quel giudicato.

In questa affermazione è tutto l'errore su cui è fondato il ricorso avversario, perchè nessuna legge impone, se non al giudice di rinvio, di uniformarsi, neppure in sede di Magistratura ordinaria, alle massime stabilite dal Supremo Collegio, e neppure legge alcuna impone alle singole Sezioni della Corte di Cassazione di uniformarsi alle massime stabilite dalle Sezioni Unite. Era deplorabile la disparità di criteri adottati dalle diverse sezioni del Supremo Collegio, e però la cosa non più si avvera perchè le varie sezioni tengono ora ad affermare sempre più l'unicità della giurisprudenza dell'intero collegio, ma è certo che ciò avviene per spontanea adesione al criterio di uniformare ed unificare la giurisprudenza, non perchè, in ipotesi, la discrepanza e la difformità dei giudicati delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici, civili e penali, della Cassazione urtano contro un precetto di legge.

Tanto meno una speciale giurisdizione, sovrana nei limiti della sua competenza, può essere costretta, sotto pena di viziare di eccesso di potere il proprio giudizio, ad uniformarsi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, per quanto autorevole, e degna del maggiore ossequio, non può vincolare nel giudice speciale l'applicazione della sua libera potestà di giudizio.

Potrà, per ipotesi, essere magari errata la interpretazione della legge fatta dal giudice speciale, potrà essere ingiusta, ma come disse lo stesso Supremo Collegio, *non costituisce eccesso di potere giurisdizionale l'erronea interpretazione della legge, o non può esservi conflitto di giudicato tra le decisioni della Commissione Centrale, limitate al campo di accertamento dei titoli per la iscrizione negli Albi delle professioni sanitarie, e le sentenze della Corte di Cassazione Penale limitate all'accertamento della responsabilità pe-*

nale dell'esercente la professione, cui sia stata negata l'iscrizione nell'Albo.

Non sapremmo in qual modo trovare nella decisione impugnata un eccesso di potere censurabile dal Supremo Collegio.

III.

Nel merito, se pure se ne potesse discutere, la denunciata sentenza rileva che l'Ariano chiese ed ottenne la registrazione del diploma nell'Ufficio d'Igiene di Roma e nei registri dei Comuni di Lodi e di Milano nel gennaio-marzo 1919; che nel 1923 fece domanda per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio della professione; che tale domanda venne respinta; che egli non impugnò il provvedimento del rigetto, come altri fecero avanti al Consiglio di Stato; che ripresentò nell'ottobre 1929 la domanda al Ministero per la omologazione definitiva, ma fuori termine; che questa decisione fu confermata dal Consiglio di Stato ed in seguito ad essa fu radiato ai 20 marzo 1924 dal registro di Lodi; che egli dedusse che il Consiglio di Stato avrebbe accolto la domanda di sospensione del provvedimento di radiazione, e che in base a questa pronunzia egli riprese l'esercizio professionale malgrado mancasse dell'autorizzazione definitiva necessaria ai sensi del R.D.L. del 1923.

Osserviamo che essendo oggi perento il ricorso al Consiglio di Stato, la radiazione definitiva doveva ritenersi non più oppugnabile, per cui l'Ariano doveva considerarsi privo del necessario requisito di cui all'art. 1 del R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755 il quale ammettendo ad esercitare l'odontoiatria coloro che sono legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori a quelle dello stesso decreto, non poteva riferirsi se non ad una abilitazione definitiva, e non poteva comprendere fra i legalmente abilitati coloro i quali

avevano subita *la definitiva revoca della abilitazione*, come era nel caso specifico del sig. Ariano.

La denunciata sentenza giustamente rileva essere pacifico, ed ampresso dallo stesso ricorrente, che egli manca dei requisiti generali e normali, ed invoca l'iscrizione in virtù della norma eccezionale, e che il *supposto legale di abilitazione eccezionale consiste non soltanto nell'autorizzazione provvisoria ma anche soprattutto in quella definitiva e che è arbitrario sostenere che possa conservare giuridici effetti la semplice autorizzazione provvisoria quando ne sia avvenuta la revoca definitiva*.

La giustizia e la correttezza giuridica della decisione impugnata ci farebbero essere certi, anche se essa fosse sindacabile dal Supremo Collegio, del rigetto del ricorso del sig. Ariano con tutte le conseguenze di legge.

AVV. CESARE DE BERNARDIS



DAVANTI LA SUPREMA CORTE
di CASSAZIONE DEL REGNO
(Sezioni Unite)

IN DIFE A

di SQUARZONI GASTANO di Francesco
(udienza 1° febbraio 1940 XVIII)

Poichè il regolamento di procedura lo consente,
noi ci permettiamo di presentare a cod. Ecc.ma Cor-
te Suprema una breve memoria ad illustrare i motivi
che, a nostro sommo avviso, sostengono il ricorso
tempestivamente presentato dallo Squarzony Gastano
contro la decisione 21 giugno 1939 - XVII della
Commissione Con.rale per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie.

Bisogna precisare alla Corte Ecc.ma che lo Squarzony
è cittadino Italiano, deve ritenersi rimpatriato
nel Regno in conseguenza della guerra, è munito di
titolo estero per esercitare la professione di odon-
toiatra, servì con onore il suo paese in guerra, venne
congedato solo nell'aprile 1920, poichè apparteneva
alla classe del 1900, ed aperse, subito dopo il conge-
do, un gabinetto dentistico a Bondeno (Ferrara).

Lo Squarsoni si fece premura di depositare in termine il suo titolo presso la segreteria del Comune di Bondeno e ciò a sensi dell'art. 65 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n.45; per cui era iscritto nell'elenco degli esercenti le professioni sanitarie del Comune di Bondeno.

Non si deve trascurare la importanza di tale formalità perchè la registrazione del titolo importava l'obbligo nel Podestà (allora sindaco) di trasmettere notizia della registrazione al R. Prefetto, il quale doveva far verificare la validità del titolo dal medico provinciale ed aveva tutti i poteri per impedire l'esercizio della professione, ove tale titolo non fosse risultato regolare.

Lo Squarsoni subì numerose visite e controlli da parte del medico provinciale, ma nulla si rilevò contro di lui, tanto che egli potè, senza eccezione alcuna, esercitare fino ad oggi tranquillamente (e possiamo aggiungere con successo) la sua professione di dentista.-

Produciamo ,a comprovare la verità di tali circostanze, due documenti nuovi e precisamente il certificato 23 luglio 1938 del Commissario Prefettizio di Bondeno e l'atto notorio 2 agosto 1938 eretto davanti la R. Pretura di Bondeno.

Col ricorso avevano già prodotto il titolo estero, che autorizzava lo Squarsoni all'esercizio della professione di odontoiatria e che per essere stato depositato e registrato nelle forme di legge aveva subito il vaglio ed il controllo della pubblica autorità.-

Lo Squarsoni si trovava dunque nelle condizioni previste dall'art.3 del D.Lt.22 agosto 1915 n.1311, il quale così letteralmente disponeva:

- " 3° concesso ai cittadini italiani, rimpatriati
- " e rifugiati nel regno in occasione ed in conse-
- " guenza della guerra, muniti di diplomi esteri per
- " l'esercizio di professioni sanitarie, di eserci-
- " tare nel regno la professione cui sono abilitati
- " dai relativi diplomi.
- " Il godimento di questa concessione è subordina-
- " to alla prova da fornirsi dagli interessati della
- " qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o
- " rifugiato in conseguenza ed in occasione della
- " guerra, e alla preventiva registrazione del di-
- " ploma a norma dell'art.65 del regolamento gene-
- " rale sanitario 3 febbraio 1901 n.45 ".

E' vero che col R.D.L. 22 marzo 1923 n.795 si intese regolarizzare tali autorizzazioni e si istituì all'uopo una Commissione presso il Ministero

dell'Interno, ma, a prescindere dal fatto che il decreto disponeva una facoltà e non un obbligo, quella disposizione di legge diede luogo nella pratica a tali e tante incertezze, di cui fanno fede i repertori delle decisioni del Consiglio di Stato dell'epoca, da renderne difficile la applicazione.

La Commissione nominata andò al di là del suo compito, volendo esaminare il valore sostanziale dei titoli e lo stesso Ecc. Consiglio di Stato dovette intervenire ad annullare o correggere molte decisioni (IV Sezione - 25 ottobre 1929 - n. 588 - Pres. De Vito - est. Rocco - Ric. Galardi - Riv. Dir. Pubblica - 1929 - 542). =

In molti altri casi i ricorsi vennero respinti per decorso dei termini .

Fatto si è che il decreto rimase per molti professionisti inapplicato. Tuttavia tutti i dentisti pratici (compreso lo Squarsoni) già abilitati per il decreto del 1915 continuarono ad esercitare indisturbati, pubblicamente e notoriamente la loro professione.

Il R. Governo si preoccupò in seguito di sistemare questa categoria di professionisti, non numerosa, ma certo degna di rispetto per i servizi già prestati ed il Capo del Governo, ministro per l'Interno,

presentò alla Camera dei Deputati il 25 aprile 1933 un disegno di legge col titolo " Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici " (doc. n. 1711: Camera dei deputati : sessione 1929-34 = Leg. XXVIII) .- Con tale disegno di legge non si dava (è vero) una sanatoria generale, ma non si arrivava nemmeno (come oggi si vorrebbe) ad un generale ostracismo togliendo a benemeriti cittadini ogni possibilità di esercitare la loro professione (pur ieri consentita) e quindi togliendo loro ogni mezzo di vita.

Attraverso a due accertamenti (uno formale sulla cernita dei titoli) ed uno tecnico (esame teorico-pratico) si dava modo a queste persone di ottenere la autorizzazione definitiva all'esercizio professionale.

Nella relazione al Parlamento il Governo esplicitamente dichiarava che era sembrato equo comprendere nel provvedimento legislativo anche quei dentisti, rimpatriati a causa della guerra, ai quali era stata concessa a sensi del D.Lt. 22 agosto 1915 n. 1311, l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione, e che poi non avevano conseguita la autorizzazione definitiva, e termini del R.D.L. 22 marzo 1923 n° 725 per non avere impugnato

6)

i provvedimenti negativi emessi dal Ministero in base ad una particolare interpretazione data alle norme dello stesso decreto.

Era insomma una disposizione analoga a quella già attuata col R. D. 15 aprile 1928 n° 1001 a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del regno.

Ma il progetto-legge rimase tale, non perchè si fosse mutato parere, ma perchè il Governo preferì far approvare la legge 6 luglio 1933 n. 947 con la quale esso ottenne la autorizzazione a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle.

Dopocchè è stato pubblicato il R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 che approva il T.U. delle leggi sanitarie, il quale all'articolo 367 lett. a) porta una norma transitoria del seguente letterale tenore: "Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi den-

" tertia ."

E siccome tra le disposizioni anteriori al decreto del 1934 vi sono quelle del D. Luogotenenziale del 1915, e l'articolo sopratrascritto non distingue tra autorizzazioni provvisorie o definitive, così tutti interpretarono tale articolo nel senso che si fosse voluto con esso sistemare, in modo definitivo, la posizione di tutti i dentisti - pratici.

Tale fu il parere della Suprema Corte - Sezione Penale - nella sentenza Benatti - 10 novembre 1936 - che abbiamo largamente trascritta nel ricorso e che si legge in extenso negli Annali di Diritto e Proc. Penale - 1938 - col. 72.-

Così ritennero i giudici di merito che prima e dopo detta sentenza assolsero sempre questi dentisti, denunziati per esercizio abusivo della professione (art. 348 Cod. Pen.) e si potrebbero citare sentenze di Torino, Catania, Millesimo, Pesaro ecc.

Per gli stessi motivi ^{venne assolto} lo Squarconi come risulta dalla sentenza 11 marzo 1939 - XVII- del Pretore di Fiesole (doc. 2 già prodotto).-

Ma intanto veniva pubblicato il R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184 per il quale venne data nuova disciplina giuridica all'esercizio di tutte le professioni ed istituito l'albo permanente dei medici - Chirurghi,

dei veterinari, dei farmacisti, e delle levatrici, con un elenco transitorio per i dentisti privi di laurea.

Lo Squarzonì chiese la iscrizione in quest'ultimo elenco, ma il Sindacato provinciale fascista dei medici della provincia di Rovigo (per le solite gelosie professionali) respinse la domanda dello Squarzonì e la Commissione Centrale, alla quale si fece reclamo, confermò la decisione del Sindacato.-

La Corte Suprema può ben comprendere la decisione presa dalla detta Commissione, se questa è presieduta dal Consigliere di Stato gr. uff. Pappalardo, autore di un diligentissimo commento alla legge sanitaria, il quale (Annali - loco citato) aveva già pubblicato una critica totale ma non persuasiva (per quanto ^{ammantata} delle forme della maggiore cortesia) contro la sentenza 10 novembre 1936- della Suprema Corte - sez. III^a penale in causa BENATTI.

Le decisioni della Commissione centrale sono equiparate dal legislatore a vere decisioni di un organo giurisdizionale, e perciò (a sensi dell'art. 38 del R.D. 5 marzo 1935 n. 184) è ammesso contro di esse il ricorso alle Sezioni Unite di codesta Ecc.ma Corte Suprema, ma il ricorso è limitato ai casi di

" incompetenza " o " eccesso di potere ".

Che cosa debba intendersi per " eccesso di potere " noi lo impariamo dalle decisioni di codesta Corte, la quale ha posto fine da anni alle discussioni della dottrina ed alle oscillazioni della giurisprudenza. Noi non abbiamo alcuna autorità per elaborare dottrine nuove e perciò accettiamo il responso dato da codesta Ecc.ma Corte, tanto più autorevole quando si tenga presente che la giurisprudenza della Corte Suprema, in tema di eccesso di potere, ha avuto il crisma legislativo, come è ricordato da G. E. D'Amelio (Nuovo Digesto Italiano - vol. V° pagg. 256 - 258).

Infatti il Codice di proc. penale all'art. 524 - n. 2 fra i motivi per i quali si può ricorrere in Cassazione indica: " l'esercizio da parte del giudice " di una potestà riservata ad organi legislativi " o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri " e l'art. 519, a sua volta, elencando i casi di annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione senza rinvio al n. 3 indica il caso che: " il provvedimento impugnato contenga disposizioni che eccedano i poteri della giurisdizione ".

Le due espressioni si equivalgono e trovano conferma nelle massime delle sentenze di codesta Corte,

delle quali ricordiamo a noi stessi solo una recentissima in data 24 febbraio 1938 Sez. Unite - Pres. D'Amelio, est. Coco - P. M. Cipolla (conf.) Di Vella (Mass. Foro Ital. col. 122):

" E' viziata di incompetenza la sentenza di un organo di giurisdizione speciale, che abbia invaso la sfera giurisdizionale di altro organo; essa è invece viziata da eccesso di potere, quando con la medesima sia esercitata una potestà riservata ad organi legislativi o amministrativi, o non sia consentita ai pubblici poteri ".

Ora noi sosteniamo che nel nostro caso la onor.

" Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ", dominata dalla idea che il legislatore non avrebbe dovuto sanare mai (e tanto meno senza prova di esame) la posizione dei dentisti - pratici autorizzati ad esercitare la professione col decreto del 1915, si è sostituita al legislatore, o meglio ha fatto il legislatore del caso singolo, non ha male interpretato la legge, ma si è sostituita alla legge, perchè ha aggiunto alle articolo di legge " parole " che in esso non si trovano ed ha tolto valore ad altre " parole " che chiaramente vi si leggono.

Il legislatore (art. 376 lett. a del T.U. leggi

sanitarie) concede l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria a " coloro " so che siano stati legalmente abilitati " e la Commissione aggiunge con " abilitazione di carattere " permanente " volendo con ciò escludere i dentisti profughi o rifugiati per fatto di guerra che avevano avuto nel 1915 una " abilitazione provvisoria ". Da notare che tale provvisorietà aveva durata di diritto otto anni (dal 1915 al 1923) e di fatto era durata molti anni ancora senza proteste fino al 1935 o 1936, quindi v'era stato tempo sufficiente per sperimentarne la capacità e la perizia di tali professionisti.

La Commissione toglie infine valore ad alcune parole della legge " siano stati " o le dichiara sinonime di quella " sono " adoperata dal legislatore del 1924, come se il legislatore potesse adoperare a vanvera il tempo presente o il tempo passato o si potesse scrivere quello che ha scritto S.E. Fappalardo nella " noterella " già citata, " che il legislatore moderno ha troppe leve per accorgersi di queste differenze di linguaggio (sia !) ".
 Se " eccesso " vuol dire " quanto passa la misura " (Petrocchi), se " eccesse di potere " significa " uso dei poteri conferiti per una data funzione

" fuori dei limiti della funzione stessa " (Redenti),
 " se quindi " eccesso di potere " equivale ad " abu-
 " so di potere " che va represso e condannato, appa-
 re fondato il nostro reclamo che vuol ricondurre
 il potere dell'organo giurisdizionale speciale nei
 limiti delle sue attribuzioni e vuole mantenerlo
 nell'alveo ad esso assegnato dalla legge.

Nella sua decisione la Commissione Centrale per
 gli esercenti le professioni sanitarie ha scritto
 che per esercitare la professione di odontoiatra oc-
 corre in Italia " una legale abilitazione di carat-
 " tere permanente " ed ha ricordato che i " termini
 " perentori delle leggi anteriori al R. D.L. 16 ot-
 " tobre 1934 n.1755 sono già da tempo scaduti ".

Della " autorizzazione " pur concessa col D.L.R.
 22 agosto 1915 n.1311 la detta Commissione nemmeno
 si occupa se non per dire che anche per questa
 v'era un termine perentorio, ma se viceversa il le-
 gislatore ha voluto per fine a tutte le antiche di-
 spute ed ha fuso in una unica disciplina tutti i
 dentisti abilitati e in via provvisoria o in via
 definitiva, è chiaramente dimostrato lo strapotere
 della decisione denunciata, e quindi l'eccesso di po-
 tere.

Ma la onor. Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è caduta anche nel vizio di "incompetenza" in quanto ha invaso la "sfera d'azione di un altro organo giurisdizionale".

Quando la legge (art. 10 n. I del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 124) affida a tale commissione l'esame dei ricorsi contro le deliberazioni del Sindacato (art. II cap. 6) le dà il diritto di controllare se il cittadino che chiede la iscrizione in un albo o nell'elenco transitorio dei dentisti abbia o non abbia tutti i requisiti di legge tassativamente indicati dalle art. 5. Soltanto che per i dentisti pratici il titolo accademico e l'esame di stato sono costituiti dalla "abilitazione a continuare l'esercizio della professione.

Ora se contemporaneamente due autorità giurisdizionali sono investite del quesito se quel cittadino abbia o non abbia titolo per tale "abilitazione", e chi spetta giudicare se questo titolo realmente sussista ?

Vi sono delle questioni pregiudiziali ad un giudizio penale (art. 20 C. P. Pen.) ed allora il giudice penale può anche d'ufficio rimettere tale questione al giudice competente, ma vi sono anche questioni pregiudiziali ad un giudizio amministrativo nelle

quasi " l'organo amministrativo deve conformarsi
 " al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il
 " caso deciso " (art.4 legge sul contenzioso amministrativo all'E alla legge 20 marzo 1865 n.2245).

Per quanto si tratta di materia diversa e per quanto la decisione di cui la Corte Ecc.ma deve occuparsi proviene non da un organo amministrativo ma da un " organo giurisdizionale ", tuttavia si tratta sempre di una " giurisdizione speciale " ed allora la logica impone di ritenere che sia pregiudiziale la decisione dell'organo giurisdizionale penale " in confronto di quella della giurisdizione speciale. I diritti del singolo sono meglio affidati a quel giudice che ha i più ampi poteri, compreso quello massimo di privare il cittadino della sua libertà.

Anche S.E. Pappalardo sente la gravità di una tale questione ed ammette che il giudice penale abbia competenza per " dichiarare se il ricorrente avesse " titolo per esercitare l'odontoiatria, ma non che " gli fosse lecito esercitare senza essere iscritto " to all'albo ".

Ma se ciò fosse quando il giudice penale abbia deciso che quel cittadino " abbia titolo per esercitare l'odontoiatria ", ove concorrono - ben s'intende - tutti gli altri requisiti, può il giudi-

ce speciale rifiutare la iscrizione di quel cittadino nell' " albo " o nell' " elenco " ?

Si noti che se commette il reato di cui l'art. 348 C. Pen. colui che eserciti una determinata professione senza la " speciale abilitazione dello Stato " , e con queste parole il legislatore ha voluto (come scrive Manzini) comprendere non solo il " titolo accademico o scolastico " , ma anche " ogni altro requisito richiesto dalla legge per il legittimo esercizio professionale (compresa la iscrizione all'albo)" il giudice penale, quando avesse pur affermato che Tizio ha titolo per la abilitazione, dovrebbe condannare ugualmente se al Sindacato non fosse piaciuto inscrivere quella determinata persona nell'elenco e nell'albo.

E' concepibile, è ammissibile sovvertire in tal modo i poteri delle singole giurisdizioni e dare la prevalenza all'organo giurisdizionale speciale in confronto di quello generale che giudica dei reati e delle pene ?

Per non cadere in tale inconveniente, gioco forza è concludere che, quando l'organo giurisdizionale penale abbia deciso nel singolo caso che il cittadino aveva titolo per essere iscritto nell'albo, il giudice speciale debba obbedire alla decisione del giu-

dice penale.

Nel nostro caso la Cassazione Penale, pur decidendo un caso singolo, aveva detto che per l'art. 367 lett. a) della legge sanitaria hanno titolo per esercitare la professione anche coloro che sono stati abilitati provvisoriamente nel 1915 e che per qualsiasi causa non avessero chiesta ed ottenuta l'autorizzazione definitiva. Come se ciò non bastasse il Pretore di Ficarolo - con sentenza passata in cosa giudicata - ha deciso nell'identico modo proprio per lo Squarzonì.

Ciò era bastante perchè il sindacato di Rovigo o la Commissione Centrale dovessero inscrivere lo Squarzonì nell'elenco dei dentisti pratici. E se ne deve concludere che "pregiudiziale" è la decisione del giudice penale e che la Onor. Commissione ha peccato per "incompetenza" perchè ha invaso la "sfera di azione di un altro organo giurisdizionale".

Parrebbe che tra "eccesso di potere" ed "incompetenza" vi fosse una antitesi logica: il primo è "eccesso", il secondo è "difetto" di potere. Presentando i due motivi assieme l'uno dovrebbe indebolire l'altro, ma non è così.

Entrambi sono facce dello stesso prisma e rientrano nel quadro dell'abuso di potere, ossia nell'ar-

bitrio. A ben guardare questa causa è stata determinata appunto dall'arbitrio per il quale un organo di giurisdizione speciale ha voluto ribellarsi a quanto già la Cassazione in sede penale aveva ritenuto deciso.

E tutto ciò si è fatto mentre queste querele e le relative dispute, offendendo sacrosanti diritti del singolo, non turbano affatto alcun interesse generale.

Con ciò è trattato anche il merito del ricorso, giacchè se questo è ammissibile (come abbiamo dimostrato), esso va senz'altro accolto.

Non vogliamo certo ripetere le ragioni esposte già dalla Cassazione. Di quella sentenza lo stesso Pappalardo ha scritto che: "la tesi accolta dal Supremo Collegio ha trovato, nella decisione, una motivazione veramente perspicua, che deve essere ammirata anche da chi non sa aderirvi".

I nostri elogi sono dunque superflui, ed vogliamo aggiungere che in realtà le critiche a tale sentenza sono infondate, come già si è dimostrato.

Se il R. Governo nel 1913 era deciso a sistemare la posizione di tutti i dentisti pratici (ed in particolare di coloro che erano più meritevoli per-

chè profughi o rifugiati di guerra) non è possibile credere che lo stesso Governo a pochi mesi di distanza abbia voluto privare questa benemerita categoria di persone di ogni mezzo di vita.

Tra la sanatoria generale ed il generale divieto la nostra coscienza ci fa decidere per la prima, tanto più quando questi professionisti non avevano esercitato alla macchia o di frodo, ma pubblicamente e notoriamente col consenso di tutti ed il loro titolo era stato registrato e placitato dall'esercizio di lunghi anni. =

La Corte Suprema, giusta tutrice dei diritti d'ogni singolo cittadino, non vorrà pertanto precludere con una dichiarazione di inammissibilità l'esame del ricorso, ma vorrà invece affrontarne il merito e deciderlo anche per norma dei giudici minori di recente investiti di casi analoghi per nuove denunce. =

avv. Giovanni Fiastri

avv. Umberto Merlin

Mr. Ferruccio Chia
my dearest relative

Colof. 10662

Roma
Via Tronca 21

AVANTI LA ECC. MACORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO S.U.

RICORSO

di NOVASCONI RINALDO con domicilio eletto in Roma via Firenze n. 47 presso l'avv. Ferruccio Ghia che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente ricorso

CONTRO

S.E. il PREFETTO di MILANO

L'ILL. MO PROCURATORE del RE del TRIBUNALE di MILANO

per annullamento

della decisione 24=4=39, depositata il 10=7=39, notificata il 4=8=39, della COMMISSIONE CENTRALE per le PROFESSIONI SANITARIE.

FATTO

NOVASCONI RINALDO ha conseguito il 2=1=1914 il diploma di dentista dell'Ecole Dentaire Francaise di Parigi. Rimpatriato, dalla Francia sul finire del 1916 a causa della guerra, prestò servizio militare dal 1° marzo 1917 al 15 novembre 1920: nell'ospedale militare principale di Tripoli diresse il reparto stomatologico dal maggio 1919 all'ottobre 1920, con piena lode come da dichiarazioni 26 luglio e 25 ottobre 1920 a firma del Direttore dell'Ospedale Dr. Cav. Mazzetti e dei maggiori medici Testori e petiti. Fu nominato sottotenente e decorato delle medaglie di guerra, nonché di un distintivo d'onore per ferita riportata, come risulta dallo stato di servizio del Distretto militare di Lodi. Congedato ebbe l'autorizzazione provvisoria ad esercitare l'odontoiatria in applicazione dei R.R.D. 29=8=15 n. 1311 e 12=10=19 n. 2445: e di fatto la esercitò in Como notoriamente e pubblicamente dal 1920 al 1923, previa apposizione del visto di registrazione sul diploma originale da parte dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Como, come prescritto dall'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario 3=2=1901 n. 45, e come risulta dal certificato del Podestà di Como.

Il Direttorio del Sindacato fascista dei Medici di Milano a cui venne presentata documentata istanza di iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti in base all'art. 367 lett. A) del T.U. delle leggi sanitarie, si è rifiutato di riceverla, come da atto di constatazione del notaio Bottichi in data 8=4=37. Presentato ricorso alla Commissione Centrale, essa con la decisione che si impugna lo ha rigettato.

La decisione é illegittima e se ne chiede l' annullamento per i seguenti motivi

PRIMO MEZZO

INCOMPETENZA per illegale costituzione del Collegio in assenza del rappresentante della Sezione Dentisti a sensi dell' art. 22 del R.D. 8=10=36 n.1874; ~~R.D.L.~~ R.D.L.13=1=30 n.20 convertito in legge 5=6=30=n. 943.

Dalla decisione non risulta adempiuta tale formalità di costituzione del Collegio, la cui legittima composizione é conditio sine qua non dei suoi poteri: é jus receptum che tale vizio si traduce in mancanza di giurisdizione ed incompetenza, per cui non vi é dubbio che ove risulti confermato la decisione dovrà essere annullata.

MEZZO SECONDO

INCOMPETENZA sotto altro profilo, derivante dagli art.1 e/9/30 del R.D.L. 5=3=35 n.184, convertito in legge 27=5=35 n.983.

Sopprimendo gli ordini professionali, detta legge statuisce che le funzioni relative, per quanto concerne la custodia degli albi professionali ed il potere disciplinare, devono essere esercitati dai Direttori dei rispettivi Sindacati, con diritti di gravame alla Commissione Centrale appositamente costituita. Tale legge costitutiva del Collegio, limitava quindi la sua competenza alla custodia degli albi ed al potere disciplinare. La custodia degli albi comprende le iscrizioni e le cancellazioni: e per le iscrizioni all' art.5 n.4 E 5 si prescrive il titolo accademico e l'abilitazione previo esame di Stato. L' art. 38 (disposiz. trans.) si richiama però all' art. 367 T.U. leggi sanitarie (R.D. 27=7=34 n.1265) che é quindi la norma che impera nel caso in esame. Interpretare tale art. é compito della giurisdizione speciale o non piuttosto della giurisdizione ordinaria? Questo é il problema.

Dottrina e giurisprudenza assodata insegnano che la difesa del diritto obiettivo, in virtú del quale ottengono protezione le facoltà soggettive al medesimo conformi, é funzione esclusiva della giurisdizione: che l' art.2 della legge 20=30=65 all. E ha devoluto alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione d' un diritto civile e politico: che caratteristica dello Stato libero é il conferimento di numerosi diritti pubblici su biettivi ai cittadini, tra cui il diritto di libero esercizio di professioni ed arti. Può dirsi che il R.D.L. 5=3=35

n.184 abbia derogato a questa norma generale, conferendo all'organo speciale (Commiss. Centr.) giurisdizione e facoltà d'interpretare una norma di legge che attribuisce o nega il diritto di esercizio di una libera professione? A noi pare di no, essendo i poteri della Commissione limitati a funzioni di ordine amministrativo, e cioè tenuta degli albi e disciplina. Il Novasconi sosteneva che il suo diritto di esercitare la professione proveniva dall'art. 367 lett. a) del T.U. Leggi sanitarie: si trattava quindi di interpretare detto art. in quanto esso conferisce al Novasconi un diritto subiettivo di libero esercizio della professione di odontoiatra: e questo è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria in mancanza di esplicita deroga nella legge speciale, la quale anzi ha limitato i confini del Collegio da essa costituito, e non vi ha inclusa la facoltà predetta. La Commissione Centrale invece nella decisione impugnata ha sconfinato ed ha dato una motivazione errata e monca. Infatti essa afferma che la disposizione transitoria dell'art. 367 del T.U. non ha alcun carattere innovativo, limitandosi essa a dichiarare che coloro i quali erano già legalmente abilitati, mantenevano il diritto all'esercizio professionale. Ora la questione verteva appunto sull'interpretazione a darsi a detto art., e cioè se la legale abilitazione di cui parla fosse quella permanente, o dovesse estendersi anche a quella provvisoria, perché ubi lex voluit dixit, e non è dato all'interprete distinguere dove la legge non lo ha fatto. La Commissione Centrale ha interpretato l'art. 367 T.U. in senso restrittivo, ed ha arbitrariamente distinto tra abilitazione permanente e provvisoria, affermando che lo art. si applica solo a quelli che abbiano avuto una precedente abilitazione di carattere permanente e definitivo. Dice infatti testualmente "che è fuori di discussione che il Novasconi non ha conseguito in Italia una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo, e poiché i termini perentori posti dal D.Lt. 22-8-15 n. 1311 e dal R.D.L. 22-3-1923 N. 795 sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per ottenere la richiesta iscrizione".

Conseguentemente non si è curata di accertare se sussistesse a favore del Novasconi la abilitazione provvisoria del D.Lt. del 1915.

In senso affatto contrario ebbe invece a decidere la IIP^o Sezione Penale di questa Corte con la sentenza 10-II-36 in cau-

sa Benatti, ond'è che assistiamo appunto a quel conflitto tra due autorità supreme giurisdizionali, che è contrario ad un retto ordinamento della giustizia (non vi possono essere due veri giuridici contrari), e che l'istituto dei conflitti ha voluto evitare.

Né solo con la Corte di Cassazione si è posta in conflitto la Commissione Centrale, ma anche con il Consiglio di Stato, il quale con la decisione 4/25=10=1929 n. 588 della IV° Sezione giurisdizionale disse che avvenuta la registrazione del diploma agli effetti provvisori del D. del 1915, era illegittima la negata autorizzazione permanente di cui al D. 22=3=23 n. 795. Con la decisione 28=1=28=28=1/3=3=36 pure della IV° Sezione lo stesso supremo consesso, notando che i ricorrenti non avevano nel ricorso invocato l'art. 367 del T.U. si riservava di pronunciarsi se fosse stato prodotto nuovo ricorso fondato su tale disposizione di legge, escludendo così a priori che l'argomento fosse infondato.

Come abbiamo dunque visto la Commissione Centrale non si è limitata a negare l'iscrizione all'albo, ma ha interpretato una norma di legge, il che era riservato alla giurisdizione ordinaria, e l'ha interpretata in senso contrario a precedenti giudicati di altri supremi consessi. Ora questa Ecc. ma Corte ha costantemente detto che è viziata di incompetenza la sentenza di un organo di giurisdizione speciale che abbia invaso la sfera di un altro organo giurisdizionale, a differenza dell'eccesso di potere, che è l'arrogarsi di una facoltà riservata ai poteri legislativi ed amministrativi, o non attribuita a nessun organo.

La Commissione doveva decidere la questione proposta dal Novasconi in base all'art. 367 lett. a) del T.U. interpretato nel modo stabilito dalla III° Sezione Penale della Cassazione e dalla IV° Sezione del Consiglio di Stato; non avendo ciò fatto, la sua decisione, che per l'art. 32 I° comma del R.D.L. 5=3=35 n. 184 è soggetta al controllo della Suprema Corte a S.U. per incompetenza od eccesso di potere, dev'essere annullata.

Che se la Corte ritenesse di rinviare alla Commissione Centrale perché riveda la sua decisione conformandosi all'interpretazione dell'art. 367 del T.U. che la Corte stessa con la citata sentenza ha già dato, ed in questo giudizio intendesse dare, richiamiamo gli argomenti che la III° Sezione Penale ha già ampiamente e diligentemente svolti in favore della tesi del Novasconi. In ispecie richiamiamo quello su cui la detta III° Sez.

si indugia con particolare cura: e cioè sulla diversa dizione dell'art. I della legge 16-10-24 n. 1755 (che ammette all'abilitazione in via transitoria coloro che sono legalmente abilitati per disposizioni anteriori al detto decreto), e dell'art. 367 del T.U. (che autorizza invece coloro che siano stati legalmente abilitati per disposizioni anteriori al predetto decreto): diversa dizione da cui si desume che mentre il D.L. del 1924 consentiva la continuazione dell'esercizio professionale solo a coloro che fossero attualmente abilitati, il T.U. vole invece concederla a coloro che fossero comunque stati abilitati in passato e fossero poi incorsi nella perdita di tale abilitazione: se il legislatore avesse voluto riferirsi esclusivamente agli attuali abilitati, non avrebbe modificata la dizione del D.L. del 1924, ma l'avrebbe fedelmente riprodotta.

P.Q.M. SI CONCHIUDE

Piaccia ~~alla~~ alla Corte Ecc. ma annullare l'impugnata decisione: con rinvio alla Commissione Centrale delle Professioni Sanitarie perché riesamini il ricorso di Rinaldo Novasconi interpretando l'art. 367 del T.U. delle leggi sanitarie nel modo che sarà da essa Corte indicato.

Con ~~il~~ il favore delle spese e rimborso deposito per multa.

Roma 10 agosto 1939 XVII

ELENCO DOCUMENTI che si avv. Ferruccio Ghia
depositano

- 1°) provvedimento impugnato
- 2°) bolletta deposito multa
- 3) copia autentica del diploma 2-1-1914 dell'Ecole dentaire franc.
- 4°) certificato del Podestà di Como 22-3-37
- 5°) copia dello stato di servizio del Distretto Militare di Lodi
- 6°) certificato 26-7-20 ospedale mil. princ. di Tripoli
- 7°) certificato 25-10-20 " " "
- 8°) copia sentenza III° Sez. Pen/ Cassazione 10-11-36
- 9°) copia decisione della IV° Sez. del Consiglio di Stato 4/25-10-1939
- 10°) atti notori Pretore Lodi 8-2-38 e 2-2-37

Roma 10 agosto 1939=XVII Avv. Ferruccio Ghia

DELEGA

Delego a rappresentarmi in questa causa con ogni più ampia facoltà fino, alla definitiva decisione di questo ricorso, compresa la firma, il deposito, la presentazione di memorie, la discussione orale, l'Avv. Ferruccio Ghia, e nel suo studio in Roma via Firenze n.47 eleggo domicilio ad ogni effetto

Roma 10 agosto 1939=XVII

Rinaldo Novasconi

E' autentica la firma sopraestesa di Novasconi Rinaldo
Avv. Ferruccio Ghia

ATTO DI NOTIFICA

ad Istanza di Novasconi Rinaldo come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto ufficiale giudiziario del Tribunale di Milano ho notificato il sueseteso ricorso diretto alla Suprema Corte di Cassazione del Regno a S.U., con annesso elenco documenti a firma dell'Avv. Ferruccio Ghia

1°) a S.E. il PREFETTO di MILANO

2°) all' Ill. mo Sig. Procuratore del Re e Imperatore presso il
Tribunale penale e civile di MILANO

rilasciandone separate copie autentiche da me firmate quanto al 1°

Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Udienza 1° febbraio 1940

MEMORIA RIASSUNTIVA

per

EUGENIO ARIANO — *ricorrente*

contro

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI
MILANO

per annullamento

della decisione 30 marzo 1939-XVII, n. 80, della Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

La decisione N. 80, emessa su ricorso Ariano e qui impugnata (fra le molte analoghe decisioni della Commissione suindicata, essa è la più ampia e motivata, tutte le altre essendo una parafrasi o un breve riassunto della stessa) venne notificata, a cura del collegio giudicante, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore del Re della provincia dove risiede il ricorrente.

Ma, nei trenta giorni prescritti dall'art. 32 del D. L. 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, non hanno ricorso nè il Prefetto, nè il Procuratore del Re, i quali, del resto, non sono mai intervenuti nella controversia.

Ha ricorso invece l'interessato, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, notificato (nell'assoluto silenzio della legge) al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Milano, il quale si è costituito per resistere. Il ricorso si fonda su due motivi, incompetenza ed eccesso di potere, indicati e svolti nel ricorso stesso.

Questo per quanto riguarda l'aspetto procedurale. Quanto alla materia del ricorso, essa riguarda la posizione giuridica dei dentisti pratici, muniti di diplomi esteri.

Con la legge 31 marzo 1912 si prescrisse per l'esercizio della odontoiatria la laurea in medicina e chirurgia. Successivamente però ai dentisti non laureati, ma forniti di diplomi esteri, si usò un particolare riguardo. E' opportuno riprodurre con esattezza le varie disposizioni legislative che furono proposte o emanate in questa materia.

PROVVEDIMENTO DEL 1915.

Durante la grande guerra, e per favorire il rimpatrio dei sanitari (non quindi dei soli dentisti) che si trovavano all'estero,

muniti di diplomi esteri, si emanò il Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1915 n. 1311, che con l'art. 3 così dispone:

« E' concesso ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilitati dai relativi diplomi.

« Il godimento di questa concessione è subordinato alla prova da fornirsi dagli interessati della qualità di cittadino italiano e di rimpatriato o rifugiato in conseguenza e in occasione della guerra, e alla preventiva registrazione del diploma a norma dell'art. 65 del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901, n. 45 ».

DISPOSIZIONI DEL 1923 E 1924.

Nel 1923 il Governo, per sistemare definitivamente il personale sanitario proveniente dall'Estero, vi provvide con R. D. L. 22 marzo 1923, n. 795, disponendo che tutti coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, avessero esercitato pubblicamente e notoriamente la loro professione nel Regno a norma dell'art. 3 del succitato D. Lt. 22 agosto 1915, n. 1311, potevano definitivamente venire autorizzati a continuare nel Regno l'esercizio professionale. L'autoriz-

zazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Successivamente con Decreto-legge 16 ottobre 1924 si ribadì essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria, facendo però salvi i diritti acquisiti.

L'articolo primo di tale disposizione suona così:

« Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia, salvo i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923, e da coloro CHE SONO LEGALMENTE ABILITATI ad esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto ».

PROPOSTE LEGISLATIVE DEL 1933.

Il 25 aprile 1933 il Capo del Governo Ministro degli Interni presentava al Parlamento un disegno di legge con questo titolo: « Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici ». (Camera dei Deputati, XXVIII legislatura, Documento N. 1711. Fra le sette categorie di dentisti pratici da sistemare, era compresa quella dei diplomati all'estero che, per cause diverse, non avevano potuto ottenere l'autorizzazione pre-

vista dal decreto-legge 22 marzo 1923. La relazione al disegno di legge così giustificava la proposta:

« In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio
« di Stato, alle disposizioni contenute nei citati decreti, in oc-
« casione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti che,
« secondo lo spirito della Legge, non avrebbero potuto benefi-
« ciare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'auto-
« rizzazione definitiva. Rimase quindi escluso dalla convalida
« del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti i quali,
« meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi
« del Ministero.

« E' sembrato quindi equo comprendere nel presente prov-
« vedimento legislativo anche costoro fra i quali, è opportuno
« rilevare, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avreb-
« bero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti
« come, infatti, è avvenuto in Francia, per i diplomi dell'*Ecole*
« *Dentaire* ».

Con l'art. 1 di tale disegno di legge si autorizzava a conce-
dere, in seguito ad una prova per esami, l'abilitazione all'eser-
cizio della odontoiatria ai dentisti già abilitati dalla legge del-
l'agosto 1915 ma non definitivamente abilitati secondo le norme
della legge del marzo 1923.

LA LEGGE DEL 1933 E IL TESTO UNICO.

Il ricordato disegno di legge non giunse alla discussione. Invece con legge 6 luglio 1933 n. 947, il Parlamento delegò al Governo del Re i poteri legislativi, in materia sanitaria, dandogli facoltà, non solo di raccogliere e coordinare in testo unico le varie leggi sanitarie, ma anche di modificarle e integrarle.

Il Testo Unico (approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nelle disposizioni transitorie, contiene all'art. 367 la seguente disposizione:

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

« a) coloro che SIANO STATI LEGALMENTE ABILITATI a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 ottobre 1924, n. 7755, concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria ».

DIZIONE DIVERSA, CONCETTO DIVERSO.

Avendo sotto gli occhi le varie disposizioni legislative è facile constatare:

1° Che la disposizione contenuta nell'art. 367 lettera *a* del Testo Unico non è affatto identica a quella contenuta nell'art. 1 del Decreto-legge 16 ottobre 1924. Nel Testo Unico si parla di coloro che *siano stati abilitati*, mentre nel decreto del 1924 si parla di coloro che *sono abilitati*.

2° La sequenza dei provvedimenti e delle proposte legislative lascia credere che il legislatore abbia voluto, come ne aveva facoltà, innovare in questo campo. Infatti, poco prima, aveva manifestata l'intenzione di sanare (pur con un diverso procedimento) la situazione di quella categoria di dentisti.

Insomma, dizione diversa significa concetto diverso. Non è accoglibile la tesi esposta da un commentatore certo autorevole, secondo la quale « queste differenze di linguaggio legislativo non sono intenzionali ». Per giustificare queste... distrazioni del legislatore, quel commentatore ha dovuto deplorare che « il legislatore moderno sia troppo affaccendato nel suo immane lavoro per accorgersi della differenza fra un *sono* e un *siano stati* ».

Ma il magistrato, interprete della legge, ha il dovere di accorgersi della differenza e deve quindi ricercare quale sia l'esatto significato e la precisa portata della disposizione legislativa, che non può essere (per la serietà stessa del legislatore) l'effetto di una deplorable distrazione.

Ed è proprio questo che, dopo averlo chiesto ad una Sezione di questa Ecc.ma Corte (la quale ha confermato autorevolmente la nostra interpretazione) noi chiediamo ancora a costeste Ecc.me Sezioni Unite.

L'ART. 367 DEL TESTO UNICO.

Per l'esatta interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi sanitarie noi seguiremo le norme stabilite nelle Preleggi, e cioè:

- a) attribuiremo alla disposizione legislativa il senso fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse;
- b) accerteremo l'intenzione del legislatore;
- c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe.

L'art. 367 usa le parole « *siano stati* legalmente abilitati », e così si discosta dalla disposizione del 16 ottobre 1924 che usa le parole: « *sono* legalmente abilitati ». Nelle due disposizioni è mutato il tempo dei verbi, mentre per il resto esse sono identiche. Dunque se si è mutato il tempo verbi vuol dire che si è voluto introdurre un altro e diverso concetto. E precisamente questo, che si deduce dal significato e dalla connessione delle parole: *chi è stato* abilitato da disposizioni precedenti, sia con-

siderato abilitato. Ossia chi è stato abilitato una volta, per una qualunque delle disposizioni precedenti, lo resti..

Si è voluto da taluno supporre (ma le supposizioni sono sempre arbitrarie) che quella sostituzione del « siano stati » al « sono » dipenda dalla circostanza che mentre nel 1924 il fatto della conseguita abilitazione legale era attuale, nel 1934 era lontano. Ma l'argomento non regge. L'autorizzazione doveva avvenire, *entro un breve termine*, secondo il disposto del decreto 23 marzo 1923, per cui nell'ottobre 1924 il fatto della conseguita abilitazione era già, ai fini grammaticali, altrettanto remoto quanto dieci anni più tardi.

La verità è questa: che l'uso del « sono » o del « siano stati » non riflette la vicinanza o la lontananza del fatto specifico della abilitazione, ma traduce due concetti diversi. Se si volevano ammettere soltanto coloro che avevano ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto del 1923 si doveva dire « sono »; se si voleva, invece, ammettere anche coloro che da disposizioni precedenti erano stati, una qualunque volta, legalmente abilitati, si doveva dire « siano stati ». Il Testo Unico avendo adottato questa dizione ha voluto esprimere un nuovo concetto e una nuova volontà.

Nel dubbio soccorre, secondo le norme delle Preleggi, l'accertamento delle intenzioni del legislatore. Ora è indubitabile che intenzione del legislatore, nell'aprile del 1933 (cioè un anno prima dell'emanazione del Testo Unico) era di sanare la con-

condizione di talune categorie di dentisti pratici, fra cui quella di coloro che, pur abilitati dalla legge del 1915, non erano in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla legge del 1923. Il passo della relazione del disegno di legge 25 aprile 1933, sottoscritta dal Capo del Governo, dimostra chiaramente quali fossero le intenzioni del Governo a cui il Parlamento delegava — proprio in quei giorni — i pieni poteri per modificare, integrare e raccogliere in Testo Unico le varie leggi sanitarie.

Si è osservato che con quel disegno di legge il legislatore si proponeva di sanare la situazione dei dentisti pratici mediante una prova per esami, e che le categorie che avrebbero beneficiato di quella legge sarebbero state non una ma sette. Ma ciò non infirma il nostro argomento, anzi lo rafforza. Noi dobbiamo ricercare l'intenzione generica del Governo, e questa intenzione era per la sanatoria e non per l'immutabilità delle disposizioni precedenti. Che se poi, con la disposizione transitoria del Testo Unico, il Governo non ha fatto ricorso alla sua soluzione preferita (prove per esami), ma ha risolto con un piccolo ritocco una piccola questione, ciò è appunto spiegabile col fatto che non si sono sanate tutte le sette categorie di dentisti, ma solo una, che (come si legge nella relazione del Capo del Governo, più sopra riprodotta) comprende « un esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero ».

Resta da esaminare, per l'esatta interpretazione dell'arti-

colo 367, quale sia stato il comportamento del legislatore in casi simili e in materie analoghe.

Fra i sanitari diplomati all'estero e rimpatriati in occasione della guerra non ci sono soltanto gli odontoiatri, ma i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti. A tutti costoro la legge del 1915 ha conferito la abilitazione in Italia, abilitazione che la legge 22 marzo 1923 voleva venisse confermata da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle disposizioni transitorie del Testo Unico queste categorie di sanitari sono disciplinate in maniera diversa: per gli odontoiatri provvede l'art. 367, per gli altri sanitari provvede l'art. 365.

Per gli odontoiatri l'art. 367 prescrive soltanto che *siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori alla legge del 1924*; e non prescrive niente di più. Per i medici, chirurghi, farmacisti ecc., l'art. 365 lettera *b* prescrive che detti sanitari « abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'Interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923 ». Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri abilitati dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, *come l'ha detto nel caso degli altri sanitari*. Non avendolo detto, significa, in maniera indubbia, che il legislatore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per reclamo intempestivo come confessa il Ministero nella sua ricordata relazione) una sanatoria piena, che si con-

creta nel riconoscimento della permanenza di una abilitazione già ottenuta in base ad una delle disposizioni di legge anteriori al 1924.

I tre criteri che le Preleggi pongono a fondamento dell'interpretazione delle norme legislative confermano, dunque, la tesi che è stata accolta dall'Ecc.ma Corte di Cassazione ed è stata reietta dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie dove, accanto ad autorevoli giuristi, siedono in prevalenza egregi sanitari a vigile tutela dei loro interessi professionali.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La sentenza 10 novembre 1936 resa dalla Terza Sezione Penale di cotesta Ecc.ma Corte di Cassazione (sentenza che abbiamo prodotta in copia autentica) conferma, punto per punto, il nostro esame interpretativo della norma di legge, e stabilisce, con l'autorità del suo giudicato, questa massima:

« I dentisti che, essendo muniti di diplomi esteri, vennero provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale, in forza del D. L. 22 agosto 1915, anche se non ottennero l'abilitazione definitiva ai sensi del D. L. 22 marzo 1923, debbono considerarsi abilitati ad esercitare l'odontoiatria nel regno in forza dell'art. 367 delle disposizioni transitorie del testo unico delle leggi sanitarie ».

Questa è una massima di carattere e di portata generale, e non è affatto una... discriminante del reato di esercizio abusivo, come vorrebbe far credere l'impugnata decisione della Commissione Centrale. Il suo carattere di massima, applicabile a tutti i casi del genere, si manifesta nelle frequenti sentenze, rese recentemente, con le quali il magistrato penale, uniformandosi alla pronunzia della Corte di Cassazione, assolve sempre quei dentisti abilitati dalla legge del 1915 che vengono denunziati per esercizio abusivo della professione.

Ma (e qui richiamiamo l'attenzione di cotesta Ecc.ma Corte) la massima è stata accolta anche dal potere esecutivo, ed è stata accolta in piena libertà di scelta.

Infatti il Governo, di fronte al principio stabilito dalla Cassazione del Regno, aveva dinnanzi a sè, aperte e libere, due vie: o non accettare quella massima e provocare la interpretazione autentica della disposizione di legge; o farvi omaggio, disponendo per la sua pratica applicazione.

La prima via importava un intervento legislativo, giacchè è canone statutario che l'interpretazione delle leggi spetti al potere legislativo. E, data la natura della materia, era agevole un pronto intervento mediante un decreto-legge, da convertirsi in legge.

Scartata questa via, indubbiamente perchè contraria alle intenzioni del Governo, esso ha preso atto della interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla disposizione transitoria

del Testo Unico, ed ha portato a conoscenza dei Prefetti del Regno la massima stabilita dalla Corte del diritto.

Nella circolare emanata, nella primavera del 1937, dal Ministero dell'Interno alle LL. EE. i Prefetti si leggono queste parole:

« La questione (cioè la portata e il significato dell'art. 367 « T. U. ») ha formato oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria, in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione, la quale, con decisione pronunciata il 10 novembre 1936, ha ritenuto che il 2° comma dell'art. 367 del T. U. suindicato dovesse essere interpretato come valida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici col decreto luogotenenziale del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guerra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1923, n. 795.

« Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo Collegio al citato articolo, necessita ora provvedere sulle domande dei singoli dentisti ».

E qui la circolare si dilunga ad avvertire che, poichè occorre per l'esercizio professionale l'iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti, i Sindacati Medici Provinciali debbono provvedere a che « l'iscrizione debba aver luogo » quando l'aspirante

dimostri di avere tutti i requisiti richiesti dal D. L. del 22 agosto 1915.

Dunque il Governo, cioè il potere esecutivo che, per delega legislativa, ha compilato ed emanato il Testo Unico delle leggi sanitarie, riconosce con questo suo comportamento che l'interpretazione data dalla Suprema Corte non è affatto in contrasto con le sue intenzioni, con i suoi confessati propositi, con quella difesa della Sanità pubblica che è commessa al suo ufficio; e riconosce altresì che quell'interpretazione può e deve essere accolta anche per un senso di equità verso un « esiguo numero » di dentisti ai quali un già lungo e lodevole esercizio della professione conferisce una fondata aspettativa alla sistemazione.

LA COMMISSIONE CENTRALE E I SUOI COMPITI.

Mentre il Ministero dell'Interno ha fatto omaggio al giudicato della Cassazione, è insorta, invece, contro tale giudicato, la Commissione Centrale per le professioni sanitarie. In quella Commissione, dove gli interessi professionali hanno una voce prevalente, la sentenza della Corte Suprema è stata contraddetta e reietta.

Basta accennare a questa strana situazione perchè la saggezza di cotesta Ecc.ma Corte faccia giustizia di così audace

tentativo. Il compito di affermare ciò che la legge intende dire, l'ufficio di determinare la portata delle disposizioni legislative, la facoltà di governare ed applicare la legge, spettano alla Suprema Corte del Diritto e non a consessi amministrativi con funzioni speciali. Nessun dubbio quindi che il giudicato della Commissione Centrale per le Professioni sanitarie sia inficiato di incompetenza e debba essere riparato.

Quando questa riparazione verrà, e quando la disposizione transitoria del Testo Unico sarà riconfermata nei termini già stabiliti dalla saggezza della Corte, la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie potrà riprendere la sua funzione, più modesta ma certamente utile. E cioè potrà, col prudente esame delle particolari condizioni dei singoli ricorrenti nei confronti dei requisiti di legge, esercitare quel controllo mediante il quale si eviterà « quell'ammissione meccanica », quel « detrimento degli interessi generali », su cui si sofferma la decisione impugnata, con l'evidente intenzione di preoccupare «è stessa e anche gli altri. Ma le Ecc.me Sezioni Unite sono troppo in alto per essere sfiorate da così vani timori.

Roma, 20 gennaio 1940.

Avv. IVANOE BONOMI

DIREZIONE GEN. SANITA' PUBBLICA

Divisione 7/A - Sezione I^a

Prot. N° 41508

Oggetto: Dentisti pratici muniti di titoli esteri.

Alcuni dentisti pratici, forniti del diploma dell'ex Regno del Montenegro e dell'Ecole dentaire di Parigi, presentarono, a suo tempo, separati ricorsi al Consiglio di Stato contro il provvedimento di questo Ministero, che respingeva per tardività, le domande da essi avanzate allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 22 marzo 1923, n. 795.

Il predetto Consesso, con pronuncia pubblicata nell'adunanza del 3 marzo 1936, respingeva i ricorsi, accogliendo la tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'Amministrazione.

Senonché gli interessati si sono avvalsi del predetto giudicato per riprodurre davanti a questo Ministero la tesi già sostenuta davanti all'Alto Consesso Amministrativo (che non poté discuterla perchè eccedeva i limiti segnati dall'oggetto dei ricorsi) che essi, cioè, ammessi all'esercizio professionale in virtù del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1315 riguardante i sanitari comizionali, muniti di titolo estero e rimpatriati o rifugiati in Italia in occasione della guerra 1915-1918, dovessero considerarsi autorizzati, non più in via provvisoria (come disponeva il decreto luogotenenziale) ma in via definitiva, in relazione al disposto dell'art. 367 lett. a del Testo Unico citato.

La questione, in questo suo nuovo aspetto, ha formato oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria, in occasione della contravvenzione elevata per esercizio abusivo a carico di uno degli interessati ed è giunta fino alla Corte di Cassazione, la quale, con decisione pronunciata il 10 novembre 1936, ha ritenuto che il 2° comma dello art. 367 del T.U. suindicato dovesse essere interpretato come convalida definitiva dell'autorizzazione concessa ai dentisti pratici col Decreto luogotenenziale del 1915, quantunque tale autorizzazione, che aveva efficacia limitata alla durata della guerra, non sia stata convertita per qualsiasi motivo in autorizzazione stabile a termini del citato decreto 22 marzo 1923, n. 795.

Di fronte alla esplicita interpretazione data dal Supremo Col

legio al citato articolo, necessita ora provvedere sulla domanda in proposito presentata dal Sig.....

E poichè, per la legge 5 giugno 1930, n. 943, i dentisti pratici non possono esercitare l'odontoiatria senza essere iscritti nell'albo aggiunto dei medici, ed in base al R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184 la iscrizione nell'albo è di competenza del Sindacato provinciale di categoria, si prega l'E.V. di trasmettere l'istanza allegata a codesto Sindacato provinciale dei medici per i provvedimenti di competenza.

Allo scopo, peraltro, di metterlo in grado di adottare la sua decisione con piena cognizione di causa, si prega l'E.V. d'informarlo dei precedenti della questione di che trattasi e di soggiungergli che l'iscrizione deve aver luogo in quanto il dentista dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano;
- b) sia rimpatriato o rifugiato nel Regno in conseguenza o in occasione della guerra;
- c) sia munito di diploma estero che abiliti all'esercizio dell'odontoiatria;
- d) abbia fatto, a suo tempo, registrare il diploma, a termine dell'art. 65 del regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

Per quanto si riferisce al diploma occorre avvertire che la quarta Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 4 ottobre 1929-anno VII, ritenne dover l'esame del titolo essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco, perchè "tale facoltà non è sancita dalla lettera del decreto legge, nè può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi.

"E', invero, il possesso del diploma estero che abilitasse nello Stato straniero all'esercizio di una professione sanitaria costituiva già, per effetto dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 4315, titolo sufficiente in presenza di altre determinate circostanze, per l'abilitazione in via provvisoria ad esercitare la stessa professione in Italia".

Sembra quindi, a questo Ministero, che il Sindacato debba attenersi nell'esame del titolo alla decisione del predetto Consesso.

Nell'ipotesi, poi, che il Sindacato dovesse respingere l'istanza suindicata, esso dovrà notificare all'interessato copia formale della decisione, avvertendo che entro trenta giorni dalla notificazione

ne stessa potrà ricorrere alla Commissione Centrale di cui all'art.
28 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184.

Quale è la materia della contesa?

La materia è questa: l'esistenza o meno dell'^{ufficio} diritto di esercitare l'odontoiatria per quel modesto numero di dentisti forniti di diplomi esteri e rimpatriati per effetto e in conseguenza della grande guerra.

Sull'esistenza o meno di questo diritto ~~hanno~~ si sono pronunciati due collegi giudicanti.

Primo in ordine di tempo: la 3^a Sez. Pen. della Corte di Cassazione, la quale giudicando sul caso Bernatti ha sentenziato che tale diritto esiste e trova il suo fondamento nell'art. 167 del Test. Un. delle leggi sanitarie.

Secondo in ordine di tempo: la Commissione Centrale per le profes. sanitarie che la ~~per~~ quale ha sentenziato in modo del tutto opposto negando che per i dentisti diplomati all'estero e non ~~abili~~ autorizzati da un decreto ministeriale esista ^{il} diritto attuale all'esercizio della odontoiatria.

Da questo contemporanea esistenza di due ~~verità~~ ~~per~~ massime giuridiche che si contraddicono a vicenda derivan

uno stato di fatto dei più anormali.

* I sindacati professionali negano l'iscrizione agli albi ai dentisti diplomati all'estero e li denunciano per esercizio abusivo della professione.

Il magistrato penale a cui è diretta la denuncia ~~rende~~ ^{fa} un rinvio alla sentenza della Cassazione e assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato.

Le autorità amministrative giudicano l'esercizio abusivo, le aut. giudiziarie lo giudicano legittimo.

I sindacati minacciano ~~la sanzione penale~~ ~~e la sanzione penale~~ ~~non viene~~ ~~per il divieto di esercitare~~ ~~rimane~~ ~~il~~ ~~e la magistratura~~ ~~assolve~~ ~~la~~ ~~il divieto di esercitare~~ ~~rimane~~ ~~senza sanzione penale~~ ~~cioè rimane un divieto senza~~

Cale è la anomalia della situazione che non può durare senza danno alla stessa autorità e decoro della legge.

occorre pertanto esaminare se
la competenza a dichiarare
l'esistenza o meno della del-
dritto di eserc. la professione
spetti alla autorità giudiziaria
ordinaria o spetti alla Curia
Centrale, a cui si vuol dare carattere
di legittimazione speciale.

Intanto la legge che ha creato
la Commissione Centrale ^{del 1435} vuol gli
attribuire espressamente la facoltà
di risolvere le controversie circa
il dritto ad esercitare la professione.

L'art. 30 dice soltanto:
- che esercita potere disciplinare
- che provvede sui ricorsi ad essa
proposti.

Non c'è una parola che dica
espressamente che entra nella
comp. della Curia, il giudicare
sull'esistenza o meno del dritto
a termini di legge di esercitare
la professione.

È allora occorre vedere la natura
del diritto. Esso è un diritto
sobbiettivo di carattere pubblico,
Esso riflette l'attività del cittadino
nella sfera sociale ed è del tutto
analogo ai diritti civili e politici.

Ma la questione è risolta
dall'art. 2 della legge n. 1865
"Suo Devot."

Di più si tratta di un
diritto subiettivo la competenza
~~della Camera~~ è dell'aut. giudiziaria
ordinaria e non di una
giurisprud. speciale, alla quale
~~per~~ del resto ~~non~~ ha dalla
la legge costituzionale non ha
demandato la facoltà di
l'esist. o meno di questo diritto

Con ciò la questione della
competenza è risolta. All'aut. giud.
e non alla Curia spetta di

~~deve~~ ~~di~~ di decidere se a
 termini dell'originale legge (e
 nel caso nostro ^{delle disp. trans.} a. terminin
 del Costo (unico) spetti ai ~~costi~~ ^{deuti}
 di plac. all'estero il diritto
 di esercit. la loro professione
 Ora La Curia, pertanto
~~ha~~ era incompetente a
 decidere il punto di diritto,
 il suo giudizio è incipiente
 di incompetenza

Se non che per decidere se la
 questione che ha fornito materia
 delle due contrad. sentenze della
 Cass. e della Curia, ^{era un quest. di diritto pubblico}
 quale era il punto di diritto
 risolto in diffinitiva, ~~per~~ e
 quindi esaminare il merito
 della questione.

Legge del 1915
leggi del 1923
legge 2d 1924 -
C. Ven. 1935.

sono stati
si erano stati

Disposizioni diversa, concetto diverso

Chi doveva giudicare? L'aut. giudiziaria
ordinaria. E quindi sentenza della
Cassazione -

- 1° - significato delle parole.
- 2° - interpretazione del legis.
- 3° - disposizioni che regolano

Sentenza 10 novembre 1936 -
Massima

Cheggi avviene dopo?

Il governo reputa che la sfag.
abbia - nella sua competenza - risolta
la questione di diritto.

Circolare. Competenza della
aut. giudiz. ordinaria

competenza { a.
b.
c.
d.

In questo ristretto campo di competenza
della Commissione, essa potrà esercitare
una funzione utile.

Si è detto che ~~di diritto al diritto~~
qualora si ~~essendo~~ ritenesse
che la competenza nella dichiarazione
del diritto spetta all'aut. giud. - ^{quindi}
si confermi; l'aut. che Dell' 16/3
dato la Cass. - una ^{giurisdizione} ^{ha}
dentro i pratici potrebbe di calpe
negli altri, ~~non~~ esibendo diplomi
falsi, esibendo di chiare di rinomato
non vero, ~~es~~ adducendo condizioni infirmate
e impossibili. (io non risponde
a verità. Appunto per le ragioni
che sono attenti alla Commissione
(ed è questa è ~~comp. legitt.~~)
curios. potrà vagliare i titoli
nei limiti seg. dal Cons. di
Stato, vagliare i requisiti
necessari e quindi autorizzare
gli indegni e a togliere i meritevoli.
Ma così facendo la Commissione
non potrà veramente dare

La soluzione equa ~~di~~ che un
paternalismo sarà la sola
che ~~potrà~~ ^{potrà} conciliare ~~le~~ ragioni
di umanità con le ragioni di
giusta prudenza.

Affermando che soltanto l'aut.
giudiziaria è competente a
dichiarare il diritto all'esercizio
della professione, e ~~adottando~~
quindi la interp. dell'art. 567
dato dalla Cassazione - si sarà
dato il giusto significato
alle disp. transit. della legge. ^{Fonte}
disposiz. - come dice il loro nome -
hanno suffic. di ~~to~~ conciliare
l'antica larghezza con la nuova
severità. Esse sono - per
dir così - la Croce Rossa che
racoglie i feriti dai nuovi
ordinamenti e permette di
vivere a uomini che in età
matura non possono esser gettati sulla strada.

Art. 2^o legg 20 maggio 1865

" Sono devolute alla giurisdizione
" ordinaria tutte le materie
" nelle quali si faccia
" questione di un diritto
" civile o politico.

V. E. ORLANDO

Venerdì 26 Feb

Amisano,

Rimembrai che per oggi avevo

un impegno pomeridiano fuori

cap. Cerasi e telefonarti, ma

eri usato. - Cerasi si telefonava

anche per continuare un'altra

ora: ma mi affanno verso ogni

possibile sforzo di comunicazione

invece al presente.

Scusa l'egregua e credimi,

affr. Man

CARTOLINA POSTALE

he nell'ultima Sanatoria
coloro che erano in possesso
del diploma dell'Esate - con
quello che ho io - e 15 anni



d'esercizio dopo le maggiori
età furono abilitati: vennero
all'esercizio professionale.

Questo è da considerare quanto
si ritenesse la validità o
il valore del Diploma.

Di nuovo, tante scuse
augurii e ossequii
ob. nro

Cesare Perotti



A Sua Eccellenza
Bonorini

per Prof. Grandi

Piazza Libertà 4

Roma

Escellenza,

alla vigilia della discussione
che mi riguarda, il mio pensiero è
presso di lei e faccio voti ferventi per la
vittoria. Ho ricevuto la raccomandata.
Grazie! ^{che il documento} Creterov forse utile per la parte
della tua tesi che fa appello all'umanità
e alla benevolenza nell'applicare una
legge quando in un ~~certo~~ periodo di
larghezza eccessiva si passa a quello
di ristrettezza e severità. Ad ogni mo-
do ci tengo a ripetere - e così si può
seguire (e gliene chiedo un benigno compatimento)

GABINETTO DENTISTICO ARIANO

ARIANO EUGENIO Odontoiatra

Dott. LINO CASTELLOTTI Medico Chirurgo Dentista

Via Magenta, 30 - LODI - Telef. 20.40

Tutti i giorni dalle ore 9-12 e dalle 14-18

Festivi - dalle ore 9-12

li. 1-2-980

Prof. Leg. Ausonio.

La di lei lettera di questa mattina mi è
giunta come una felida doccia, più non
avrei mai esordito di essere un pregiudizio
non il falso, parte dei suoi di lei
dei quali ella non ha fatto. Pensi che
me uno dei altri esordio mio al
febbraio 1929 il diploma francese. In
sopra del più basso (non l'apote di
se me uno esordio). e non credo di
avere l'ordine di appartenere un mio
giudizio. Io non so ancora con quanto
diritto le costi. Rintre di Coropione, non
non dico più forte se è possibile poter
più a tanto non mi meraviglierò più
di nulla. Ripugna al mio animo molto
di essere meglio alla pari con gente che
prima di qui cose, fatto la fortuna
col rovinare chi me è nel punto e vacillante
di tutto. Ma chi avrà potuto ripetere quel
diploma in Italia? Se io avessi i mezzi
una simile cosa, avrei scritto una lettera al
Presidente della Commissione per mettere il vostro

Pudonî lo spjeg del nîr acinus, ma papi
nu curî mai nîr nîr imagiatu ma
coz simle. Si che coz propriu ancora
manzili acini? ?

Bravasî alî dor spjeg al nîr acinus
e abbato curîno volji -

Deshtarete

Armandu





S. Ecc. Giovane Bonanni

Piazza della Libertà 4

Roma

GABINETTO DENTISTICO RIGON

CON ANNESSO LABORATORIO SPECIALIZZATO
PER LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI DI
PROTESI DENTALE

VICENZA

VIALE ROMA, 9 - TELEF. 11-70

28-11-49

Giust. ^{ma} sig. avvocato

Come era detto, sono sempre nel segreto
d'ammistà. Ora però non sono ancora stati
secoli - condizionalmente ad esempio - pure
da una prescrizione, potrà venire per
altrimenti ecc... Ma, per la verità, sono per possibile
gli occhi aperti.

Le ringrazio della sollecitudine con cui ha risposto
alla mia lettera.

Dopo il fatto nuovo delle Sedici Reunite cosa
prevede potrà avvenire negli altri collegi italiani?
Sul conto mio vorrei far pervenire un memoriale
a S. E. Muzi, che ne dice? (Quale cambifondo e quale uff. ^{te} _{ca})

Priglasenie i shchitaniye

1883
Cheremnyy

Mark
Legionella
Lee



Lee

Spregio Sig. Eusebio Tognoli Bononi,

Vi trovo nelle condizioni di essere stato abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, in base al R.D. Luog. 22 agosto 1910, n. 1511, e di essere stato regolarmente ammesso all'iscrizione di esercizio all'Albo dell'odontoiatria, perché il fatto non costituisce reato.

Vi dirò che l'anno scorso ho fatto fino alla 2. Corte di Cassazione e sezioni Unite, contro il giudicato della Conn. Centrale, per le Professioni Sanitarie, la quale, con ben 27 voti, respinse il mio ricorso interpretando l'art. 367 del T.U. come confermativo della preesistente legislazione e non innovativo, come così ha dichiarato la 3. Corte di Cassazione nella nota causa Benatti.

Ho fatto domanda avanti il Tribunale Provinciale di Milano per l'iscrizione nell'Albo aggiunto, ed essendo che, avendo alle spalle pressioni, questi, con la rassegna, alludendo al concetto tratto a suo tempo dalla Conn. Centrale, mi ha detto. La domanda è accolta da un alto numero di voti pur non avendo la maggioranza. Mi dirò il vero, sono orgoglioso di questa procedura e penso che, se voi poteste appoggiarmi nel caso mio, sarete un gran bello uomo.

Volendo che queste raccomandazioni vengano fatte al Benatti, potreste essere stato ancora anche voi, ed a tale proposito, vi anticipo subito il mio desiderio.

Per voglio essere quello che farete, e presso chi volete: rinfaccio solo la sanza da voi lo affido a chi volete che prestare per farvi iscrivero nell'Albo aggiunto dei dentisti abilitati. Depositerò lo stesso denaro presso di un notaio nel caso che vi indicate, e di caso, se vorrete autocontinuente in possesso all'Albo aggiunto di iscrizione in parola. Desidero però che lo svolgimento della pratica sia breve, e che vi indichiate il tempo massimo necessario a voi per definire la questione.

Se le vostre proteste saranno non fortunate, potete contare fin d'ora su di questo affare. Mi dirò che vi dico la circostanza che tengo e tengo sul nostri rapporti. In attesa di leggervi, vi saluto.

Vost. devot. Eligio Polli

1911, 2/11/1910, 277.

Allo Spregio N. 3 (Milano)

Eligio Polli

S. Sapere stando nelle diverse direzioni, e quindi, potreste agire come nel caso mio, anche nel caso di un mio collega che è lo specchio del mio stato. La sentenza penale è motivata e si trova in allegato:

Eligio Polli

Sig. Eligio Polli,

Io ho difeso il
Benatti in Cassazione, e in seguito
alla sentenza favorevole il ^{giudice}
ceto Medico di Martova lo ha iscritto
nell' ^{albo} ^{aggiunto}.

Non è stata necessaria alcuna
pressione o intervento ^{fuorvi}, che
del resto, non è mai stato mio
costume di esercitare.

Perciò non posso accedere alle
sue proposte che ~~non~~ esorbitano
dal campo professionale nel quale
~~essi~~ si esplica - con esclusione
d'ogni altra - la mia attività
di legale.

Con saluti.

Roma, 12 novembre 1940